



CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RELAZIONE ANNUALE 1991



CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RELAZIONE ANNUALE 1991

Compendio dell'attività
della Corte di giustizia
e
del Tribunale
di primo grado
delle Comunità europee

Lussemburgo, 1993

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume

Corte di giustizia delle Comunità europee
L-2925 Lussemburgo
Telefono: 4303-1
Telex delle cancelleria: 2510 CURIA LU
Telex del servizio informazioni: 2771 CJ INFO LU
Indirizzo telegrafico: CURIA
Telecopiatrice della Corte: 4303-2600
Telecopiatrice del servizio informazioni: 4303-2500

Tribunale di primo grado delle Comunità europee
Rue du Fort Niedergrünwald
L-2925 Lussemburgo
Telefono: 4303-1
Telex della cancelleria: 60216 CURIA LU
Telecopiatrice del Tribunale: 4303-2100

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1993

ISBN 92-829-0248-X

© CECA-CEE-CEEA, Lussemburgo 1993

Riproduzione autorizzata, tranne che per fini commerciali, con citazione della fonte.

Printed in Belgium

Premessa

Questo compendio dell'attività della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee si presenta ormai in forma «riunita». Al pari dei compendi degli anni precedenti, il compendio relativo al 1991 è destinato ai magistrati, agli avvocati e più in generale a coloro che praticano, insegnano e studiano il diritto comunitario.

Dato il suo scopo puramente informativo, non può essere evidentemente considerato una pubblicazione ufficiale della Corte e del Tribunale di primo grado, le cui sentenze vengono pubblicate ufficialmente solo nella «Raccolta della giurisprudenza».

Il compendio dell'attività della Corte e del Tribunale di primo grado è redatto nelle lingue ufficiali delle Comunità (spagnolo, danese, tedesco, greco, inglese, francese, italiano, olandese e portoghese). Viene inviato gratuitamente a chi ne faccia domanda (precisando la lingua desiderata) agli uffici informazione delle Comunità, i cui indirizzi sono indicati a pag. 99.

Indice

Pagina

La Corte di giustizia delle Comunità europee

A —	Compendio dell'anno giudiziario 1991	11
I —	Attività giurisdizionale della Corte	11
II —	Il regolamento di procedura della Corte	17
B —	La composizione della Corte di giustizia	23
I —	Ordine protocollare della Corte di giustizia	24
1.	Ordine protocollare fino al 6 ottobre 1991	24
2.	Ordine protocollare a decorrere dal 7 ottobre 1991	25
II —	I membri della Corte di giustizia	26
III —	Composizione delle sezioni	31
1.	Composizione delle sezioni fino al 6 ottobre 1991	31
2.	Composizione delle sezioni a decorrere dal 7 ottobre 1991	31
IV —	Mutamenti nella composizione della Corte nel 1991	32
C —	L'amministrazione della Corte (Thomas Cranfield, cancelliere aggiunto)	33

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee

A —	Resoconto dell'anno giudiziario 1991	41
I —	Evoluzione del contenzioso e giurisprudenza del Tribunale	41
II —	Il regolamento di procedura del Tribunale	44
III —	L'ampliamento delle competenze del Tribunale	48
B —	La composizione del Tribunale di primo grado	51
I —	Ordine protocollare del Tribunale di primo grado	52
1.	Ordine protocollare fino al 31 agosto 1991	52
2.	Ordine protocollare a decorrere dal 1° settembre 1991	52
II —	I membri del Tribunale di primo grado	53
III —	Composizione delle sezioni	56
1.	Composizione delle sezioni per l'anno giudiziario 1990/1991	56
2.	Composizione delle sezioni per l'anno giudiziario 1991/1992	57

La vita dei due organi giurisdizionali


A — Incontri e visite	61
I — Visita del presidente della Repubblica federale ceca e slovacca Václav Havel, del 18 marzo 1991, presso la Corte di giustizia	63
Allocuzione di benvenuto pronunciata dal sig. Ole Due	63
Allocuzione del presidente Václav Havel	65
II — Elenco delle visite ufficiali alla Corte nel 1991	69
III — Visite di studio alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado nel 1991	72
B — Udienze solenni	73
Udienza solenne delle Corte di giustizia del 7 ottobre 1991 in occasione del commiato del giudice O'Higgins e dell'avvocato generale Mischo e dell'insediamento del giudice Murray e dell'avvocato generale Gulmann	73
— Allocuzione pronunciata dal presidente Ole Due in occasione del commiato del giudice O'Higgins e dell'avvocato generale Mischo	75
— Discorso di commiato del giudice O'Higgins	78
— Discorso di commiato dell'avvocato generale Mischo	80
— Allocuzione pronunciata dal presidente Ole Due in occasione dell'insediamento del giudice Murray e dell'avvocato generale Gulmann	85
— Curriculum vitae del giudice John Loyola Murray	87
— Curriculum vitae dell'avvocato generale Claus Christian Gulmann	89
C — Pubblicazioni ed informazioni generali	91
I — Testi delle sentenze e delle conclusioni	91
II — Altre pubblicazioni	92
III — Informazioni ed indirizzi	97

Allegati: dati statistici per l'anno 1991

A — Attività della Corte	103
I — Lista cronologica delle sentenze della Corte di giustizia pronunciate nel 1991	103
II — Dati statistici	120
— Sintesi delle attività della Corte nel 1991	120
— Tabelle statistiche	125

B — Attività del Tribunale di primo grado	149
I — Lista cronologica delle sentenze del Tribunale di primo grado pronunciate nel 1991	149
II — Dati statistici	154
— Sintesi delle attività del Tribunale di primo grado nel 1991	154
— Tabelle statistiche	156
C — Statistiche dei due organi giurisdizionali nel 1991	161
D — Attività dei giudici nazionali in materia di diritto comunitario	163

La Corte di giustizia delle Comunità europee



(© HT Lux, 1991)

Vista del progetto del complesso immobiliare.
Data prevista per il completamento: 1995.

A — Compendio dell'anno giudiziario 1991

I — Attività giurisdizionale della Corte

Nel corso del 1991 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato 204 sentenze di cui 90 aventi ad oggetto ricorsi diretti, 113 riguardanti questioni pregiudiziali, 5 attinenti a ricorsi avverso sentenze del Tribunale di primo grado ed una sentenza relativa ad una domanda di revisione. La Corte ha emesso, inoltre, un parere ai sensi dell'art. 228 del trattato CEE.

Al presidente della Corte o ai presidenti di sezione sono state sottoposte 9 richieste di provvedimenti d'urgenza.

La durata dei giudizi è stata in media, per i ricorsi diretti, di 24 mesi dalla presentazione dell'atto introduttivo e, per le questioni pregiudiziali, di 18 mesi e mezzo dalla ricezione dell'ordinanza di rinvio. Per i ricorsi avverso decisioni di primo grado relative a dipendenti la durata del procedimento è stata mediamente di circa 15 mesi e mezzo.

Complessivamente sono state decise 228 controversie, la maggior parte delle quali (214) per mezzo di sentenza, 73 mediante ordinanza e 1 mediante parere.

Alla fine del 1991 i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte erano 640.

Evoluzione del contenzioso dinanzi alla Corte

Nel corso del 1991 sono state proposte dinanzi alla Corte 345 nuove cause, di cui 140 ricorsi diretti, 186 rinvii pregiudiziali, 14 ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado, 3 procedimenti speciali e 2 richieste di pareri presentate dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 228 del trattato CEE.

Rispetto al 1990 si rileva una regressione del numero dei ricorsi diretti (222 nel 1990) a fronte di un aumento dei rinvii pregiudiziali (141 nel 1990). Per quanto attiene ai ricorsi avverso decisioni di primo grado, si rileva una stabilità sotto il profilo quantitativo e, anzi, una leggera diminuzione (16 nel 1990).

Orientamento della giurisprudenza

Delle 204 sentenze pronunciate dalla Corte nel 1991, 44 attengono alla libera circolazione delle persone, 35 all'agricoltura, 30 alla libera circolazione delle

merci, 18 all'ambiente ed alla tutela dei consumatori, 17 al settore tributario e 12 alla politica sociale.

La Corte ha anche avuto modo di pronunciarsi su varie cause in materia, fra l'altro, di politica commerciale comune (7 sentenze), di trasporti (7 sentenze), di aiuti di Stato (5 sentenze) e di diritto societario (4 sentenze).

Ma, oltre a tale attività giurisdizionale, la Corte ha dovuto risolvere nel 1991 questioni di grande rilevanza in altri settori, quale quello delle relazioni esterne. Infatti, il 14 dicembre 1991 la Corte ha emesso un parere su un progetto di accordo fra la Comunità e i paesi aderenti all'associazione europea per il libero scambio (EFTA), accordo relativo alla creazione dello spazio economico europeo (SEE). La Commissione aveva richiesto ai sensi dell'art. 228, n. 1, secondo comma, del trattato CEE, il parere della Corte, in particolare per quanto riguarda il meccanismo giurisdizionale di cui la convenzione prevedeva l'istituzione, meccanismo fondato sulla creazione di un organo giurisdizionale, la Corte SEE, collegata ad un Tribunale di primo grado.

La competenza della Corte SEE, composta da 8 giudici di cui 5 giudici della Corte di giustizia e 3 giudici nominati dagli Stati membri dell'EFTA, avrebbe dovuto abbracciare la decisione delle controversie fra le varie parti contraenti, le azioni avviate nell'ambito del procedimento di vigilanza nei confronti degli Stati membri dell'EFTA e, in materia di concorrenza, gli appelli proposti avverso le decisioni prese dall'autorità di vigilanza dell'EFTA.

La Corte, esaminato il progetto di accordo, ne ha dichiarato l'incompatibilità con il trattato CEE.

La Corte ha innanzitutto rilevato che, attese le differenze tra l'accordo ed il diritto comunitario sia sotto il profilo degli scopi che del contesto in cui si collocano, né l'utilizzazione nello spazio economico europeo di norme testualmente identiche alle corrispondenti norme del diritto comunitario, né il rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia imposto dall'accordo erano sufficienti a garantire l'obiettivo di omogeneità del diritto nell'ambito dello spazio economico europeo.

Peraltro, i poteri attribuiti alla Corte SEE potevano compromettere la ripartizione dei poteri stabilita dai trattati per quanto attiene, da un lato, alla competenza esclusiva della Corte di giustizia ai fini del rispetto del sistema giuridico comunitario e della soluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del trattato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 164 e 219 del trattato stesso, e dall'altro, al meccanismo giurisdizionale previsto dall'accordo, in quanto avrebbe condizionato l'interpretazione futura da parte della Corte delle norme comunitarie in materia di libera circolazione e di concorrenza.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che sarebbe assai difficile, per non dire impossibile, per i giudici chiamati a far parte, al tempo stesso, della Corte di giustizia e della Corte SEE, di affrontare, con piena libertà di giudizio, con i membri della Corte di giustizia, le questioni già decise come membri della Corte SEE.

La Corte ha infine ritenuto inammissibile che le proprie risposte ai quesiti interpretativi posti dai giudici nazionali degli Stati membri dell'EFTA nell'ambito del procedimento pregiudiziale abbiano un effetto meramente consultivo e siano prive di effetti vincolanti, atteso che una situazione siffatta condurrebbe ad uno snaturamento delle proprie funzioni.

A seguito di tale parere della Corte, la Commissione e gli Stati membri dell'EFTA hanno rinegoziato l'accordo al fine di giungere ad un meccanismo giurisdizionale nell'ambito dello spazio economico europeo che fosse conforme alle esigenze del diritto comunitario.

Nel settore dell'agricoltura e, più precisamente, in quello della pesca, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi, nella sentenza 25 luglio 1991 *Factortame* (C-221/89), sui requisiti posti dagli ordinamenti nazionali in materia di immatricolazione dei pescherecci. Infatti, il Merchant Shipping Act 1988 aveva introdotto nel Regno Unito nuovi requisiti per quanto riguarda l'immatricolazione dei pescherecci nei registri marittimi britannici e, in particolare, il requisito obbligatorio di cittadinanza britannica per i proprietari. Tale norma impediva alle imbarcazioni della *Factortame Ltd* e di altre società di diritto britannico, ma controllate essenzialmente da soci spagnoli, di poter accedere alle quote di pesca attribuite dalla Comunità al Regno Unito.

Nella detta sentenza la Corte ha dichiarato che, qualora un peschereccio costituisca uno strumento per l'esercizio di un'attività economica che comporti un insediamento stabile nello Stato interessato, la sua immatricolazione non può essere dissociata dall'esercizio della libertà di stabilimento. Pur rilevando che, nello stato attuale dello sviluppo del diritto comunitario, spetta agli Stati membri fissare i requisiti per l'immatricolazione delle imbarcazioni nei registri marittimi e per l'attribuzione del diritto di battere bandiera, la Corte ha sottolineato che gli Stati stessi nell'esercizio di tale potere sono tenuti al rispetto delle norme del diritto comunitario e sono tenuti in particolare all'osservanza del divieto di discriminazione tra cittadini degli Stati membri in base alla loro nazionalità.

Anche nel campo dell'agricoltura, la Corte si è pronunciata, nell'ambito di un procedimento d'urgenza diretto alla sospensione dell'esecuzione di un atto amministrativo nazionale basato su di un regolamento comunitario, sulla giurisdizione dell'autorità giudiziaria nazionale.

Nella sentenza 21 febbraio 1991 *Zuckerfabrik Süderdithmarschen* (cause riunite C-143/88 e C-92/89), la Corte ha dichiarato che, qualora l'attuazione amministrativa di regolamenti comunitari sia compito di organi nazionali, la protezione giurisdizionale garantita dal diritto comunitario implica per i privati il diritto di negare, incidentalmente, la legittimità di detti regolamenti dinanzi al giudice nazionale e di chiedere a quest'ultimo di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali. Detto diritto risulterebbe compromesso qualora, in attesa di una sentenza della Corte, il privato non fosse in grado di ottenere una decisione di sospensione dell'esecuzione che consenta di bloccare, per quanto lo riguarda, gli effetti del regolamento impugnato.

In tale sentenza la Corte ha tuttavia indicato i presupposti dati i quali il giudice nazionale può concedere la sospensione all'esecuzione, in particolare l'obbligo che incombe al giudice medesimo di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale concernente la legittimità dell'atto comunitario contestato, mentre gli altri presupposti corrispondono in gran parte a quelli previsti per la proposizione di procedimenti d'urgenza dinanzi alla Corte.

L'aumento del numero delle cause proposte dinanzi alla Corte attinenti alla tutela dell'ambiente evidenzia la crescente importanza della normativa comunitaria in tale settore. Nel corso del 1991 la Corte ha avuto, infatti, modo di pronunciarsi su una serie di ricorsi per inadempimento proposti in tale materia dalla Commissione contro gli Stati membri.

La Corte ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia in ordine alla normativa relativa alla conservazione degli uccelli selvatici (cause C-157/89 e C-334/89), della Germania e dell'Italia in ordine alla direttiva del Consiglio 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento (cause C-131/88 e C-360/87), della Germania e della Francia in ordine a varie direttive attinenti all'inquinamento atmosferico (cause C-361/88, C-59/89, C-13/90, C-14/90 e C-64/90), del Lussemburgo e della Spagna in ordine alla direttiva del Consiglio 85/339/CEE, relativa allo smaltimento dei rifiuti domestici (cause C-252/89 e C-192/90), del Belgio e della Repubblica federale tedesca in ordine alle direttive attinenti alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (cause C-290/89 e C-58/89), e dell'Italia in ordine alle direttive concernenti i rifiuti (causa C-33/90).

Nell'ambito della eliminazione delle disparità di trattamento fra uomini e donne, la Corte, nella sentenza 25 luglio 1991, Stoeckel (causa C-345/89), ha dichiarato che una norma nazionale quale l'art. L 213 del codice del lavoro francese, che vieta il lavoro notturno delle donne, è contrario al principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

Secondo la Corte, non risulta che i rischi cui le donne sono esposte in tale lavoro siano, in linea generale, diversi per loro natura da quelli ai quali sono ugualmente esposti gli uomini e che, in ogni caso, provvedimenti adeguati per farvi fronte possono essere adottati senza recare pregiudizio al principio fondamentale della parità di trattamento fra uomini e donne.

Due questioni pregiudiziali sottoposte dalla pretura di Vicenza e dalla pretura di Bassano del Grappa hanno dato modo alla Corte di pronunciarsi in materia di responsabilità dello Stato per il pregiudizio derivante dalla violazione degli obblighi incombenti allo Stato stesso in base al diritto comunitario.

I ricorrenti delle cause principali erano lavoratori dipendenti e vantavano crediti derivanti dal rapporto di lavoro. Conformemente alla direttiva del Consiglio 80/987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tutela dei lavoratori nel caso di insolvenza del datore di lavoro, gli Stati membri erano tenuti ad attuare, entro il 23 ottobre 1983, misure specifiche atte a garantire

il pagamento dei crediti insoluti relativi alle retribuzioni. Non avendo la Repubblica italiana rispettato tale obbligo, i ricorrenti non sono stati in grado di chiedere risarcimento, e hanno quindi convenuto in giudizio lo Stato stesso chiedendo la condanna al pagamento delle retribuzioni che sarebbero state loro dovute o, in difetto, alla corresponsione di un risarcimento.

Nelle sentenza 19 novembre 1991, Francovich (cause C-6/90 e C-9/90), la Corte ha sancito il principio in base al quale gli Stati membri sono tenuti a riparare i danni causati ai privati dalle violazioni del diritto comunitario loro imputabili qualora ricorrano tre condizioni: che il risultato prescritto dalla direttiva implichi l'attribuzione di diritti a favore dei singoli, che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva e, infine, che esista un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi.

Due ricorsi diretti all'annullamento di un regolamento del Consiglio istitutivo di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea provenienti dalla Libia e dall'Arabia Saudita hanno consentito alla Corte di sottolineare la rilevanza della garanzia del rispetto dei diritti dei privati.

Nella sentenza 27 giugno 1991, Al-Jubail (causa C-49/88), la Corte ha infatti affermato che, per quanto attiene al diritto di difesa, l'attività delle istituzioni comunitarie deve essere tanto più attenta in quanto, al momento attuale, la disciplina relativa ai dazi antidumping non contempla tutte le garanzie processuali di tutela dell'amministrato esistenti in taluni diritti nazionali.

Sempre con riguardo alla tutela dei diritti degli amministrati — in questa occasione, però, sotto il profilo del diritto nazionale — la Corte, nella sentenza 25 luglio 1991, Emmott (causa C-208/90), ha affermato che, sino al momento della corretta trasposizione di una direttiva, lo Stato membro inadempiente non può eccepire il carattere tardivo di un'azione giudiziaria proposta nei suoi confronti da un singolo per la tutela dei diritti ad esso riconosciuti dalle disposizioni di detta direttiva e che un termine di impugnazione di diritto nazionale non può decorrere se non a partire da tale momento.

Varie sentenze della Corte nel corso del 1991 hanno riguardato l'applicazione del principio della libera circolazione delle persone. In proposito, nella sentenza 26 febbraio 1991, Antonissen (causa C-292/89), la Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla possibilità per gli Stati membri di introdurre una limitazione temporale per quanto attiene al diritto di soggiorno finalizzato alla ricerca di un'occupazione. Al riguardo, essa ha rilevato che l'efficacia dell'art. 48 del trattato CEE che sancisce la libera circolazione dei lavoratori è garantita laddove il diritto comunitario o, in difetto, la normativa di uno Stato membro conceda agli interessati un «termine ragionevole». In mancanza di norme comunitarie in materia, la Corte ha ritenuto che un termine di sei mesi non appare, in linea di principio, insufficiente. La Corte ha tuttavia aggiunto che se, scaduto il termine predetto, l'interessato provi di essere ancora alla ricerca di un'occupazione e di avere delle effettive possibilità di essere assunto, non possa essere costretto a lasciare il territorio dello Stato membro ospitante.

Così, nella sentenza 4 luglio 1991, ASTI (causa C-213/90), la Corte ha riconosciuto ai lavoratori degli Stati membri il diritto di voto ai fini dell'elezione dei membri di un organismo professionale con contribuzione obbligatoria, cui sia affidata la difesa degli interessi dei lavoratori affiliati e che eserciti una funzione consultiva a livello legislativo. Tale questione era stata sollevata dalla Cour de cassation di Lussemburgo nell'ambito di una controversia fra l'Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI) e la Chambre luxembourgeoise des employés privés, a seguito del diniego dell'ASTI di versare i contributi alla predetta Chambre, diniego motivato dalla asserita illogicità di un versamento da parte di lavoratori dipendenti che erano esclusi dall'organismo stesso.

Varie questioni pregiudiziali sollevate dallo Højesteret hanno fatto sì che la Corte definisse la nozione di residenza normale ai sensi della direttiva del Consiglio 83/182. La causa principale riguardava un cittadino danese, che si era stabilito nel 1973 in Germania e che, a partire dall'estate del 1982, ha trascorso presso una conoscente residente in Danimarca quasi tutte le notti e la maggior parte dei fine settimana. Nell'ottobre del 1982 egli acquistava una vettura nuova che egli faceva immatricolare in Germania e che utilizzava per recarsi da tale conoscente. Nel gennaio del 1984, le autorità danesi, ritenendo che questi avesse trasferito la propria residenza normale in Danimarca, confiscavano l'autovettura in base al rilievo che questa non era stata immatricolata in Danimarca.

Nella sentenza pronunciata il 23 aprile 1991, Ryborg (causa C-297/89), la Corte ha dichiarato che deve intendersi per residenza normale ai sensi dell'art. 7, n. 1 della detta direttiva, il centro permanente degli interessi della persona di cui trattasi, da individuarsi con l'ausilio del complesso dei criteri contenuti nella suddetta disposizione, nonché di tutti gli elementi di fatto rilevanti. Pertanto, la mera circostanza che una persona trascorra le notti e i fine settimana per un periodo superiore ad un anno presso una conoscente in uno Stato (Stato B) diverso dallo Stato in cui da anni risiede ed eserciti la propria attività lavorativa (Stato A), non è sufficiente per far ritenere che egli abbia trasferito la propria residenza normale nello Stato membro B.

Allo stato attuale, l'Irlanda costituisce l'unico paese nell'ambito della Comunità in cui sia vietato l'aborto. L'art. 40, terzo comma, della costituzione irlandese riconosce, infatti, al nascituro il diritto alla vita. Conformemente alla giurisprudenza dei giudici irlandesi, tale disposizione vieta anche l'attività consistente a prestare aiuto a donne che si trovino in stato di gravidanza sul territorio irlandese a recarsi all'estero per sottoporsi ad un intervento medico di interruzione della gravidanza, in particolare mediante informazioni in ordine a cliniche che praticino l'aborto.

In tale contesto, la Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd, società costituita al fine di impedire la depenalizzazione dell'aborto e al fine di difendere la vita umana sin dal momento del concepimento, ha presentato alla High Court dell'Irlanda un ricorso contro il sig. Grogan e altri membri di un'associazione di studenti che distribuiva pubblicazioni destinate agli studenti stessi in cui erano contenute informazioni circa la possibilità di sottoporsi

legalmente ad interventi di interruzione della gravidanza nel Regno Unito e che indicavano le modalità con cui avviare contatti con tali cliniche. La High Court ha sottoposto alla Corte una serie di questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del diritto comunitario.

Nella sentenza 4 ottobre 1991, Grogan (causa C-159/90), la Corte ha dichiarato che l'intervento medico di interruzione della gravidanza, effettuato conformemente alla normativa dello Stato in cui tale attività ha luogo, costituisce un servizio ai sensi dell'art. 60 del trattato, in quanto trattasi di un'attività medica normalmente prestata dietro corrispettivo che può essere praticata nell'ambito di una libera professione. Quanto alla distribuzione di informazioni in ordine alle cliniche che praticino interruzione volontaria della gravidanza in altri Stati membri, la Corte si è limitata a rilevare che il nesso tra l'attività delle associazioni studentesche e le interruzioni di gravidanza effettivamente praticate negli altri Stati membri è troppo debole perché tale divieto possa essere qualificato come restrizione ai sensi dell'art. 59 del trattato.

II — Il regolamento di procedura della Corte

Il 4 luglio 1991 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (L 176) il regolamento di procedura della Corte di giustizia con le modifiche apportate dalla Corte il 15 maggio 1991. Tali modifiche si sono rese necessarie al fine di garantire l'efficacia del controllo giurisdizionale nel sistema giuridico comunitario e coincidono con l'adozione da parte del Tribunale di primo grado del proprio regolamento di procedura (cfr. pag. 44).

Le modifiche apportate tengono conto, da un lato, della prassi giudiziaria della Corte che aveva evidenziato l'opportunità di rielaborare talune norme processuali e, dall'altro, della necessità per la Corte di far fronte al costante aumento delle cause dinanzi ad essa proposte, rendendo più flessibile nella misura del possibile lo svolgimento del procedimento. A tal riguardo, è stato ritenuto opportuno trasferire al presidente della Corte talune competenze precedentemente attribuite alla Corte stessa.

In tal senso, spetta al presidente della Corte disporre la riunione delle cause per ragioni di connessione (art. 43); il presidente può inoltre decidere, o d'ufficio o su istanza di parte, di differire la decisione di una causa ad altra data (art. 55, paragrafo 2); egli può disporre la cancellazione di una causa a seguito di un accordo delle parti per risolvere la vertenza (art. 77) o a seguito di desistenza della ricorrente (art. 78), e provvedere sulle spese (art. 69, paragrafo 1); infine, in materia di intervento è sempre il presidente che pone le parti in grado di presentare osservazioni scritte od orali in ordine all'istanza di intervento, che decide sull'istanza stessa mediante ordinanza e che, su richiesta di una parte, può escludere documenti segreti o riservati dalla notificazione alla parte interveniente degli atti processuali (art. 93, paragrafi 2 e 3).

Il nuovo regolamento di procedura ha esteso in tal modo la possibilità per la Corte di rimettere talune cause dinanzi alle sezioni. La nuova formulazione dell'art. 95, paragrafo 1, consente, infatti, alla Corte di rimettere alle sezioni, oltre ai rinvii pregiudiziali, le impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale e «qualsiasi altra causa», tranne quelle instaurate dinanzi alla Corte da Stati membri o da istituzioni. Grazie a tale modifica, la Corte può ormai rimettere determinate cause dinanzi alle sezioni quali ad esempio l'istanza di autorizzazione da parte di una persona fisica o giuridica a procedere al sequestro di beni delle Comunità ai sensi dell'art. 1 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Tale esigenza di maggiore flessibilità del procedimento dinanzi alla Corte ha indotto a semplificare talune formalità procedurali. Al riguardo, va rilevato, in primo luogo, la modifica introdotta in materia di requisiti di regolarità del ricorso. Da un lato, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 38, paragrafo 2, l'elezione del domicilio nel luogo in cui ha sede la Corte è divenuta oramai facoltativa per le parti. Infatti, se nel ricorso il ricorrente non ha eletto domicilio, tutte le notificazioni relative al procedimento vengono effettuate mediante lettera raccomandata indirizzata all'agente o al difensore della parte. Il tal caso, tuttavia, in deroga alla regola generale di cui all'art. 79, la notifica si considera avvenuta regolarmente col deposito della lettera raccomandata presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede la Corte. La stessa regola si applica al convenuto (art. 40) e alle parti intervenienti (art. 93, paragrafo 1).

D'altro canto, per quanto attiene alle persone giuridiche di diritto privato, la nuova formulazione dell'art. 38, paragrafo 5, prevede, alternativamente al deposito dei rispettivi statuti, un'attività meno onerosa quale il deposito di un estratto di data recente del registro delle imprese o delle associazioni o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica.

Una nuova disposizione del regolamento di procedura, l'art. 44 bis, consente alla Corte, in materia di ricorsi diretti e in presenza di determinate condizioni, di decidere senza procedere alla fase orale. Infatti, qualora, a fronte delle memorie depositate nel corso del procedimento scritto, le posizioni delle parti siano state esposte con sufficiente ampiezza e nessuna delle parti stesse intenda procedere all'illustrazione orale delle proprie difese, la fase orale può assumere il carattere di una semplice formalità. In tal caso, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale e con l'espresso consenso delle parti, può rinunciare all'audizione delle parti stesse.

Analoga regola è stata prevista in materia di rinvii pregiudiziali. Ai sensi dell'art. 104, paragrafo 4, come modificato, la Corte, dopo la presentazione delle memorie od osservazioni di cui agli art. 20 dello statuto CEE, 21 dello statuto CEEA e 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura, su relazione del giudice relatore, dopo aver informato gli interessati (che a norma delle sopracitate disposizioni, hanno il diritto di presentare tali memorie od osservazioni), e se nessuno di essi abbia chiesto di presentare osservazioni orali, può, sentito l'avvocato generale, decidere di statuire senza procedere alla fase orale.

Anche nell'ambito dei rinvii pregiudiziali, in considerazione dello stesso principio di economia procedurale, qualora una questione pregiudiziale sia manifestamente identica ad una questione sulla quale la Corte abbia già statuito, l'art. 104, paragrafo 3, consente ormai alla Corte stessa, dopo aver informato il giudice di rinvio e dopo aver sentito le eventuali osservazioni degli interessati nonché l'avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata contenente riferimento alla sentenza precedente.

Varie modifiche al regolamento di procedura della Corte mirano al perfezionamento e al miglioramento di norme già esistenti al fine di risolvere taluni problemi evidenziatisi nel corso degli anni o ai fini di una maggiore equità ed efficacia del procedimento dinanzi alla Corte.

Così, ad esempio, la precedente formulazione dell'art. 80 in materia di termini, troppo imprecisa, poteva dare adito a problemi interpretativi, ragion per cui è stato ritenuto opportuno precisare nella nuova formulazione di tale articolo i criteri di computo dei termini di tutte le possibili ipotesi. I termini processuali previsti dai trattati CECA, CEE e CEEA, dagli statuti della Corte e dallo stesso regolamento di procedura si computano, pertanto, nel modo seguente:

- a) se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine stesso;
- b) un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine deve essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;
- c) quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si tiene conto dapprima dei mesi interi e poi dei giorni;
- d) i termini comprendono i giorni festivi legali, le domeniche e i sabati;
- e) i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.

Nell'ambito delle misure di istruzione, occorre soprattutto sottolineare l'obbligo per la Corte di sentire le parti prima di disporre misure istruttorie consistenti in prove testimoniali, perizie o sopralluoghi (art. 45, paragrafo 1), ovvero di disporre la rinnovazione o l'ampliamento di ogni atto istruttorio (art. 60); va altresì rilevata la nuova disposizione relativa alla sottoscrizione dei processi verbali in cui sono riprodotte le deposizioni dei testimoni (sottoscrizione del presidente o del giudice relatore incaricato di procedere all'audizione nonché del cancelliere, dopo che il testimone sia stato in grado di poter verificare il contenuto della propria deposizione e di procedere alla sua sottoscrizione: art. 47, paragrafo 6); va segnalato anche il nuovo importo massimo della sanzione pecuniaria che può

essere irrogata dalla Corte al testimone regolarmente citato che non si presenti (5 000 ecu — art. 48, paragrafo 2); così anche la possibilità per la Corte di disporre la riduzione della detta sanzione pecuniaria su richiesta del testimone qualora questi dimostri che essa è sproporzionata rispetto ai propri redditi (art. 48, paragrafo 3); va segnalata, infine, la facoltà per la Corte di chiedere alle parti o ad una di esse il versamento di un deposito che garantisca il rimborso delle spese della perizia (art. 49, paragrafo 2).

In materia di spese varie modifiche sono state apportate all'art. 69, in particolare per quanto attiene alla disciplina relativa alle spese in caso di intervento, mentre la disciplina relativa alle spese in caso di rinuncia agli atti è stata meglio precisata.

Quanto all'intervento, per effetto della norma generale di cui all'art. 69, paragrafo 2, in caso di vittoria della parte sostenuta dalla parte interveniente, la parte soccombente è condannata alle spese non solo della parte principale vittoriosa bensì anche della parte interveniente stessa. Tuttavia, il nuovo paragrafo 4 dell'articolo medesimo dispone che gli Stati membri e le istituzioni della Comunità intervenute nella causa sopportino in ogni caso le proprie spese, al fine di evitare che la condanna alle spese aumenti in modo sproporzionato per effetto dell'intervento di Stati membri o istituzioni comunitarie che non hanno alcun interesse diretto alla soluzione della controversia. Atteso che le parti intervenienti devono dimostrare l'esistenza di un interesse alla soluzione della controversia, la regola posta dall'art. 69, paragrafo 2, può trovare applicazione, in linea di principio, in tale ipotesi. Tuttavia, tenuto conto della diversità degli interessi che possono legittimare un intervento e delle situazioni che possono presentarsi, il nuovo paragrafo 4 dà ora alla Corte la possibilità di derogare a tale regola ove ciò risponda ad esigenze di equità e di disporre che una parte interveniente privata sopporti le proprie spese.

Per quanto attiene alle spese in caso di rinuncia agli atti, il nuovo paragrafo 5 del medesimo articolo prevede quattro ipotesi: in caso di rinuncia agli atti che faccia seguito ad un ricorso infondato, il ricorrente è condannato alle spese del convenuto, se questi conclude in tal senso; in caso di rinuncia agli atti che faccia seguito ad un ricorso divenuto inutile in considerazione di un nuovo comportamento dell'altra parte, il convenuto è condannato alle spese del ricorrente se questi conclude in tal senso; in caso di accordo tra le parti sulle spese, il presidente provvede secondo l'accordo; infine, in mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Scopo delle modifiche apportate all'art. 93 del regolamento di procedura è quello di chiarire, nell'interesse dei privati, lo svolgimento del procedimento in caso di intervento; tali modifiche prevedono, in un nuovo paragrafo 6 dell'articolo medesimo, la possibilità per le parti di replicare alle memorie di intervento.

Occorre infine sottolineare le modifiche apportate alla disciplina relativa alla competenza della Corte in materia di incidenti.

Da un lato, l'articolo 92, paragrafo 1, è stato modificato al fine di consentire alla Corte, in caso di manifesta irricevibilità di un ricorso, di statuire con ordinanza

motivata senza proseguire il procedimento. Nel testo previgente tale possibilità sussisteva unicamente nell'ipotesi in cui la Corte fosse manifestamente incompetente a conoscere del ricorso. La modifica è diretta ad adeguare il testo normativo alla prassi della Corte.

Dall'altro, dopo l'art. 82 del regolamento è stato inserito un capo decimo contenente un nuovo articolo, l'articolo 82 bis, che disciplina la sospensione del procedimento. Ai sensi del detto nuovo articolo, qualora vengano proposte dinanzi alla Corte ed al Tribunale cause che abbiano il medesimo oggetto, che sollevino la stessa questione interpretativa ovvero in cui sia contestata la legittimità del medesimo atto, la Corte o la sezione alla quale la causa è stata rimessa, sentito l'avvocato generale, può disporre mediante ordinanza la sospensione del procedimento affinché questo possa essere proseguito dinanzi al Tribunale. In tutti gli altri casi, il procedimento può essere sospeso con decisione del presidente, che può essere emanata solamente dopo che siano stati sentiti l'avvocato generale e, tranne che nei rinvii pregiudiziali, le parti. La ripresa del procedimento può essere ordinata o decisa secondo le stesse modalità.

Il nuovo regolamento di procedura è entrato in vigore il 1° settembre 1991.

B — La composizione della Corte di giustizia



La composizione della Corte di giustizia al 6 ottobre 1991

Prima fila da sinistra a destra:

Sig. Díez de Velasco, giudice; sig. José Carlos Moitinho de Almeida, giudice; sig. Federico Mancini, giudice; sig. Ole Due, presidente; sig. Francis O'Higgins, giudice; sig. Gil Carlos Rodríguez Iglesias, giudice; Francis Jacobs, primo avvocato generale;

Seconda fila da sinistra a destra:

sig. Fernand Schockweiler, giudice; sig. René Joliet, giudice; sig. Marco Darmon, avvocato generale; sig. Carl Otto Lenz, avvocato generale; sig. Constantinos Kakouris, giudice; Sir Gordon Slynn, giudice;

Terza fila da sinistra a destra:

sig. Jean-Guy Giraud, cancelliere; sig. Paul Kapteyn, giudice; sig. Giuseppe Tesauro, avvocato generale; sig. Walter Van Gerven, avvocato generale; sig. Manfred Zuleeg, giudice; sig. Fernand Grévisse, giudice; sig. Jean Mischo, avvocato generale

I — Ordine protocollare della Corte di giustizia

1. Ordine protocollare fino al 6 ottobre 1991

Sig. Ole DUE, presidente

Sig. Federico MANCINI, presidente della sesta sezione

Sig. Thomas Francis O'HIGGINS, presidente della seconda sezione

Sig. José Carlos MOITINHO DE ALMEIDA, presidente della terza e quinta sezione

Sig. Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS, presidente della prima sezione

Sig. Manuel DíEZ DE VELASCO, presidente della quarta sezione

Sig. Francis JACOBS, primo avvocato generale

Sir GORDON SLYNN, giudice

Sig. Constantinos KAKOURIS, giudice

Sig. Carl Otto LENZ, avvocato generale

Sig. Marco DARMON, avvocato generale

Sig. René JOLIET, giudice

Sig. Fernand SCHOCKWEILER, giudice

Sig. Jean MISCHO, avvocato generale

Sig. Fernand GRÉVISSE, giudice

Sig. Manfred ZULEEG, giudice

Sig. Walter VAN GERVEN, avvocato generale

Sig. Giuseppe TESAURO, avvocato generale

Sig. Paul KAPTEYN, giudice

Sig. Jean-Guy GIRAUD, cancelliere

2. Ordine protocollare a decorrere dal 7 ottobre 1991

Sig. Ole DUE, presidente
Sir GORDON SLYNN, presidente della prima sezione
Sig. René JOLIET, presidente della quinta sezione
Sig. Fernand SCHOCKWEILER, presidente della seconda e sesta sezione
Sig. Fernand GRÉVISSE, presidente della terza sezione
Sig. Giuseppe TESAURO, primo avvocato generale
Sig. Paul KAPTEYN, presidente della quarta sezione
Sig. Federico MANCINI, giudice
Sig. Constantinos KAKOURIS, giudice
Sig. Carl Otto LENZ, avvocato generale
Sig. Marco DARMON, avvocato generale
Sig. José Carlos MOITINHO DE ALMEIDA, giudice
Sig. Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS, giudice
Sig. Manuel DÍEZ DE VELASCO, giudice
Sig. Manfred ZULEEG, giudice
Sig. Walter VAN GERVEN, avvocato generale
Sig. Francis JACOBS, avvocato generale
Sig. Claus GULMANN, avvocato generale
Sig. John MURRAY, giudice


Sig. Jean-Guy GIRAUD, cancelliere

II — I membri della Corte di giustizia (in ordine protocollare a decorrere dal 7 ottobre 1991)



Ole Due

nato il 10.2.1931; direttore presso il ministero della Giustizia, consigliere ad interim presso la Corte d'appello; membro della delegazione danese alla Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato; giudice alla Corte di giustizia dal 17.10.1979, presidente delle Corte di giustizia dal 17.10.1988




The Hon. Sir Gordon Slynn

nato nel 1930; barrister; Master of the Bench, poi Treasurer, Gray's Inn; Queen's Counsel; Junior Counsel presso il ministero del Lavoro; Junior e Leading Counsel presso il Treasury; Recorder; giudice presso la High Court (Queen's Bench Division); presidente dell'Employment Appeal Tribunal; Visiting professor presso le Università di Durham, Cornell (USA), Mercer (USA), King's College di Londra; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 26.2.1981; giudice dal 7.10.1988



René Joliet

nato il 17.1.1938; professore ordinario (1974-1984) e professore aggiunto (dal 1984), facoltà di giurisprudenza, università di Liegi (cattedra di diritto delle Comunità europee); titolare della cattedra belga presso il King's College di Londra (1977); libero docente: università di Nancy (1971-1978), Europa Instituut dell'università di Amsterdam (1976-1985), università cattolica di Louvain-la-Neuve (1980-1982) e Northwestern University di Chicago (1974-1983); incarico di docenza di diritto europeo della concorrenza presso il College d'Europe a Bruges (1979-1984); giudice alla Corte di giustizia dal 10.4.1984.



Fernand Schockweiler

nato il 15.6.1935; ministero delle Giustizia; primo attaché del governo; consigliere del governo; primo consigliere del governo; delegato del governo presso il comitato del contenzioso del Consiglio di Stato; giudice alla Corte di giustizia dal 7.10.1985



Fernand Grévisse

nato il 28.7.1924; uditore poi maître de réquetes presso il Consiglio di Stato francese; direttore presso il ministero della giustizia; direttore generale delle Acque e delle Foreste; direttore generale del segretariato generale del governo; consigliere al Consiglio di Stato; presidente della 1^a sottosezione della sezione del contenzioso; professore presso l'Institut d'études politiques; presidente della sezione dei Lavori pubblici del Consiglio di Stato; giudice alla Corte di giustizia nel 1981-1982 e dal 7.10.1988



Giuseppe Tesaro

nato il 15.11.1942; professore titolare della cattedra di diritto internazionale (Messina, Napoli, Roma); direttore dell'Istituto di diritto internazionale della facoltà di scienze economiche dell'università di Roma; direttore della Scuola di specializzazione sulle Comunità europee dell'università di Roma; avvocato patrocinante in Cassazione; membro del consiglio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7.10.1988



Paul J. G. Kapteyn

nato il 31.1.1928; funzionario presso il ministero degli Affari esteri; professore di diritto delle organizzazioni internazionali (Utrecht, Leiden); membro del Raad van State; presidente della sezione giudiziaria del Raad van State; membro dell'Accademia reale delle scienze; membro del consiglio di amministrazione dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aia; giudice alla Corte di giustizia dal 1^o.4.1990




Federico Mancini

nato il 23.12.1927; professore titolare della cattedra di diritto del lavoro (Urbino, Bologna, Roma), di diritto privato comparato (Bologna); membro del Consiglio superiore della magistratura, (1976-1981); avvocato generale alla Corte di giustizia (1982-1988), giudice dal 7.10.1988



Constantinos Kakouris

nato nel 1919; avvocato (Atene); uditore e poi giudice a latere presso il Consiglio di Stato; consigliere del Consiglio di Stato; presidente della giurisdizione disciplinare dei magistrati dei tribunali e Corti superiori; membro della Corte suprema speciale; ispettore generale dei tribunali amministrativi; membro del Consiglio superiore della magistratura; presidente del consiglio superiore del ministero degli Affari esteri; giudice alla Corte di giustizia dal 14.3.1983



Carl Otto Lenz

nato il 5.6.1930; avvocato; notaio; segretario generale del gruppo cristiano-democratico (Bundestag); membro della commissione di conciliazione, della commissione per la nomina dei giudici della Corte costituzionale e della commissione degli Affari esteri; presidente della commissione per gli Affari europei del Bundestag; 1990: professore onorario di diritto europeo presso l'università de la Sarre; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 12.1.1984



Marco Darmon

nato il 26.1.1930; magistrato presso il ministero della Giustizia; incarico di docenza alla facoltà di giurisprudenza (Parigi I), direttore aggiunto presso il gabinetto del guardasigilli; presidente di sezione presso la Corte d'appello di Parigi; direttore degli affari civili e del Sigillo di Stato; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 13.2.1984



José Carlos de Carvalho Moitinho de Almeida

nato il 17.3.1936; pubblico ministero presso la Corte d'appello di Lisbona; capo del gabinetto del ministro della Giustizia, membro aggiunto del Procuratore generale della Repubblica; direttore del gabinetto di diritto comunitario (Lisbona); giudice alla Corte di giustizia dal 31.1.1986



Gil Carlos Rodríguez Iglesias

nato il 26.5.1946; assistente, poi professore (università di Oviedo, di Friburgo nel Breisgau, autonoma di Madrid, Complutense di Madrid e Granada); titolare della cattedra di diritto internazionale pubblico (Granada); giudice alla Corte di giustizia dal 31.1.1986



Manuel Díez de Velasco Vallejo

nato il 22.5.1926; ex professore titolare della cattedra di diritto internazionale pubblico e privato delle università di: Granada, Barcellona e autonoma di Madrid; professore titolare della 1^a cattedra di diritto internazionale pubblico dell'università Complutense di Madrid; giudice presso la Corte costituzionale; membro dell'Istituto di diritto internazionale; ex consigliere elettivo presso il Consiglio di Stato; membro della Real Academia de Jurisprudencia (Madrid); giudice alla Corte di giustizia dal 7.10.1988



Manfred Zuleeg

nato il 21.3.1935; assistente ricercatore presso l'Istituto di studi di diritto europeo (Colonia); professore titolare di diritto pubblico, di diritto internazionale pubblico e di diritto europeo presso le università di Bonn e Francoforte; giudice della Corte di giustizia dal 7.10.1988




Walter Van Gerven

nato l'11.5.1935; professore presso la Katholieke Universiteit di Lovanio (KUL), presso l'università di Chicago e presso la Universiteit van Amsterdam (UvA); vicerettore e membro del consiglio accademico e del Pouvoir organisateur della KUL; avvocato (Dendermonde, Lovanio, Bruxelles); presidente della commission bancaire; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7.10.1988




Francis Jacobs, QC

nato l'8.6.1939; barrister; funzionario presso il segretariato della Commissione europea dei diritti dell'uomo, referendario presso l'avvocato generale J. P. Warner; professore di diritto europeo (King's College, Londra); autore di varie opere sul diritto comunitario; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7.10.1988



Claus Christian Gulmann

nato nel 1942; funzionario presso il ministero della Giustizia; referendario presso il giudice Max Sørensen; professore di diritto internazionale pubblico e preside della facoltà di giurisprudenza all'università di Copenhagen; avvocato; presidente e membro dei collegi arbitrali; membro della giurisdizione d'appello amministrativa; avvocato generale presso la Corte di giustizia dal 7.10.1991



John Loyola Murray

nato nel 1943; presidente dell'Union of Students in Ireland; barrister, successivamente Senior Counsel ammesso al patrocinio dinanzi all'Inner Bar della Supreme Court; Attorney-General; ex membro del Consiglio di Stato; ex membro del Bar Council of Ireland; Benchers (preside) della Honorable Society of King's Inns; giudice presso la Corte di giustizia dal 7.10.1991



Jean-Guy Giraud

nato il 12.4.1944; amministratore presso il segretariato generale del Parlamento europeo; amministratore principale presso il segretariato della commissione per i bilanci; capo divisione del segretariato della commissione per gli affari istituzionali e della commissione per i bilanci; consigliere, successivamente direttore presso due presidenti del Parlamento europeo (questioni istituzionali, giuridiche e finanziarie); direttore ad interim presso la direzione generale delle commissioni; cancelliere della Corte di giustizia dal 10.2.1988

III — Composizione delle sezioni

1. Composizione delle sezioni fino al 6 ottobre 1991

Prima sezione

Sig. RODRÍGUEZ IGLESIAS, presidente di sezione
Sir GORDON SLYNN e sig. JOLIET, giudici

Seconda sezione

Sig. O'HIGGINS, presidente di sezione
Sig. MANCINI e sig. SCHOCKWEILER, giudici

Terza sezione

Sig. MOITINHO DE ALMEIDA, presidente di sezione
Sig. GRÉVISSE e sig. ZULEEG, giudici

Quarta sezione

Sig. DÍEZ DE VELASCO, presidente di sezione
Sig. KAKOURIS e sig. KAPTEYN, giudici

Quinta sezione

Sig. MOITINHO DE ALMEIDA, presidente di sezione
Sig. RODRÍGUEZ IGLESIAS, Sir GORDON SLYNN, sig. JOLIET,
sig. GRÉVISSE e sig. ZULEEG, giudici

Sesta sezione

Sig. MANCINI, presidente di sezione
Sig. O'HIGGINS, sig. DÍEZ DE VELASCO, sig. KAKOURIS,
sig. SCHOCKWEILER e sig. KAPTEYN, giudici

2. Composizione delle sezioni a decorrere dal 7 ottobre 1991

Prima sezione

Sir GORDON SLYNN, presidente di sezione
Sig. JOLIET e sig. RODRÍGUEZ IGLESIAS, giudici

Seconda sezione

Sig. SCHOCKWEILER, presidente di sezione
Sig. MANCINI e sig. MURRAY, giudici

Terza sezione

Sig. GRÉVISSE, presidente di sezione
Sig. MOITINHO DE ALMEIDA e sig. ZULEEG, giudici

Quarta sezione

Sig. KAPTEYN, presidente di sezione

Sig. KAKOURIS e sig. M. DÍEZ DE VELASCO, giudici

Quinta sezione

Sig. JOLIET, presidente di sezione

Sir GORDON SLYNN, sig. GRÉVISSE, sig. MOITINHO DE ALMEIDA,

sig. RODRÍGUEZ IGLESIAS e sig. ZULEEG, giudici

Sesta sezione

Sig. SCHOCKWEILER, presidente di sezione

Sig. KAPTEYN, sig. MANCINI, sig. KAKOURIS,

sig. DÍEZ DE VELASCO e sig. MURRAY, giudici

IV — Mutamenti nella composizione della Corte nel 1991 ⁽¹⁾

Rispetto al 1990 (cfr. Compendio dell'attività della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nel 1990) la composizione della Corte ha subito leggere modifiche.

Il sig. John Murray ha assunto le funzioni di giudice il 7 ottobre 1991, sostituendo il giudice T. F. O'Higgins.

Il sig. Claus Gulmann ha assunto le funzioni di avvocato generale il 7 ottobre 1991, sostituendo l'avvocato generale Jean Mischo.

All'udienza solenne della Corte di giustizia tenutasi il 7 ottobre 1991 in occasione dell'insediamento del sig. Murray e del sig. Gulmann, il presidente Ole Due è stato rieletto presidente della Corte nella nuova composizione per un periodo di tre anni.

(1) Per maggiori dettagli, si rinvia alla rubrica «Udienze solenni», pag. 73.

C — L'Amministrazione della Corte

a cura del sig. Thomas Cranfield, cancelliere aggiunto

La Corte, che costituisce una delle 4 istituzioni delle Comunità ai sensi dell'art. 4 del trattato CEE, dispone, in quanto tale, di un'amministrazione e di un bilancio specifici gestiti in modo autonomo nell'ambito della disciplina fissata per tutte le istituzioni dal legislatore (statuto dei dipendenti, regolamento finanziario) o dagli uffici finanziari (bilancio annuale che fissa il personale in carico e gli stanziamenti autorizzati) delle Comunità.

Il personale in carico

Il personale al servizio della Corte al 31 dicembre 1991 era di 738 tra dipendenti di ruolo e agenti, di cui 377 donne (51,08 %) e 361 uomini (48,91 %), così suddiviso per servizio :

(numero dei posti)

— gabinetti dei membri della Corte e del Tribunale	162
— cancelleria	43
— biblioteca, ricerca e documentazione	62
— traduzione	233
— interpretariato	35
— informazione	14
— amministrazione	189

40 di tali posti (pari al 5,4 %) sono destinati al Tribunale di primo grado ⁽¹⁾.

Da tali cifre si evince chiaramente quale sia l'onerosità per il personale dei compiti di natura linguistica insiti nell'attività della Corte, atteso che oltre un terzo del personale svolge funzioni linguistiche, di traduzione o di interpretariato. Va parimenti rilevato che l'assistenza diretta dei membri dell'istituzione per la preparazione dell'attività giurisdizionale impegna il 22 % del personale complessivo.

⁽¹⁾ Cfr. il capitolo sul Tribunale di primo grado, da pag. 39 a pag. 57.

Il personale è così ripartito per nazionalità :

— tedesca	80, pari al	10,8 %
— belga	88, pari all'	11,9 %
— inglese	62, pari all'	8,4 %
— danese	42, pari al	5,6 %
— spagnola	56, pari al	7,5 %
— francese	125, pari al	16,9 %
— greca	44, pari al	5,9 %
— irlandese	15, pari al	2,0 %
— italiana	87, pari all'	11,7 %
— lussemburghese	50, pari al	6,7 %
— olandese	37, pari al	5,0 %
— portoghese	50, pari al	6,7 %
— altre	2, pari allo	0,2 %

La maggior parte del personale dell'istituzione gode dello status di dipendente a tempo indeterminato delle Comunità. Gli agenti temporanei sono tuttavia numerosi: il loro numero ammonta a 73, vale a dire a quasi il 10 % del personale in attività presso l'istituzione. Tale cifra trova la sua spiegazione nella specifica situazione di una parte del personale addetto ai gabinetti dei membri, in particolare dei referendari.

Tra i dipendenti in servizio presso la Corte si rileva una forte incidenza della categoria A (120, pari al 16 % del totale), accompagnata, però, da un numero relativamente basso di gradi superiori (5 A2, e 19 A3, esclusi i referendari).

Nel corso del 1991 si è proceduto a 107 nuove assunzioni di dipendenti di ruolo e di agenti temporanei; 67 sono state le dimissioni. Le esigenze di assunzione hanno reso necessaria l'organizzazione di 9 concorsi esterni svoltisi in 12 città di 9 Stati membri con un totale di 3 782 candidati.

Nel 1991 la Corte ha compiuto notevoli sforzi sul piano della formazione professionale, stanziando a tal fine fondi per 437 000 ecu. Si sono complessivamente svolte 5 313 giornate di formazione con 933 partecipanti, il che equivale a 7,5 giorni di formazione per dipendente per anno, così ripartite:

- corsi di lingua: 3 757 giorni con 440 partecipanti;
- corsi di informatica: 1 140 giorni con 346 partecipanti;
- corsi di vario genere (diritto, contabilità, informazione per i neo-assunti, preparazione alla pensione): 325 giorni con 106 partecipanti;
- conferenze, colloqui, seminari, esami: 91 giorni con 41 partecipanti.

Divisione interna

Le attività in seno alla divisione interna si sono particolarmente concentrate sui due seguenti settori.

Politica immobiliare

Nel corso del 1991 sono proseguiti i lavori di realizzazione dei progetti immobiliari della Corte e l'Annexe B (seconda estensione del Palazzo della Corte) potrà essere agibile verso la fine del primo semestre del 1992.

Nell'ultimo trimestre del 1991 sono stati avviati lavori di allestimento per la costruzione dell'Annexe C (terza estensione del Palazzo della Corte), costruzione di cui, allo stato delle previsioni attuali, si prevede l'ultimazione verso la fine del 1993.

Una volta ultimati tali lavori potrà procedersi al trasloco nella nuova costruzione dei gabinetti e dei servizi attualmente ubicati nel Palazzo della Corte, in modo da consentire l'effettuazione dei lavori di risistemazione di quest'ultimo.

La Raccolta della giurisprudenza

Negli ultimi due anni, il ritmo di produzione della Raccolta di giurisprudenza è sensibilmente aumentato.

È stata inoltre completata tutta la produzione delle Raccolte relative agli anni 1987, 1988 e 1989.

Fondi complementari e un trasferimento di stanziamenti che sono andati ad aggiungersi agli stanziamenti iniziali previsti per l'esercizio 1991 hanno consentito la pubblicazione di 153 fascicoli per un totale di 74 589 pagine di cui 36 328 relative a fascicoli della Raccolta in arretrato di pubblicazione.

Con gli stessi stanziamenti si è potuto pubblicare inoltre le Tavole delle Raccolte 1985, 1986 e 1987.

Per quanto riguarda il futuro verranno effettuati sforzi supplementari ai fini di una maggiore rapidità e regolarità di pubblicazione dei fascicoli, in modo da fornire una più tempestiva informazione in ordine alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado.

La divisione di informatica

Il compito affidato per il 1991 alla divisione di informatica recentemente costituita (il 13 giugno 1990) consisteva nell'attuazione su larga scala di soluzioni di organizzazione del lavoro di ufficio già sperimentate nell'ambito di un progetto pilota approvato dalla Corte alla fine del 1990.

Tali soluzioni si basano sull'impiego massiccio di PC muniti di programmi di trattamento testi multilingue (Word Perfect) che consentono l'accesso a tutte le banche dati interne ed esterne all'istituzione in particolare a quelle che consentono

la supervisione dell'iter di determinati procedimenti (procedimenti giudiziari, di traduzione, di pubblicazione) ed a quelle attinenti alla giurisprudenza, sia comunitaria che nazionale.


Parallelamente, la messa in opera di tali banche dati ha consentito lo sviluppo di applicazioni informatiche dirette all'autorizzazione di funzioni ripetitive e a snellire le procedura di pubblicazione delle edizioni curate dalla Corte (Raccolta, Repertorio, GU ed altri notiziari).

L'informatica in cifre


	Inizio 1991	Fine 1991	Previsioni 1992
Informatici interni	9	12	16
Informatici esterni	5	4	4
Parco PC installati	216	436	550
Personale dell'istituzione, dipendenti di ruolo + esterni	750	800	850

Organigramma abbreviato

Corte



Tribunale di primo grado



(1) Ai sensi della nuova formulazione dell'art. 45 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia i funzionari ed altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento.

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee

A — Resoconto dell'anno giudiziario 1991

I — Evoluzione del contenzioso e giurisprudenza del Tribunale

Nel corso del 1991 il Tribunale ha definito 67 cause di cui 43 per mezzo di sentenza e 24 mediante ordinanza. Di tali 67 cause, 48 riguardavano controversie tra le istituzioni comunitarie e i loro dipendenti, 17 l'attuazione delle norme di concorrenza relative alle imprese e 2 erano costituite da ricorsi proposti contro la Commissione ai sensi del trattato CECA. Il presidente del Tribunale o i presidenti delle sezioni sono stati inoltre chiamati a pronunciarsi su 10 istanze di provvedimenti urgenti.

Quanto alle cause proposte dinanzi al Tribunale, 93 sono state le cause nuove il che rappresenta un aumento pari a circa il 70 % rispetto all'anno precedente.

È importante sottolineare che la percentuale delle decisioni del Tribunale avverso le quali è stato proposto ricorso non ha superato il 22 % delle decisioni impugnabili e che delle 9 impugnazioni sulle quali la Corte di giustizia si è pronunciata nel 1991, solamente 1 è stata accolta, 6 sono state respinte e le altre 2 sono state cancellate dal ruolo.

Nell'ambito delle controversie in materia di concorrenza devono essere menzionate le cause riguardanti il mercato del polipropilene, cause di particolare complessità. Si tratta di una serie di ricorsi presentati da 14 produttori di polipropilene diretti all'annullamento di una decisione della Commissione con cui detta istituzione aveva dichiarato che la loro partecipazione ad un accordo e ad una pratica concertata era contraria all'art. 85, n. 1, del trattato CEE, con cui era stato inoltre loro ordinato di mettere fine all'infrazione accertata e con cui infine erano state loro inflitte sanzioni tra i 750 000 e gli undici milioni di ecu.

7 dei detti ricorsi sono stati decisi dal Tribunale nel corso del 1991. Per quanto attiene alla qualificazione giuridica del comportamento dei ricorrenti, questi contestavano alla Commissione di non aver definito in termini chiari la fattispecie di «accordo» o di «pratica concordata» costitutiva dell'infrazione.

Il Tribunale ha rilevato, in proposito, che le varie pratiche concordate messe in atto e i vari accordi conclusi si collocavano, in considerazione dell'identità del loro oggetto, in sistemi facenti parte di iniziative miranti ad un unico scopo economico, vale a dire quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Secondo il Tribunale, sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un'unica finalità, ravvisandovi più

infrazioni distinte. Il Tribunale ha ritenuto che tali sistemi costituissero un'infrazione unica, composta al tempo stesso da elementi costitutivi della fattispecie di «accordo» e da elementi riconducibili invece alla fattispecie di «pratica concordata». Infatti, trattandosi di un'infrazione complessa, la duplice qualificazione attribuita dalla Commissione deve essere intesa non come una qualificazione che richieda simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata, ma nel senso che essa designa un complesso di elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati accordi ed altre pratiche concordate ai sensi dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE, che non prevede qualificazioni specifiche per tale fattispecie di infrazione complessa.

In una delle dette sentenze, e precisamente nella sentenza 17 dicembre 1991 *Enichem Anic* (causa T-6/89), il Tribunale ha dovuto anche pronunciarsi sul problema della imputabilità di un'infrazione ad un'impresa nel caso in cui, tra il momento in cui l'infrazione viene commessa e il momento in cui l'impresa deve risponderne, il soggetto responsabile della gestione dell'impresa stessa abbia cessato di esistere giuridicamente. A tal riguardo il Tribunale ha ritenuto che occorra dapprima individuare l'insieme degli elementi materiali ed umani che hanno concorso alla perpetrazione dell'infrazione e poi identificare la persona che è divenuta responsabile della gestione del detto insieme, allo scopo di evitare che, a seguito della scomparsa della persona responsabile della gestione al momento in cui l'infrazione è stata commessa, l'impresa possa non rispondere di quest'ultima.

In un'altra sentenza di pari data, *Hercules Chemicals* (causa T-7/89), il Tribunale ha sottolineato che la procedura di consultazione dei documenti relativi a controversie in materia di concorrenza fissata dalla Commissione nella dodicesima relazione sulla politica di concorrenza va oltre le esigenze fissate dalla Corte in tale settore. La Commissione è quindi tenuta a consentire alle imprese coinvolte in un procedimento ai sensi dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE, l'accesso a tutti i documenti a carico e a discarico dell'impresa stessa che essa abbia raccolto nel corso dell'inchiesta, salvo l'obbligo del segreto in ordine a procedimenti riguardanti altre imprese, ed esclusi i documenti interni della Commissione e altre informazioni confidenziali.

Se le cause «polipropilene», sopra menzionate, riguardano l'applicazione dell'art. 85 del trattato CEE, le cause *RTE*, *BBC* e *ITP* (cause T-69/89, T-70/89 e T-76/89), decise dal Tribunale con sentenze 10 luglio 1991, vertono sull'applicazione di un'altra norma fondamentale in materia di concorrenza fissata dal trattato, precisamente l'art. 86, e vieta lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo, qualora ciò possa risultare pregiudizievole al commercio fra Stati membri.

In tali sentenze il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti dalle imprese ricorrenti avverso una decisione della Commissione in cui si dichiarava che le politiche e le pratiche poste in essere dai detti enti con riguardo alla pubblicazione dei loro

elenchi settimanali dei programmi televisivi e radiofonici che possono essere ricevuti in Irlanda e in Irlanda del Nord, costituiscono una violazione dell'art. 86 del trattato CEE, in quanto impediscono la pubblicazione e la vendita di guide settimanali di carattere generale in tale territorio.

Il Tribunale ha sottolineato, al riguardo, che, se è certo che l'esercizio del diritto esclusivo di riproduzione dell'opera tutelata, oggetto specifico del diritto d'autore, non prospetta in sé gli elementi di un abuso, quest'ultimo si profila, invece, allorché, alla luce delle peculiari circostanze di ogni caso concreto, risulti che le condizioni e le modalità di esercizio del diritto esclusivo di riproduzione perseguano in realtà scopi manifestamente contrari alle finalità dell'art. 86. In tale ipotesi, infatti, l'esercizio del diritto d'autore non risponde più alla funzione essenziale di tale diritto, consistente, ai sensi dell'art. 36, nell'assicurare la tutela del diritto morale d'autore e la remunerazione dello sforzo creativo, nel rispetto delle finalità perseguite, in particolare, dall'art. 86.

In un altro settore, quello dei ricorsi proposti dalle imprese contro la Commissione ai sensi del trattato CECA, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità. Il 14 luglio 1988 la Corte aveva annullato (causa 103/85) una decisione della Commissione nella parte in cui respingeva la richiesta di adeguamento delle quote di produzione e di consegne per il primo trimestre dell'anno 1985 di un'impresa siderurgica di diritto tedesco, nonché le decisioni individuali con cui venivano fissate le quote di consegna per la stessa impresa relative al primo ed al secondo trimestre dell'anno 1986 (cause 33, 44, 110, 226 e 285/86). Considerato che la Commissione non aveva adottato i provvedimenti di esecuzione delle due dette sentenze di annullamento emanate dalla Corte, l'impresa medesima ha proposto ricorso chiedendo un risarcimento a norma degli artt. 34 e 40 del trattato CECA.

Nella sentenza 27 giugno 1991, Peine-Salzgitter (causa T-120/89), il Tribunale ha dovuto pronunciarsi, fra l'altro, sull'argomento della ricorrente fondato sull'impossibilità di estendere la giurisprudenza della Corte in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità nell'ambito del trattato CEE ai ricorsi proposti sulla base del trattato CECA, in considerazione delle differenze strutturali esistenti fra i due detti trattati. Il Tribunale ha rilevato che, in considerazione della necessità, nell'ambito di un ordinamento giuridico unico, benché istituito da tre trattati diversi, di assicurare quanto più possibile l'uniforme applicazione del diritto comunitario in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità per atti normativi illegittimi nonché la coerenza del sistema di tutela giurisdizionale istituito dai vari trattati, sembra adeguato, a fronte della illegittimità di un atto normativo, interpretare la nozione di illecito tale da comportare la responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 34, primo comma, del trattato CECA alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa all'art. 215, secondo comma, del trattato CEE.

Per quanto attiene, infine, alle controversie fra le istituzioni comunitarie ed i propri dipendenti, il Tribunale si è espresso in ordine all'interpretazione da dare a

talune nozioni dello statuto del personale delle Comunità europee. Nella sentenza 7 febbraio 1991, Tagaras (cause riunite T-18/89 e T-24/89) il Tribunale ha pertanto specificato quali debbano essere i requisiti perché possa considerarsi valido un «atto recante nomina a dipendente». Nella sentenza 7 maggio 1991, Jongen (causa T-18/90), il Tribunale ha inoltre precisato la portata del principio della corrispondenza fra il grado e l'impiego, principio sancito dall'art. 7, n. 1, dello statuto. Nella sentenza 3 dicembre 1991, Boessen (cause riunite T-10/90 e T-31/90), il Tribunale ha dichiarato che il diritto all'indennità scolastica di cui all'art. 3 dell'allegato VII dello statuto relativo agli assegni familiari spettanti ai dipendenti sorge dal momento in cui il figlio a carico frequenti effettivamente e regolarmente un istituto scolastico primario, anche qualora la legge nazionale vigente nel luogo di residenza della persona che ne ha il legale affidamento non preveda un obbligo in tal senso. Nella sentenza 17 ottobre 1991, De Compte (causa T-26/89), il Tribunale ha proceduto, infine, ad un approfondito esame del regime disciplinare applicabile ai dipendenti della Comunità, regime di cui agli artt. 86-89 e all'allegato IX dello Statuto, dichiarando fra l'altro che, se è pur vero che non è previsto alcun termine di decadenza in ordine all'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente accusato di essere venuto meno ad uno dei propri obblighi sanciti dallo statuto, l'esigenza di sana amministrazione postula, una volta che il procedimento sia stato avviato, che gli organi disciplinari agiscano con diligenza in modo che ogni provvedimento correzionale intervenga entro un termine ragionevole rispetto all'atto precedente, ove il mancato rispetto di tale termine — che può essere valutato unicamente in ragione delle particolari circostanze della fattispecie — può determinare non solamente la responsabilità dell'istituzione, bensì può comportare anche la nullità dell'atto adottato al di fuori del termine predetto.

II — Il regolamento di procedura del Tribunale

Il Tribunale di primo grado ha approvato il 2 maggio 1991 il proprio regolamento di procedura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 30 maggio 1991 ed entrato in vigore il 1° luglio successivo. Sino a quel momento il Tribunale aveva applicato «mutatis mutandis» il regolamento di procedura della Corte, come previsto dal terzo comma dell'art. 11 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 istitutiva del Tribunale.

Sono occorsi più di un anno e mezzo di lavori intensi al fine di percorrere le varie tappe intercorse tra l'inizio delle discussioni in seno al comitato ad hoc creato nell'ottobre 1989 presso il Tribunale sino all'adozione da parte del Consiglio il 29 aprile 1991 del testo sottopostogli ai fini della relativa approvazione.

Quattro considerazioni hanno guidato l'elaborazione del regolamento di procedura del Tribunale: il mantenimento, nella misura del possibile, delle norme

applicabili dinanzi alla Corte; l'inclusione di nuove norme volte a tener conto della specificità del Tribunale; la necessità di conciliare le esigenze di economia della procedura e il rispetto del principio del contraddittorio e, infine, l'opportunità di prevedere norme che consentissero un migliore aggiornamento dei fascicoli.

È stata quindi introdotta una serie di disposizioni nuove o modificate rispetto al regolamento di procedura della Corte di giustizia al fine di tener conto delle considerazioni sopramenzionate.

Così, dal punto di vista dell'organizzazione, composizione e funzionamento delle sezioni, il Tribunale decide di regola in sezioni composte da tre giudici (per quel che attiene alle cause in materia di personale) o da cinque giudici (per quel che attiene a cause in materia di concorrenza e CECA), contrariamente al principio vigente presso la Corte, in quanto questa decide in linea di principio in seduta plenaria. Conseguentemente, il presidente del Tribunale assegna le cause alle sezioni e il presidente della sezione competente propone al presidente del Tribunale la designazione di un giudice relatore per ogni causa. Quanto ai criteri in base ai quali una causa può essere rinviata al plenum del Tribunale ovvero ad una sezione composta da un numero diverso di giudici, il regolamento del Tribunale non attribuisce più agli Stati membri ed alle istituzioni comunitarie la facoltà di chiedere il rinvio ad un collegio composto diversamente.

Com'è noto, non esiste presso il Tribunale un corpo di avvocati generali munito di statuto particolare. In proposito, il n. 3 dell'art. 2 della menzionata decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 prevede che i membri del Tribunale possano essere chiamati a svolgere le funzioni di avvocato generale. Il regolamento di procedura ha tenuto conto di tale disposizione stabilendo, in primo luogo, che il Tribunale, ove decida in seduta plenaria, sia sempre assistito da un avvocato generale designato dal presidente e che, quando la causa sia assegnata ad una sezione, esso possa essere ugualmente assistito da un avvocato generale ove ciò sia richiesto da difficoltà in diritto o dalla complessità in fatto della causa. La decisione di procedere alla designazione di un avvocato generale per una causa determinata è presa dal plenum del Tribunale su domanda della sezione cui la causa è rimessa. È il presidente che designa il membro del Tribunale che deve esercitare le funzioni di avvocato generale in tale causa. Infine, occorre ricordare che l'avvocato generale può presentare le proprie conclusioni non solo oralmente bensì anche per iscritto.

Al fine di poter far fronte al meglio all'obbligo del Tribunale di pronunciarsi su ricorsi che richiedono un esame approfondito di fattispecie complesse, il regolamento di procedura ha previsto, all'art. 49, la possibilità per il Tribunale di disporre, in qualsiasi fase del procedimento, qualsiasi «misura di organizzazione del procedimento». Tale nuova nozione, che si ispira all'evoluzione procedurale più recente verificatasi presso vari ordinamenti giuridici degli Stati membri, è definita all'art. 64 del regolamento ai sensi del quale le dette misure di organizzazione mirano a garantire, nelle migliori condizioni, la messa a punto delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti.

Il secondo paragrafo dell'art. 64 precisa la finalità di tali misure: esse hanno, in particolare, lo scopo di garantire il buon svolgimento delle fase scritta od orale e di facilitare la produzione delle prove, di determinare i punti sui quali le parti devono completare la loro argomentazione o che richiedono istruttoria, di precisare la portata delle conclusioni e dei motivi ed argomenti delle parti e chiarire i punti tra di esse controversi e di agevolare la composizione amichevole delle liti.

La stessa disposizione contiene un elenco non esaustivo delle misure di organizzazione della procedura che possono essere disposte dal Tribunale: esse possono consistere, fra l'altro, nell'interrogazione delle parti, nell'invitare le medesime a pronunciarsi per iscritto od oralmente su alcuni aspetti della controversia, nel chiedere informazioni o ragguagli alle parti o a terzi, nel chiedere la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa nonché nel convocare a riunioni gli agenti delle parti o le parti in persona.

Le misure di organizzazione del procedimento vengono disposte dal Tribunale di ufficio o su proposta di una parte, sentito l'avvocato generale. Il Tribunale, ove decida in seduta plenaria, può dare incarico alla sezione cui la causa sia stata inizialmente assegnata o al giudice relatore di disporre misure di organizzazione e le sezioni, dal canto loro, possono anch'esse incaricare il giudice relatore. L'avvocato generale partecipa alle misure di organizzazione del procedimento.

L'istituzione di un doppio grado di giurisdizione nell'ordinamento comunitario ha richiesto l'inclusione nel regolamento di procedura del Tribunale di talune norme particolari. Così, ad esempio, in materia di sospensione del procedimento, l'art. 77 del regolamento prevede tre ipotesi di sospensione: nei casi di cui all'art. 47, terzo comma, dello statuto CEE, quando la Corte ed il Tribunale siano investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale può sospendere il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte. Inoltre, quando dinanzi alla Corte sia proposta impugnazione contro una pronuncia del Tribunale che decida parzialmente la controversia del merito, che ponga termine a un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di competenza o di irricevibilità o che respinga un'istanza di intervento. E, infine, su richiesta congiunta delle parti, in particolare qualora queste prevedano la possibilità di addivenire ad una composizione amichevole della controversia. Ai detti tre casi di sospensione del procedimento occorre ancora aggiungere una quarta ipotesi: il Tribunale può disporre la sospensione del procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte in presenza di opposizione di terzo (art. 123), di domanda di revocazione (art. 128) o di domanda di interpretazione (art. 129). La decisione di sospensione del procedimento è adottata mediante ordinanza del Tribunale, sentite le parti e l'avvocato generale (art. 78). Durante il periodo di sospensione non scade alcun termine processuale, ad eccezione del termine d'intervento. A partire dalla data di ripresa, i termini processuali cominciano nuovamente a decorrere dall'inizio (art. 79).

Ai sensi dell'art. 47, terzo comma, dello statuto CEE della Corte di giustizia, quando la Corte ed il Tribunale siano investiti di cause che abbiano lo stesso

oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale può declinare la propria competenza, affinché la Corte di giustizia statuisca su tali ricorsi. Anche la Corte può decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa, in tal caso il procedimento continua dinanzi al Tribunale. In proposito, l'art. 80 del regolamento di procedura dispone che le decisioni di declinazione di competenza sono prese dal Tribunale con ordinanza notificata alle parti.

Lo stesso art. 47 dello statuto CEE dispone inoltre che, quando il Tribunale constati di essere incompetente a conoscere di un ricorso, che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte stessa; a tal riguardo, l'art. 112 del regolamento di procedura prevede che il rinvio è disposto, in caso di incompetenza manifesta, senza proseguire il procedimento e con ordinanza motivata. Occorre anche ricordare che, sempre ai sensi dell'art. 47 dello statuto CEE, ove la Corte constati che un determinato ricorso rientri nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza. Il regolamento di procedura del Tribunale prevede ancora una seconda ipotesi di rinvio di una causa dinanzi alla Corte: ai sensi dell'art. 114, qualora una parte chieda al Tribunale di statuire sull'irricevibilità, sull'incompetenza o su un incidente senza impegnare la discussione nel merito ed il Tribunale ritenga che tale domanda rientri nella competenza della Corte, esso può disporre il rinvio alla Corte medesima.

Occorreva inoltre disporre norme relative alla procedura da seguire dinanzi al Tribunale a seguito di una sentenza della Corte di annullamento di una decisione del Tribunale. Infatti, ai sensi dell'art. 54 del menzionato statuto CEE, ove l'impugnazione sia accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale, potendo essa statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo. In quest'ultima ipotesi, l'art. 117 del regolamento di procedura del Tribunale dispone che, quando la Corte annulli una sentenza o un'ordinanza del Tribunale e decida di rinviare la causa a quest'ultimo, il Tribunale è investito della causa con la sentenza di rinvio, vale a dire senza che le parti siano obbligate a presentare un nuovo ricorso.

Quanto all'assegnazione della causa a seguito di una sentenza di annullamento e di rinvio, spetta al Tribunale determinare il collegio competente, all'interno del medesimo, a conoscere nuovamente della causa. A tal riguardo, ai sensi dell'art. 118 del regolamento, quando la Corte annulla una sentenza o un'ordinanza di una sezione, il presidente del Tribunale può attribuire la causa a un'altra sezione composta dallo stesso numero di giudici. Invece, qualora la Corte annulli una sentenza o un'ordinanza pronunciata da un Tribunale in seduta plenaria, la causa è attribuita al Tribunale nella stessa composizione. L'ultimo paragrafo dell'art. 118 consente peraltro, per esigenze di equilibrio, l'applicazione dei meccanismi generali di trasmissione da una sezione al plenum o dal plenum ad una sezione.

Il paragrafo 1 dell'art. 119 del regolamento disciplina le modalità di svolgimento del procedimento nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia della sentenza di

rinvio, la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale si sia già conclusa. In tal caso, il ricorrente dispone di un termine di due mesi, a decorrere dalla notifica al medesimo della sentenza della Corte, per depositare una memoria contenente osservazioni scritte. Entro il mese successivo alla comunicazione di tale memoria al convenuto, anche questi può depositare una memoria contenente osservazioni scritte, senza che il termine assegnato al convenuto possa in nessun caso essere inferiore al termine di due mesi dalla notifica a lui fatta della sentenza della Corte. Tale regola si applica anche per quanto attiene le parti intervenienti, che dispongono di un mese a decorrere dalla comunicazione simultanea delle osservazioni del ricorrente e del convenuto.

Se, al contrario, al momento della pronuncia della sentenza di rinvio, la fase scritta del procedimento non si sia conclusa, il paragrafo 2 dell'art. 119 del regolamento dispone che la detta fase è ripresa nello stato in cui si trovava, in forza delle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale. Nondimeno, il paragrafo 3 del medesimo articolo consente al Tribunale, ove le circostanze lo giustificano, di autorizzare il deposito di memorie integrative contenenti osservazioni scritte.

La maggior parte delle altre disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado corrispondono, in linea generale, al regolamento di procedura della Corte di giustizia come modificato nel 1991 (cfr. pag. 17). Infatti, il Tribunale ha ritenuto preferibile che le norme applicabili al procedimento dinanzi ad esso non si discostassero oltre la misura del necessario da quelle vigenti dinanzi alla Corte. Peraltro, il regolamento di procedura, nel testo attuale, dovrebbe consentire di far fronte con minime modifiche al prevedibile ampliamento sostanziale delle competenze del Tribunale in un prossimo futuro.

III — L'ampliamento delle competenze del Tribunale

Il 17 ottobre 1991, il presidente della Corte di giustizia ha fatto pervenire al presidente del Consiglio delle Comunità europee un progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione del 24 ottobre 1988 (88/591/CECA, CEE, Euratom) istitutiva di un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, progetto volto a modificare l'art. 3 della decisione medesima e ad apportare gli adeguamenti necessari all'art. 4 della stessa nonché al protocollo sullo statuto CECA della Corte di giustizia, al fine di ampliare le competenze del Tribunale.

Infatti, ai sensi dell'art. 3, n. 3, della detta decisione 24 ottobre 1988, il Consiglio si era impegnato a riesaminare, dopo due anni di funzionamento del Tribunale ed in considerazione dell'esperienza acquisita, in particolare dell'evoluzione della giurisprudenza, la proposta della Corte di giustizia relativa all'attribuzione di talune competenze al Tribunale medesimo.

Conseguentemente, la Corte ha fatto richiesta al Consiglio per un ampliamento delle competenze del Tribunale affinché questo possa conoscere in prime cure, oltre alle controversie fra le Comunità ed i propri dipendenti:

- di tutte le azioni proposte da persone fisiche o giuridiche ai sensi degli artt. 33, secondo comma, 34 e 40, primo e secondo comma, del trattato CECA,
- di tutte le azioni proposte da persone fisiche o giuridiche ai sensi degli artt. 173, secondo comma, 175, terzo comma, e 178 del trattato CEE,
- di tutte le azioni proposte da persone fisiche o giuridiche ai sensi degli artt. 146, secondo comma, 148, terzo comma, e 151 del trattato CECA.

Un siffatto trasferimento di competenze al Tribunale esaurisce praticamente le possibilità risultanti dal tenore degli artt. 32 quinquies del trattato CECA, 168 A del trattato CEE e 140 A del trattato CECA.

La Corte ritiene che la ripartizione di competenze proposta sia quella che meglio risponde alle riflessioni che hanno condotto all'istituzione di un Tribunale di primo grado. L'istituzione di un doppio grado di giudizio è infatti diretta, conformemente a quanto enunciato nei «considerando» della decisione 24 ottobre 1988, da un lato, a migliorare la tutela giurisdizionale degli amministratori per i ricorsi che necessitino di un approfondito esame di situazioni complesse e, dall'altro, a preservare la qualità e l'efficienza del sindacato giurisdizionale nell'ordinamento giuridico comunitario consentendo alla Corte di giustizia di concentrare la propria attività sui compiti essenziali. La Corte sottolinea in proposito che, nella prassi, i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal tipo di ricorso o dalla materia su cui questo verta, implicano, nella grande maggioranza dei casi, una valutazione di fattispecie spesso complesse.

B — La composizione del Tribunale di primo grado



Prima fila da sinistra a destra:

Sig. Christos Yeraris, giudice; sig. David Edward, giudice; sig. Donal Barrington, giudice; sig. José Luís da Cruz Vilaça, presidente; sig. Antonio Saggio, giudice; sig. Heinrich Kirschner, giudice; sig. Romain Schintgen, giudice

Seconda fila da sinistra a destra:

Sig. Cornelis Briët, giudice; sig. Rafael García-Valdecasas y Fernández, giudice; sig. Bo Vesterdorf, giudice; sig. Jacques Biancarelli, giudice; sig. Koenraad Lenaerts, giudice; sig. Hans Jung, cancelliere.

I. Ordine protocollare del Tribunale di primo grado

1. Ordine protocollare fino al 31 agosto 1991

Sig. José Luís da CRUZ VILAÇA, presidente
Sig. Antonio SAGGIO, presidente della seconda sezione
Sig. Christos YERARIS, presidente della terza sezione
Sig. Romain SCHINTGEN, presidente della quarta sezione
Sig. Cornelis BRIËT, presidente della quinta sezione
Sig. Donal BARRINGTON, giudice
Sig. David EDWARD, giudice
Sig. Heinrich KIRSCHNER, giudice
Sig. Bo VESTERDORF, giudice
Sig. Rafael GARCÍA-VALDECASAS y FERNÁNDEZ, giudice
Sig. Jacques BIANCARELLI, giudice
Sig. Koenraad LENAERTS, giudice

Sig. Hans JUNG, cancelliere

2. Ordine protocollare a decorrere dal 1° settembre 1991

Sig. José Luís da CRUZ VILAÇA, presidente
Sig. David EDWARD, presidente della prima sezione
Sig. Bo VESTERDORF, presidente della terza sezione
Sig. Rafael GARCÍA-VALDECASAS y FERNÁNDEZ, presidente della quarta sezione
Sig. Koenraad LENAERTS, presidente della quinta sezione
Sig. Donal BARRINGTON, giudice
Sig. Antonio SAGGIO, giudice
Sig. Heinrich KIRSCHNER, giudice
Sig. Christos YERARIS, giudice
Sig. Romain SCHINTGEN, giudice
Sig. Cornelis BRIËT, giudice
Sig. Jacques BIANCARELLI, giudice
Sig. Hans JUNG, cancelliere

II. I membri del Tribunale di primo grado (secondo l'ordine protocollare) ⁽¹⁾



José Luís da Cruz Vilaça

nato il 20.9.1944; professore di diritto tributario (Coimbra), quindi di contenzioso comunitario (Lisbona); fondatore e direttore dell'Istituto di studi europei (Lisbona); cofondatore del Centro di studi europei (Coimbra), segretario di Stato (presso il ministero degli Interni, alla presidenza del Consiglio e dell'Integrazione europea); deputato del Parlamento portoghese; vicepresidente del gruppo dei cristiano-democratici; avvocato generale alla Corte di giustizia; presidente del Tribunale di primo grado.



David Alexander Ogilvy Edward

nato il 14.11.1934; avvocato (Scozia); Queen's Counsel (Scozia); segretario, successivamente tesoriere delle Faculty of Advocates; presidente del Consiglio consultivo degli ordini forensi delle CE; titolare di cattedra «Salvesen» di istituzioni europee e direttore dell'Europa Institute, università di Edimburgo; presidente del Medical Appeals Tribunal; presidente dello Scottish Council for Arbitration; consigliere speciale del House of Lords Select Committee on the European Communities.



Bo Vesterdorf

nato l'11.10.1945; giurista-linguista presso la Corte di giustizia; amministratore presso il ministero di Giustizia; uditore giudiziario; addetto giuridico presso la rappresentanza permanente della Danimarca presso le Comunità europee; giudice ad interim presso l'Østre Landsret; direttore dell'ufficio «diritto amministrativo» presso il ministero di Giustizia; docente universitario; membro del comitato direttivo per i diritti dell'uomo presso il Consiglio d'Europa (CDDH); successivamente membro del consiglio direttivo del CDDH



Rafael García-Valdecasas y Fernández

nato il 9.1.1946; Avvocato dello Stato (a Jaén e Granada); cancelliere presso il Tribunale economico amministrativo di Jaén, successivamente di Cordoba, iscritto all'Ordine degli avvocati (Jaén, Granada); capo del servizio del contenzioso comunitario presso il ministero degli Affari esteri; capo della delegazione spagnola nel gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio per la costituzione del Tribunale di primo grado

⁽¹⁾ Considerato che tutti i membri del Tribunale di primo grado sono stati nominati in ruolo il 1° settembre 1989, la data di nomina non è indicata nella presentazione dei singoli membri.



Koenraad Lenaerts

nato il 20.12.1954; professore presso la Katholieke Universiteit di Lovanio, «visiting professor» presso le università del Burundi, di Strasburgo e Harvard; professore presso il Collegio d'Europa a Bruges; referendario alla Corte di giustizia; avvocato del foro di Bruxelles; membro del consiglio delle relazioni internazionali della KUL



Donal Patrick Michael Barrington

nato il 28.2.1928; barrister; Senior Counsel; specializzato in diritto costituzionale e diritto commerciale; giudice presso la High Court; presidente del consiglio generale del foro d'Irlanda; membro del consiglio di amministrazione del King's Inns; presidente della commissione educativa del consiglio del King's Inns.



Antonio Saggio

nato nel 1934; pretore; giudice presso il tribunale di Napoli; consigliere alla Corte d'appello di Roma, poi alla Corte di cassazione; addetto all'ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia; presidente del comitato generale alla conferenza diplomatica per l'elaborazione della Convenzione di Lugano; referendario dell'avvocato generale italiano alla Corte di giustizia; professore presso la scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma.



Heinrich Kirschner

nato il 7.1.1938; magistrato nel Land Nordrhein-Westfalen; funzionario presso il ministero federale di Giustizia (ufficio per il diritto delle Comunità europee e dei diritti dell'uomo); collaboratore presso il gabinetto del commissario danese della Commissione, successivamente presso la DG III (mercato interno); direttore di una divisione penale presso il ministero federale di Giustizia; capo del gabinetto del ministero; ultimo incarico ricoperto: direttore (Ministerialdirigent) di una sottodivisione penale



Christos G. Yerasis

nato il 13.9.1938; membro a latere e successivamente giudice presso il Consiglio di Stato; membro della Corte speciale superiore; membro del tribunale dei marchi; consigliere dell'amministrazione in materia di applicazione del diritto comunitario, professore di diritto comunitario presso la scuola nazionale di pubblica amministrazione e all'Istituto per la formazione professionale continua



Romain Schintgen

nato il 22.3.1939; avvocato e procuratore legale; amministratore generale presso il ministero del Lavoro; presidente del Consiglio economico e sociale; amministratore della Société nationale de crédit et d'investissement e della Société européenne des satellites; membro governativo del Fondo sociale europeo, del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori e del consiglio di amministrazione della Fondazione europea sulle condizioni di vita e di lavoro



Cornelis Paulus Briët

nato il 23.2.1944; segretario di direzione presso l'ufficio di broker di assicurazione D. Hudig & Co., e successivamente della ditta Granaria BV; giudice presso il Tribunale circoscrizionale di Rotterdam; membro della Corte di giustizia delle Antille olandesi; giudice distrettuale a Rotterdam; vicepresidente del tribunale circoscrizionale di Rotterdam



Jacques Biancarelli

nato il 18.10.1948; ispettore del Tesoro; uditore, successivamente membro del Collegio presso il Consiglio di Stato; consigliere giuridico presso vari ministeri; docente presso varie scuole superiori e incaricato dello svolgimento di corsi in vari istituti ed università; referendario presso la Corte di giustizia; direttore degli uffici legali del Crédit Lyonnais; presidente dell'associazione europea per il diritto bancario e finanziario



Hans Jung

nato il 29.10.1944; assistente, successivamente assistente-professore presso la facoltà di giurisprudenza (Berlino); avvocato (Francoforte); giurista-linguista presso la Corte di giustizia; referendario del presidente della Corte di giustizia Kutscher, successivamente del giudice tedesco presso la Corte di giustizia; cancelliere aggiunto alla Corte di giustizia; cancelliere del Tribunale di primo grado

III — Composizione delle sezioni

1. Composizione delle sezioni per l'anno giudiziario 1990/1991

Prima sezione

Sig. da CRUZ VILAÇA, presidente di sezione

Sig.ri SCHINTGEN, EDWARD, KIRSCHNER, GARCÍA-VALDECASAS e LENAERTS, giudici

Seconda sezione

Sig. SAGGIO, presidente di sezione

Sig.ri YERARIS, BRIËT, BARRINGTON, VESTERDORF e BIANCARELLI, giudici

Terza sezione

Sig. YERARIS, presidente di sezione

Sig.ri SAGGIO, VESTERDORF e LENAERTS, giudici

Quarta sezione

Sig. SCHINTGEN, presidente di sezione

Sig.ri EDWARD e GARCÍA-VALDECASAS, giudici

Quinta sezione

Sig. BRIËT, presidente di sezione

Sig.ri BARRINGTON, KIRSCHNER e BIANCARELLI, giudici

2. Composizione delle sezioni per l'anno giudiziario 1991/1992

Prima sezione

Sig. EDWARD, presidente di sezione

Sig.ri VESTERDORF, GARCÍA-VALDECASAS, LENAERTS, KIRSCHNER e SCHINTGEN, giudici

Seconda sezione

Sig. CRUZ VILAÇA, presidente di sezione

Sig.ri BARRINGTON, SAGGIO, YERARIS, BRIËT e BIANCARELLI, giudici

Terza sezione

Sig. VESTERDORF, presidente di sezione

Sig.ri SAGGIO, YERARIS e BIANCARELLI, giudici

Quarta sezione

Sig. GARCÍA-VALDECASAS, presidente di sezione

Sig.ri EDWARD, SCHINTGEN e BRIËT, giudici

Quinta sezione

Sig. LENAERTS, presidente di sezione

Sig.ri BARRINGTON e KIRSCHNER, giudici

La vita dei due organi giurisdizionali

A — Incontri e visite

La Corte di giustizia delle Comunità europee è lungi dall'essere un'istituzione concentrata esclusivamente su sé stessa nel proprio campo di attività specialistico. Infatti, accanto alle proprie funzioni giurisdizionali, la Corte mantiene stretti contatti con i magistrati nazionali dei vari Stati membri, con le autorità governative nonché con gli ambienti giuridici e scientifici interessati alla sua attività. Naturalmente, i vari ordini forensi nazionali nonché la CCBE si recano spesso in visita alla Corte così come, di tanto in tanto, vari organi di altre istituzioni della Comunità al fine di discutere di questioni di interesse comune.

La Corte riceve anche numerose visite ufficiali. Così il sig. Václav Havel, presidente della Repubblica federale cecoslovacca, si è recato in visita alla Corte il 18 marzo 1991. I discorsi pronunciati in tale occasione sono riportati in allegato. Occorre anche ricordare la visita alla Corte, svoltasi il 10 aprile, del principe delle Asturie, principe ereditario al trono di Spagna.

Nell'ambito di tali visite ufficiali occorre sottolineare il crescente interesse da parte degli Stati terzi per l'organo giurisdizionale della Comunità. In tal senso, la Corte ha ricevuto la visita, il 16 maggio 1991, del cancelliere dell'Austria, sig. Franz Vranitzky. Parimenti, si sono recati in visita alla Corte numerose altre rappresentanze di paesi membri dell'EFTA.

Merita anche menzione l'interesse crescente dei paesi dell'Europa dell'est per la Corte. Oltre al presidente Havel, la Corte ha ricevuto la visita di vari altri rappresentanti della Cecoslovacchia nonché di rappresentanti dell'Unione Sovietica, dell'Ungheria e della Polonia.

Quanto all'istituzione stessa, tutti i membri della Corte e del Tribunale di primo grado si recano frequentemente nei propri rispettivi paesi ed altrove al fine di partecipare a numerosi congressi, conferenze e colloqui su vari temi attinenti al diritto comunitario ed alla sua applicazione. A tal riguardo, occorre sottolineare in particolare la partecipazione di taluni membri della Corte ad un forum che ha visto la partecipazione di membri della Corte di giustizia e di giudici della Corte suprema degli Stati Uniti svoltosi ad Edimburgo dal 25 al 28 agosto 1991.

Inoltre, vari membri della Corte e del Tribunale si sono recati a Quito in Ecuador su invito del «Tribunal de justicia del acuerdo de Cartagena». Le conferenze che hanno rappresentato il momento saliente di tale visita si sono svolte il 28 ed il 29 ottobre 1991.

Oltre a tali visite ufficiali, la Corte ha continuato a svolgere nel 1991 il proprio programma di visite di studi organizzate, principalmente, nell'interesse dei giudici

nazionali chiamati ad applicare il diritto comunitario ed a collaborare con la Corte di giustizia nell'ambito del procedimento pregiudiziale previsto dall'art. 177 del trattato CEE, degli avvocati patrocinanti nei vari paesi membri nonché degli studenti di giurisprudenza che saranno sempre più chiamati in futuro ad operare nell'ambito del diritto comunitario. In tale contesto, la Corte ha tenuto la propria tradizionale riunione dei magistrati delle giurisdizioni superiori degli Stati membri nei giorni 6 e 7 maggio 1991, mentre le giornate di studio destinate agli altri magistrati degli Stati membri si sono svolte il 14 e 16 ottobre 1991.

D'altro canto, il numero di avvocati, studenti di giurisprudenza nonché di gruppi non specialistici interessati all'incontro con la Corte nel processo di integrazione europeo non cessa di crescere. Il volume di tali visite ha raggiunto un livello tale che il servizio di informazione, che provvede all'accoglienza dei visitatori, si è visto costretto ad imporre una restrizione al numero delle persone e dei gruppi cui possa essere offerta giornalmente accoglienza, dando preferenza ai gruppi che manifestino un interesse professionale per l'attività della Corte. Una tavola riassuntiva di tali visite è riportata in allegato.

Infine, nella vita di ogni istituzione succede che, per una ragione o per l'altra, la sua composizione debba subire modifiche. Così i giudici T.F. O'Higgins, nominato nel gennaio 1985, e l'avvocato generale Jean Mischo, nominato nell'ottobre 1985, hanno lasciato la Corte. Al fine di celebrare il commiato dei detti due membri e per dare il benvenuto ai loro successori, l'avvocato generale Claus Christian Gulmann e il giudice John L. Murray, la Corte ha tenuto un'udienza solenne il 7 ottobre 1991. In tale occasione, il presidente della Corte Ole Due ha pronunciato un discorso di commiato per il sig. O'Higgins e per il sig. Mischo esprimendo parole di benvenuto per i sigg. Gulmann e Murray. I sigg. O'Higgins e Mischo hanno pronunciato anch'essi discorsi di congedo. I tre discorsi sono pubblicati in allegato.

I — Visita del presidente della Repubblica federale cecoslovacca Václav Havel, del 18 marzo 1991, presso la Corte di giustizia

Allocuzione di benvenuto pronunciata dal sig. Ole Due

Signor Presidente,

È un onore e un piacere augurarle il benvenuto presso la Corte di giustizia delle Comunità europee.

La salutiamo come simbolo di una nuova era nella storia europea, un'era di pace e di democrazia, ma, soprattutto, diamo il benvenuto alla persona di Václav Havel.

Accogliamo il drammaturgo, lo scrittore che ha trovato, nel teatro, uno «spazio di libertà» che gli consente di assumere la difesa dell'individuo di fronte ad un'autorità senza volto e senza cuore, pronta a cancellare qualsiasi individualità in nome dell'ideologia.

Auguriamo il benvenuto anche al portavoce della carta dei 77, il dissidente che ha assunto la difesa dei diritti dell'uomo e della coscienza umana contro un sistema autoritario e che ha pagato il prezzo della sua opposizione a tale sistema.

Diamo infine il benvenuto al presidente della Repubblica federale cecoslovacca, l'uomo di Stato che rappresenta una nuova autorità, basata su libere elezioni e sul rispetto dei diritti dell'uomo e dell'individuo. Ma non è necessario presentarla in questa sede: tutti già la conoscono.

Devo, invece, presentarle le istituzioni e gli organi comunitari qui rappresentati a Lussemburgo, in quanto la Corte di giustizia non è la sola qui sul plateau del Kirchberg, area che l'ospitalità del Granducato ha trasformato in un vero e proprio Centro europeo.

Il *Parlamento europeo* che, successivamente alle elezioni per suffragio diretto, costituisce il vero rappresentante del popolo delle Comunità, ha qui gli uffici del suo segretariato.

Qui a Lussemburgo si trovano inoltre vari servizi della *Commissione*, fra i quali occorre soprattutto menzionare l'*Ufficio delle pubblicazioni* incaricato della diffusione degli atti in cui si esprime lo sviluppo del diritto comunitario. In una Comunità di diritto, l'efficace diffusione delle informazioni in tale campo assume importanza essenziale.

La *Corte dei conti* ha sede qui sul plateau del Kirchberg. A tale istituzione compete di garantire la corretta gestione finanziaria delle Comunità, compito sempre più essenziale ove si consideri la rilevanza dei volumi finanziari sottoposti al suo esame.

Vicino della Corte è la *Banca europea per gli investimenti* che partecipa al finanziamento dei progetti nelle Comunità e nei paesi associati, progetti che, in ragione delle loro dimensioni, non possono essere facilmente finanziati con risorse nazionali.

Deve essere menzionata anche la presenza, sul plateau del Kirchberg, della *Scuola europea*, la più vecchia delle Comunità. I figli dei dipendenti delle Comunità hanno ricevuto e ricevono, in questa scuola, una formazione veramente europea. Occorre rallegrarsi del fatto che molti giovani europei avranno la possibilità di beneficiare di un'esperienza simile grazie ad azioni quali quelle realizzate nell'ambito dei progetti Erasmus e Tempus. È di estrema importanza insegnare ai giovani di tutta Europa a vivere e a lavorare insieme.

Ed è ora certamente il momento di passare alla presentazione dell'istituzione in cui ci troviamo, la *Corte di giustizia*. Il suo compito consiste nel garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati comunitari. La forma più originale in cui si esprimono i suoi poteri giurisdizionali è data dai *rinvii pregiudiziali* che consentono alla Corte, in collaborazione stretta con i giudici nazionali, di vegliare all'uniforme applicazione delle norme comunitarie in tutti gli Stati membri. La Corte è anche a disposizione delle altre istituzioni e degli Stati membri al fine di risolvere le controversie che dovessero tra questi insorgere nell'ambito del diritto comunitario. Inoltre, assieme al Tribunale di primo grado di nuova istituzione, la Corte consente ai privati di far valere i propri diritti nei confronti delle istituzioni.

Ho passato brevemente in rassegna le istituzioni e gli enti che formano il Centro europeo del Kirchberg e che lei, signor Presidente, ha voluto oggi onorare con la sua presenza. Tutti sono protesi ad un unico fine: la creazione di un'Europa unita. A fronte degli sviluppi verificatisi in questi ultimi anni nell'Europa centrale ed orientale, tale obiettivo sta assumendo una nuova ampiezza sino a comprendere tutto il nostro vecchio continente, per così tanto tempo martirizzato da guerre e discordia.

Signor Presidente, ho ora l'onore di invitarla a prendere la parola.

Allocuzione del presidente Václav Havel

Signor Presidente, Signore e Signori,

Sono molto felice di poter iniziare il mio viaggio nei paesi del Benelux e del trattato NATO proprio dal Lussemburgo. E ciò non è solamente a causa dei vincoli storici antichi e profondi che ci legano a questo paese, bensì anche poiché tutto il Lussemburgo ci ricorda che un piccolo paese, ancorché contornato da vicini ricchi e potenti, può trovare un posto d'onore nell'Europa di oggi.

Il successo della rivolta dei cechi e degli slovacchi contro il regime totalitario ha posto tutta la nostra società dinanzi ad un compito essenziale ed estremamente difficile, vale a dire la riedificazione del paese. Ci si chiede, di quale paese si tratterà. In primo luogo, di uno Stato di diritto che pone pienamente in risalto tutti i diritti dell'uomo e tutte le libertà civili in una società pluralista e democratica. Dovrà essere anche uno Stato federale capace di garantire alle nostre due nazioni nonché a tutte le minoranze ed etnie pari diritti in un sistema costituzionale efficace, provvisto di un'amministrazione decentralizzata. In breve, uno Stato ad economia di mercato moderno, in crescita, fondato sulla libertà di azione e di impresa di ogni individuo. E, in ultima analisi, desideriamo edificare uno Stato sovrano, rispettato dalla Comunità mondiale, uno Stato che troverà rapidamente il proprio nuovo posto nella Comunità europea dei paesi liberi e democratici.

Non è dunque a caso che, parallelamente alla definizione dei principi fondamentali della riforma economica, la legislazione cecoslovacca si sia concentrata sulla messa a punto di tali norme giuridiche e di tali istituzioni che, dopo 50 anni di ingiustizia ad opera dello Stato, gettano le basi di un sistema di diritto capace di far degnamente parte della cultura giuridica europea.

All'inizio di quest'anno, l'assemblea federale cecoslovacca ha approvato una legge costituzionale che introduce la Carte dei diritti e delle libertà fondamentali. Per la prima volta nella storia la nostra legislazione riconosce la prevalenza del diritto internazionale rispetto alla legge nazionale in materia di diritti dell'uomo.

Sarà la Corte costituzionale a divenire uno dei garanti del rispetto dei diritti e delle libertà dell'uomo e ciò per effetto di una recente decisione del Parlamento, Corte che presiederà al rispetto delle leggi nell'attività degli organi dello Stato e che dovrà divenire anche in qualche modo l'istanza suprema che consentirà ai cittadini di ricorrervi in caso di violazione dei diritti fondati sulla Carta medesima. Prevediamo anche l'istituzione della formula del referendum che, tra l'altro, darà ai cechi e agli slovacchi una possibilità costituzionale di scegliere liberamente, per la prima volta nella loro storia, per uno Stato federale comune.

L'adozione di nuove costituzioni — quella federale, quella ceca e quella slovacca — deve rappresentare il culmine di un processo legislativo complesso, che porti a compimento il mandato dell'assemblea federale.

Nei decenni precedenti non si è, fortunatamente, riusciti a cancellare completamente dallo spirito delle nostre nazioni ciò che il preambolo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo chiama «lo stesso modo di pensare» ed una comune eredità di tradizioni politiche, di ideali di libertà e di Stato di diritto. È questa la ragione per cui una delle parole d'ordine preferite che sono apparse sui muri delle città e dei piccoli comuni cecoslovacchi prima delle elezioni parlamentari esprimeva il desiderio di un ritorno nell'Europa. All'inizio dell'anno, tale ritorno inizia a diventare realtà. La Cecoslovacchia diviene il 25° membro del Consiglio d'Europa ed aderirà alla Convenzione europea. Ciò è per noi fonte di grande soddisfazione ma, al tempo stesso, costituisce anche un obbligo importante. Orbene, desideriamo aderire a più di 30 convenzioni concluse con altri Stati europei democratici.

Attribuiamo grande importanza ai nostri rapporti con le Comunità europee. Non nascondiamo che l'obiettivo che desideriamo raggiungere ancora nel corso di questo decennio consista nel divenire membro di pieno diritto di questa che è la più importante entità europea. Tale scelta politica cecoslovacca si fonda su un largo consenso e si esprime su tutto il territorio. Tuttavia, sappiamo bene che la nostra adesione alle Comunità europee non può realizzarsi solo per mezzo di negoziati, bensì mediante un lavoro quotidiano assiduo.

Il successo dell'integrazione europea si fonda non solo sugli ammirevoli risultati economici e sull'arte del compromesso politico, bensì anche sul livello tecnico e sulla professionalità dei dipendenti delle istituzioni che attuano e controllano la volontà comune dei paesi membri, ancorata nelle leggi europee.

Mi sia consentito di cogliere questa occasione per esprimere le mie felicitazioni di tutto cuore per i risultati sino ad oggi ottenuti. È mio desiderio esprimere anche i ringraziamenti a tutti coloro tra di voi che, nel corso dello scorso anno, hanno sostenuto i paesi dell'Europa centrale ed orientale. Siamo molto sensibili alla capacità delle Comunità europee e delle loro istituzioni a reagire rapidamente e con molta flessibilità alle mutazioni intervenute nell'area orientale del continente, alla loro capacità di essere di aiuto a queste giovani democrazie europee sotto forma di consiglio e di assistenza efficace nella ricerca di soluzioni di compiti estremamente difficili cui esse ora si trovano di fronte. Poco dopo la conclusione del trattato sul commercio, sulla cooperazione commerciale ed economica, sono stati avviati negoziati in merito all'associazione della Cecoslovacchia alle Comunità europee.

Il programma «PHARE» è stato esteso al fine di ricomprendere anche la Cecoslovacchia; le Comunità europee, in qualità di coordinatore, hanno svolto un ruolo essenziale nella predisposizione dei mezzi finanziari necessari a garantire l'equilibrio della bilancia dei pagamenti cecoslovacca. È con soddisfazione che abbiamo appreso in questi ultimi giorni che il Consiglio d'Europa ha deciso di concedere alla Repubblica federale cecoslovacca e ad altri paesi crediti a condizioni di favore concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Si tratta di un aiuto inestimabile in un momento in cui, per mezzo di misure radicali, stiamo

attuando programmi di riforme economiche cercando di minimizzare l'impatto sfavorevole derivante dalla situazione economica esterna. Tuttavia, a lungo termine, noi non intendiamo solamente beneficiare dell'assistenza prestata dai nostri amici. Con il vostro aiuto intendiamo sviluppare una vera cooperazione, vantaggiosa per entrambe le parti. Abbiamo, dal canto nostro, delle offerte da proporvi a condizione che la nostra cooperazione sia incentrata all'inizio soprattutto sulla formazione di specialisti capaci di comunicare rapidamente con voi su una lunghezza d'onda europea e su frequenze date da norme e da un livello di cooperazione attuale e futuro.

Sono fermamente convinto che la nuova generazione di giuristi, di economisti, di banchieri, di tecnici e scienziati cecoslovacchi saprà coprire i larghi spazi aperti dinanzi a noi dalla convenzione di associazione di cui è prevista la conclusione tra la Repubblica federale cecoslovacca e le Comunità europee. Desidero menzionare al riguardo due conferenze di ministri delle Comunità europee che dovranno svolgersi ancora nel corso di quest'anno nel nostro paese. Nello spirito del mio messaggio consegnato al presidente della Commissione Delors, una conferenza dei ministri dell'Ambiente sarà organizzata nel corso del mese di giugno in un castello situato nei pressi della città di Praga. Riteniamo che sia utile mettere a punto un programma europeo complesso ed un sistema di tutela dell'ambiente che vada dall'analisi comune degli indici ecologici sino all'adozione di misure in caso di gravi incidenti o di calamità naturali. Non vi è bisogno che io sottolinei l'attenzione del nostro paese, il cui ambiente è uno dei più deteriorati sul nostro continente, per lo svolgimento di tale conferenza.

In autunno avrà luogo un'altra conferenza a Praga, quella dei ministri europei del Trasporto. Situata nel cuore dell'Europa, la Cecoslovacchia saluta tutti gli sforzi diretti ad istituire una politica comune in materia di trasporto e all'unificazione delle infrastrutture europee in materia.

Nel periodo successivo all'associazione del nostro paese alle Comunità, intendiamo adeguare tutti i settori della vita, ivi compreso quello legislativo, alle condizioni esistenti nella Comunità al fine di divenire parte integrante dello spazio politico, economico, giuridico e culturale europeo. Intendiamo anche coordinare ed armonizzare progressivamente la politica estera cecoslovacca con quella dei paesi membri della Comunità.

L'approfondimento del dialogo politico con le Comunità europee è ancor più importante per il nostro paese in quanto la Cecoslovacchia, dopo il crollo delle vecchie strutture del trattato di Varsavia e del Comecon, si è ritrovata, in qualche modo, in un vuoto in materia di sicurezza. Per noi è quindi indispensabile ricercare nuove radici per il nostro Stato, ivi comprese le indispensabili garanzie di sicurezza. Seguiamo attentamente la discussione sulle relazioni tra la NATO, l'Unione dell'Europa occidentale e la futura Unione politica delle Comunità europee, in quanto poniamo la nostra visione di ingresso definitivo nelle Comunità non solo in un contesto economico bensì anche politico e di sicurezza.

Orbene, di concerto con gli altri Stati della CSCE, ci prodighiamo affinché il processo avviato ad Helsinki conservi il proprio dinamismo e che gli sforzi di

disarmo attuali consentano di giungere alla riduzione delle forze armate e degli armamenti in Europa ad un livello ragionevole. Il nostro obiettivo è chiaro, l'Europa, in quanto continente ove regni la pace e comunità di paesi democratici liberi da confronti ideologici e da vecchie ostilità, saprà efficacemente contribuire alla soluzione dei problemi globali e spinosi del giorno d'oggi.

Il crollo dei sistemi totalitari nei paesi dell'Europa centrale ed orientale ha offerto delle effettive possibilità per costruire un'esistenza profondamente umana felicemente collocata in un contesto di pace, amicizia e prosperità. Tuttavia, la strada sulla quale ci siamo incamminati non è facile.

Alla fine della seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti, mediante il piano Marshall, hanno aiutato il processo di stabilizzazione delle democrazie dell'Europa occidentale, dando vigore alle loro economie. L'occidente e le Comunità europee in particolare si trovano oggi di fronte alla stessa sfida storica. In mancanza di una vostra efficace assistenza, le nuove democrazie dell'Europa centrale ed orientale si vedranno esposte alla minaccia di tracolli economici, e le loro riforme rischieranno di fallire con il rischio che riappaiano i vecchi demoni del nazionalismo e della xenofobia.

Un siffatto sviluppo non risponderebbe all'interesse di nessuno, ragion per cui dobbiamo tutti adoperarci per fare il necessario al fine di evitare tale pericolo.

Vi ringrazio della vostra attenzione.

II — Elenco delle visite ufficiali alla Corte nel 1991

14 gennaio	visita del sig. Ivrakis, ambasciatore della Grecia
25 gennaio	visita del sig. Lukas, ambasciatore della Cecoslovacchia
31 gennaio	visita del sig. Kenneth B. Davis, ambasciatore degli Stati Uniti
13 febbraio	visita del sig. Pavel Rychetsky, vice primo ministro del governo cecoslovacco
19 febbraio	visita di una delegazione di parlamentari irlandesi
1 ^o marzo	visita del sig. Tomoij Kawai, ambasciatore del Giappone
6 marzo	visita del sig.ra Penaud, delegato dei funzionari internazionali presso il primo ministro francese
6 marzo	visita del sig. Liam Rigney, ambasciatore d'Irlanda
11-12 marzo	colloquio sulla Convenzione di Bruxelles
13 marzo	visita di parlamentari danesi
13 marzo	visita di deputati italiani
18 marzo	visita del sig. Václav Havel, presidente della Cecoslovacchia
19 marzo	visita della commissione giuridica del PE
10 aprile	visita del principe delle Asturie
16 aprile	visita del sig. Vayenas, ambasciatore della Grecia a Bruxelles
17 aprile	visita del sig. Vitor Martins, segretario di Stato per l'Integrazione europea del Portogallo
17 aprile	visita dell'ambasciatore J. Weyland, presidente del comitato dei rappresentanti permanenti
17 aprile	visita del sig. P. Caesar, ministro della Giustizia del Rheinland-Pfalz
19 aprile	visita del sig. Cornelio da Silva, ambasciatore del Portogallo
24 aprile	visita dei presidenti della Corte d'appello svedese
26 aprile	visita dell'ambasciatore Szas, capo della missione ungherese presso le CE a Bruxelles
6-7 maggio	convegno dei magistrati degli Stati membri
15 maggio	visita del sig. Jean-Claude Piris, direttore generale del servizio giuridico del Consiglio
15 maggio	visita del sig. Franz Vranitzky, cancelliere d'Austria

16 maggio	visita del sig. N. Deryabin, ambasciatore della Russia
28-29 maggio	visita del sig. Legg, segretario permanente presso il Lord Chancellor
10 giugno	visita del sig. Jean Vidal, ambasciatore di Francia presso le Comunità europee a Bruxelles
11-12 giugno	visita del sig. Ugarte del Pino, presidente del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena
12 giugno	visita del sig. Torres, ministro del Lavoro e dell'Occupazione delle Filippine
17 giugno	visita dei ministri dell'Agricoltura degli Stati membri
17 giugno	visita del sig. S. Haschimoto, giudice della Corte suprema di cassazione del Giappone, e del sig. K. Yoshihara, giudice della Corte d'appello
18 giugno	visita del sig. J. L. Dewost, direttore generale del servizio giuridico della Commissione
25 giugno	visita del sig. M. Talal S. Hasan, ambasciatore di Giordania a Bruxelles
26 giugno	visita dei membri del Senato italiano
1-3 luglio	visita di Lord Bridge, House of Lords, e Lord Ross, Lord Justice Clerk, Scozia
3 luglio	inaugurazione del quadro irlandese da parte dell'ambasciatore L. Rigney
23 settembre	visita della commissione delle petizioni del PE
24 settembre	visita dei magistrati delle giurisdizioni superiori finlandesi
7 ottobre	udienza solenne: commiato dei sigg. Mischo e O'Higgins e arrivo dei sigg. Gulmann e Murray
14-16 ottobre	giornate di studio dei magistrati
15 ottobre	visita della sig.ra Hannele Pokka, ministro della Giustizia della Finlandia
17 ottobre	visita del sig. Kurt Haulrig, presidente dell'Østre Landstret
5-8 novembre	visita del sig. F. Yakovlev, presidente della Corte suprema di arbitrato dell'URSS, e membri della medesima
6-7 novembre	visita del Verfassungsdienst di Vienna
11 novembre	visita del sig. J.G.W. Faber, ambasciatore dei Paesi Bassi
12 novembre	visita del sig. M.N. Papaconstantinou, ministro della Giustizia di Grecia
22 novembre	visita del Bundesverfassungsgericht di Karlsruhe

- 27 novembre visita del sig. A.F. Montoro, presidente dell'istituto latino-americano
- 3-4 dicembre visita del sig. M. Andreas L. Loizou, presidente della Corte suprema di Cipro, e membri della medesima
- 4 dicembre visita della sig.ra Anna Fornalczyk, presidente dell'ufficio Anti-monopolio in Polonia
- 6 dicembre visita del sig. Franz Birrer, ambasciatore svizzero

III — Visite di studio alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado nel 1991

	Belgio	Danimarca	Germania	Grecia	Spagna	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Portogallo	Regno Unito	Paesi terzi	Gruppi misti	Totale
Giudici nazionali ⁽¹⁾	56	1	378	82	60	59			20	16	6	3	61	257	999
Avvocati, consiglieri giuridici, tirocinanti		45	314	63	92	108	35	30	80	137	7	177	149	157	1 394
Professori di diritto comunitario ⁽²⁾ , insegnanti ⁽³⁾		30	1			1	4	1				12	44	59	152
Diplomatici, parlamentari, gruppi politici, impiegati nazionali	176	21	137	1	21	163	15	24		40	46	216	176	140	1 176
Studenti, tirocinanti CEE/PE	275	101	619	69	390	425	118	332	59	512	96	1 335	767	355	5 453
Membri di associazioni professionali		36	25				5	27	63			48		22	226
Altri			192		35	18	25	54		94	21	64	37	220	760
Totale	507	234	1 666	215	598	774	202	468	222	799	176	1 855	1 234	1 210	10 160

⁽¹⁾ In tale rubrica alla colonna intitolata «gruppi misti» è riportato il minimo totale dei magistrati provenienti da tutti gli Stati membri che hanno partecipato alle riunioni dei magistrati e alle giornate dei magistrati organizzate dalla Corte di giustizia. Nel 1991 vi hanno partecipato:

Belgio	10	Danimarca	8	Germania	25	Grecia	8
Spagna	23	Francia	23	Irlanda	9	Italia	19
Lussemburgo	4	Paesi Bassi	8	Portogallo	9	Regno Unito	26

⁽²⁾ Esclusi i professori accompagnatori di gruppi di studenti.

⁽³⁾ Su questa rubrica, la colonna intitolata «gruppi misti» è costituita dai partecipanti alla conferenza sulla Convenzione di Bruxelles dell'11 e 12 marzo 1991.

B — Udienze solenni

Udienza solenne della Corte di giustizia del 7 ottobre 1991 in occasione del commiato del giudice O'Higgins e dell'avvocato generale Mischo e dell'insediamento del giudice Murray e dell'avvocato generale Gulmann:

— Allocuzione pronunciata dal presidente Ole Due in occasione del commiato del giudice O'Higgins e dell'avvocato generale Mischo	75
— Discorso di commiato del giudice O'Higgins	78
— Discorso di commiato dell'avvocato generale Mischo	80
— Allocuzione pronunciata dal presidente Ole Due in occasione dell'insediamento del giudice Murray e dell'avvocato generale Gulmann	85
— Curriculum vitae del giudice John Loyola Murray	87
— Curriculum vitae dell'avvocato generale Claus Christian Gulmann	89

Allocuzione pronunciata dal presidente Ole Due in occasione del commiato del giudice O'Higgins e dell'avvocato generale Mischo

Nel dichiarare aperta questa udienza solenne, desidero innanzitutto, a nome della Corte, salutare le eminenti personalità presenti, i rappresentanti delle istituzioni europee, degli Stati membri ed in particolare del Granducato, che offre alla Corte la propria grande ospitalità. La vostra presenza in questo giorno ci onora.

Dobbiamo formulare le nostre scuse per la tardività dell'invito, anche se, a dire il vero, dell'errore non è responsabile la Corte. Invero è conseguenza del fatto che la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in ordine al rinnovo parziale della composizione della Corte è stata praticamente adottata solamente all'ultimo minuto.

Tale circostanza ha comportato altre conseguenze, più gravi della tardività dell'invito. Ne sono derivate difficoltà di organizzazione del lavoro della Corte ed i nuovi membri non hanno avuto la possibilità di prepararsi compiutamente per l'ingresso nelle loro nuove funzioni avvenuto oggi.

Mi rincresce dover sottolineare tale mancanza di comprensione, da parte degli Stati membri, per la difficile situazione in cui si svolge il lavoro della Corte.

Dobbiamo quindi congedarci da due colleghi per i quali nutriamo grande stima, il presidente di sezione Thomas O'Higgins e l'avvocato generale Jean Mischo.

Caro Tom O'Higgins,

Lei è venuto alla Corte lasciando funzioni tra le più elevate nell'ordine giudiziario del suo paese. Lei è venuto, ricco dell'esperienza di una vita trascorsa nell'attività forense e nella magistratura, cui si è aggiunta una brillante carriera politica. La Corte si è molto avvalsa della sua esperienza.

Noi l'ammiriamo non solamente per le sue conoscenze e per la sua capacità di giudizio, bensì anche per il suo coraggio.

Noi sappiamo che lei ha già dato prova di tale carattere nella sua carriera politica e giuridica in Irlanda. Ma ammiriamo soprattutto il coraggio da lei dimostrato lanciandosi in una nuova avventura ad un'età in cui la maggior parte dei suoi colleghi inizia la revisione della collezione di canne da pesca e incomincia a pensare a ritirarsi dall'attività in qualche «cottage» della magnifica campagna irlandese. Lei ha deciso di partecipare alla costruzione di un nuovo ordinamento giuridico, di entrare a far parte di una giurisdizione in cui i giudici emanano le loro decisioni in una lingua straniera e di stabilirsi in un paese in cui l'inglese non è né la prima, né la seconda lingua straniera.

E lei è riuscito in questa impresa. Ha lasciato la sua impronta in una serie di decisioni importanti che il segreto delle delibere non impedisce di citare. E il diritto comunitario ne ha tratto grande profitto.

Uno dei suoi segreti risiede certamente nel suo umorismo irlandese. Un altro dei suoi segreti deriva dal sostegno indefettibile di sua moglie Terry. Ci mancherete entrambi, ma vi siamo riconoscenti per tutto il tempo che abbiamo potuto condividere con voi.

Caro Jean Mischo,

I due posti di avvocato generale, in ordine ai quali gli Stati membri hanno deciso di procedere ad una rotazione, pongono problemi particolari. Sei anni non sono un lungo periodo quando si tratta di dover familiarizzare con tutti gli aspetti del diritto comunitario.

Orbene, il governo del Granducato, sempre teso a promuovere la costruzione dell'Europa, ha veramente saputo trovare il miglior candidato per tale difficile compito. Praticamente per tutta la durata della sua carriera, al servizio del suo paese e nelle istituzioni europee, lei si è ammirevolmente preparato all'esercizio delle funzioni di avvocato generale presso la Corte. Lei ha acquisito una conoscenza perfetta del diritto comunitario ed ha potuto rendersi conto delle difficoltà alle quali le istituzioni politiche devono far fronte.

Le sue conclusioni, fondate su un'analisi ponderata di tutti i problemi sollevati da ogni singola causa, su un esame completo della giurisprudenza pertinente e, al tempo stesso, sulla sua visione realistica delle cose, hanno profondamente inciso sulla giurisprudenza della Corte. Non solo le sue conclusioni ma anche il suo lavoro dedicato alla riforma del nostro regolamento di procedura e dei nostri metodi di lavoro sarà fonte di frutti per lungo tempo anche dopo la sua partenza.

Ci mancherà la saggezza delle sue conclusioni, ma, considerato che riprenderà in qualità di ambasciatore le sue originarie funzioni di direttore presso il ministero degli Affari esteri, non saremo fortunatamente del tutto privati della sua compagnia e quella della sua signora Anne-Marie.

Ad entrambi desidero formulare i più vivi ringraziamenti della Corte per il grande contributo prestato al lavoro di questa istituzione.

Discorso di commiato del giudice O'Higgins

Desidero anzitutto ringraziarla per le gentili parole relative all'attività da me prestata in seno alla Corte. Mi sembra tuttavia che la sua naturale gentilezza l'abbia indotta ad esagerare un poco ma mi asterrò dal rivelarne la misura.

Devo d'altro canto esprimerle tutta la mia gratitudine per il modo in cui lei ha organizzato e diretto il complesso funzionamento della Corte durante il periodo della sua presidenza. Lei si è prodigato al fine di avviare cambiamenti atti ad aumentare l'efficacia delle attività della Corte. Ha inoltre cercato di modificare prassi consacrate dal tempo. Lei non è quindi un adoratore di vacche sacre.

La coesione delle nostre Comunità dipende dal rispetto dei diritti e degli obblighi sanciti dai trattati. Il ruolo della nostra Corte consiste nel far sì che tali diritti e tali obblighi siano osservati e sono felice di aver potuto partecipare per qualche tempo allo svolgimento di tale compito.

Devo essere molto grato, sotto tale aspetto, ai miei colleghi. Un organo giurisdizionale collegiale quale il nostro dipende in larga misura dalle reciproche reazioni dei propri membri. Sono essenziali infatti uno spirito di cooperazione ed una mutua comprensione di punti di vista divergenti. Tali requisiti non sono mai venuti a mancare e se tra di noi è alle volte sorto disaccordo, le nostre divergenze di opinione non hanno mai compromesso l'alta stima e l'affetto che nutro per ognuno dei miei colleghi.

Desidero, signor Presidente, aggiungere qualche altra osservazione.

Il contributo di ogni singolo membro alle decisioni e sentenze pronunciate dalla Corte dipende in ampia misura dai servizi e dal sostegno fornitile dai gabinetti. Posso immaginare che i giudici nazionali che, in svariati paesi devono procedere da soli alle ricerche ed alla preparazione delle decisioni, ci invidino un siffatto supporto. Tuttavia, l'ampiezza e la complessità delle questioni sollevate e il fatto che vi siano implicati vari sistemi giuridici differenti rendono l'esistenza di tale servizio essenziale. Non posso che esprimere le mie felicitazioni per il modo in cui sono stato assecondato e sostenuto dal mio gabinetto.

Devo innanzitutto ringraziare la mia segretaria, Maureen Russell, ed i suoi collaboratori per la loro lealtà, efficienza e devozione. I miei referendari, anzitutto Philippa Watson e David O'Keeffe, poi Deirdre Curtin, Pierre Roseren, Jean-Yves Art e Tony Collins, i quali tutti hanno prestato un servizio che, senza preoccupazioni di orario, è stato non solo talvolta eccellente, bensì sempre espressione di massimo valore e qualità. Esprimo nei loro confronti i miei più sinceri ringraziamenti.

Consentitemi di concludere augurando il benvenuto al mio successore, John Murray. In qualità di Attorney-General ha svolto funzioni di massima rilevanza

in Irlanda e farà confluire nella Corte una ricchezza di esperienza acquisita nella pratica e nell'amministrazione del diritto che non potrà che rivelarsi di grande utilità. A tale esperienza si andrà ad aggiungere una dose di buon senso che si rivelerà certamente preziosa in quelle sedute della Corte in cui, come alle volte accade nelle vicende umane, «l'albero non consente di vedere il bosco».

Gli auguro lunghi anni coronati da successo come membro di questa Corte e con tale augurio desidero concludere.

Discorso di commiato dell'avvocato generale Mischo

Signor Presidente,

La ringrazio vivamente per le gentili parole pronunciate nei miei confronti.

È chiaramente con molta emozione che mi congedo oggi dalla Corte. Si può infatti immaginare un'attività più bella di quella consistente nel contribuire al rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati, trattati che hanno creato fra popoli, di cui alcuni sono stati in altri tempi in guerra tra di loro, una comunità dai vincoli così stretti e di tipo interamente nuovo?

Presso la Corte la funzione dell'avvocato generale è al tempo stesso affascinante e temibile. È affascinante in quanto nelle cause complesse spetta in primo luogo all'avvocato generale di tracciare il cammino, vale a dire eliminare tutti gli argomenti non pertinenti o secondari delle parti della controversia, di delineare le effettive questioni e di suggerire quindi il ragionamento rigoroso atto ad addivenire ad una corretta soluzione. Ma tale compito è al tempo stesso temibile, in quanto viene svolto singolarmente e pubblicamente, non mancando tuttavia di essere fonte di grande soddisfazione per colui che ha l'onore di poterlo svolgere.

Il fatto che la maggior parte degli Stati membri ed il consiglio degli ordini forensi della Comunità europea abbiano insistito affinché la funzione dell'avvocato generale venisse estesa al Tribunale di primo grado prova che non si tratta di un sentimento soggettivo, bensì dell'effettivo apporto di una garanzia supplementare di corretta amministrazione della giustizia per tutti coloro che si rivolgono alla Corte.

Atteso che l'imparzialità e l'indipendenza rappresentano i due obblighi che il trattato impone all'avvocato generale, è in lui che si ritrova un osservatore attento e indipendente dell'operato della Corte e dell'attività della Comunità. Consentitemi di avvalermi per un'ultima volta di tale indipendenza per esporre alcune riflessioni in ordine ad un problema che nessuno che sia affidatario di elevate responsabilità in una delle nostre istituzioni può ignorare.

Fra gli sconvolgimenti che si sono ultimamente verificati nell'area centrale ed orientale del nostro continente, colpisce constatare in quale misura la Comunità appaia come un'oasi di concordia e di stabilità e come un polo di attrazione. Le domande di adesione, o l'annuncio della loro presentazione, si moltiplicano e vengono presentate per ragioni sia politiche che economiche. Le analisi di taluni commentatori superficiali che non vedono nella Comunità altro che «un'Europa mercantile» o un conglomerato burocratico vengono seccamente smentite.

Occorre dunque, come si sente dire sempre più spesso nel corso di queste ultime settimane, prepararsi ad una rapida estensione della Comunità a 24 o forse anche

a 30 Stati membri? A tal riguardo occorrerà ponderare con attenzione i pro e i contro. I vantaggi di un passo siffatto risiederebbero nella conferma del sentimento di appartenenza all'Europa di un certo numero di popoli, particolarmente di quelli dell'Europa centrale, nonché nel contribuire anche al rafforzamento della democrazia in tali paesi nonché allo sviluppo delle rispettive economie. D'altro lato è tuttavia chiaro che la maggior parte di questi nuovi Stati membri necessiterebbe di un periodo di transizione ben più ampio di quello abitualmente concesso prima di poter assumere tutti gli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità. In una Comunità composta da 30 Stati membri i paesi che beneficerebbero di un regime derogatorio rischierebbero di essere numericamente pari a quelli cui si applicherebbe il regime normale. Ci si chiede se in una siffatta situazione quanto sin qui raggiunto dalla Comunità potrebbe resistere. Una Comunità così composta sarebbe ancora in grado di funzionare? Già ben prima degli avvenimenti di quest'estate si è potuto constatare, in altre parti del mondo, che non solo le confederazioni ma anche le federazioni stesse sono instabili laddove difettino di sufficiente omogeneità. Orbene, come è noto, la Comunità è lungi dall'essere una federazione anche se sotto vari aspetti ha già assunto caratteristiche federali, e ciò anche se in determinati settori l'armonizzazione delle legislazioni è stata spinta più lontano di quanto sia avvenuto negli Stati Uniti d'America. Non ci si può pertanto attendere che la Comunità si trasformi dall'oggi al domani in una federazione completa, in quanto non è del tutto immaginabile che in un prevedibile futuro gli Stati membri accettino di trasferire tutti i loro poteri in materia di politica estera e di difesa ad un ministro degli Affari esteri e ad un ministro della Difesa comuni.

Occorre quindi studiare attentamente le soluzioni alternative ad un programma di ampliamento massiccio. Avendo svolto, come studente, una ricerca sulle diverse forme che può assumere l'adesione di un paese ad un'organizzazione internazionale, rimasi colpito dalla grande varietà di formule che sono possibili in materia. Così, in passato, l'OECE, l'OCSE e varie agenzie specializzate delle Nazioni Unite hanno accolto in qualità di «membri-associati» paesi che non erano in grado di assumere tutti gli obblighi di uno Stato membro ma i cui rappresentanti partecipavano tuttavia — senza diritto di voto — alle riunioni degli organi direttivi dell'organizzazione medesima.

Non si può certamente ritenere di poter copiare puramente e semplicemente uno di tali modelli. Ma ci si può chiedere se dopo aver concluso con ogni singolo paese o gruppo di paesi interessati un accordo di associazione «su misura», che risponda alle problematiche economiche e sociali, la Comunità non possa invitare peraltro tali Stati a partecipare, ad intervalli regolari, ad esempio ogni quattro mesi, ad un «Consiglio di associazione» di nuovo tipo. Questo riunirebbe, attorno al Consiglio della Comunità ed alla Commissione, tutti i paesi associati e servirebbe a consentire scambi di opinioni su tutte le grandi problematiche politiche di attualità nonché su talune questioni economiche e sociali di interesse comune. Laddove ne scaturiscano conclusioni comuni, queste potrebbero essere assunte a linee guida sia per la Comunità sia per gli Stati associati. Al tempo stesso mi sembra concepibile che tali paesi possano inviare osservatori al Parlamento europeo. In tal modo gli Stati associati potrebbero rapidamente

sentirsi come membri della grande famiglia comunitaria nel senso largo del termine.

Non si deve beninteso dimenticare lo Stato o gli Stati successori dell'Unione Sovietica. In proposito, accanto agli accordi di cooperazione economica conclusi o di cui è prossima la conclusione con la Comunità, il quadro più idoneo per una concertazione sui piani di politica estera, di sicurezza, dei diritti dell'uomo e dei diritti delle minoranze mi sembra che sia quello di un CSCE rafforzato, presso la quale la Comunità continuerebbe beninteso ad esprimersi in una sola voce.

Ma, signor Presidente, signore e signori, quali che siano le scelte che la Comunità opererà al riguardo, la funzione della Corte non muterà. Nel passato, ed in particolare all'epoca in cui la storia della Comunità ha vissuto momenti movimentati, la Corte ha saputo essere un polo di stabilità e ha saputo mantenere intatto il rispetto della lettera e dello spirito dei Trattati. È anche questo il ruolo che la Corte dovrà assumere in futuro, a fine di far sì che le accresciute responsabilità che incomberanno alla Comunità per quanto attiene il benessere degli altri popoli del nostro continente non ne alterino la sostanza. Sono sicuro che voi, signor Presidente, miei cari colleghi, saprete essere all'altezza di tale compito.

Desidero ringraziarvi di tutto cuore per le espressioni di calorosa amicizia di cui mi avete sempre dato prova nei confronti sia di mia moglie che miei. Non ho alcun dubbio che la stessa accoglienza sarà riservata al mio illustre successore, che già conosce bene la Corte, e al quale auguro di trovare le più grandi soddisfazioni nell'esercizio delle sue nuove funzioni.

Ci tengo anche ad esprimere pubblicamente i miei ringraziamenti più cordiali ai membri del mio gabinetto che, in un clima di intesa perfetta, mi hanno assistito con attenzione e competenza: i miei referendari, i signori René Barents, Marc Thill, Marco Jaeger, Georges Fride e Alex Pauly, i miei assistenti, le signore Sonja Toschi, Marianne di Carlo, Isabelle Grossy, Nicole Vanaverbeke e il mio autista il signor Josephus Middendorp. Devo sottolineare in particolare i meriti di Marc Thill, che ha fatto parte del gabinetto dall'inizio alla fine del mio mandato e che ha saputo unire una notevole capacità di analisi delle problematiche giuridiche più complesse ad un esemplare rigore in ogni singola citazione e in ogni singolo richiamo.

Desidero infine esprimere a tutti i dipendenti permanentemente in servizio presso la Corte che, anche se essi non sono vicini ai giudici come lo sono i gabinetti, rivestono comunque un ruolo di assoluta importanza. È rassicurante per i membri della Corte sentirsi appoggiati da un personale di qualità così elevata. Nei confronti di tutti desidero pertanto esprimere i miei più sentiti ringraziamenti.



Da sinistra a destra:

Il ministro degli Affari esteri lussemburghese Jacques Poos

L'avvocato generale Claus Christian Gulmann

Il giudice John Loyola Murray

L'ex presidente della Corte di giustizia Hans Kutscher.

Allocuzione pronunciata dal presidente Ole Due in occasione dell'insediamento del giudice Murray e dell'avvocato generale Gulmann

Fortunatamente, la tristezza dell'addio è sempre temperata dall'arrivo di nuovi colleghi e già dalla lettura del curriculum vitae dei due nuovi membri della Corte emerge la promessa di una successione pressoché perfetta.

Caro Claus Gulmann,

Al fine di evitare che tutti si pongano alla ricerca di un canale audio nel sistema di interpretazione simultanea mi rivolgo a lei in francese e non nella nostra comune lingua madre.

Come nel caso del suo predecessore, la sua carriera rappresenta una eccezionale preparazione all'esercizio delle funzioni di avvocato generale presso la Corte.

Per quasi venticinque anni lei ha coltivato il diritto comunitario, sia sul piano accademico che su quello pratico, come funzionario del ministero della Giustizia, come referendario presso questa Corte, come professore, come consigliere presso il ministero degli Affari esteri e come avvocato.


La sua opera sugli ostacoli alla libera circolazione delle merci costituisce un contributo di grande importanza per la letteratura danese in materia di diritto comunitario e, come altre sue opere, ha svolto un grande ruolo ai fini della diffusione di tale diritto nel nostro paese.

Caro Murray,

Come il giudice O'Higgins, lei unisce l'esperienza di chi ha vissuto la pratica forense con quella di uomo politico. Per due volte lei ha rivestito le importanti funzioni di Attorney-General dell'Irlanda e per quasi 25 anni ha svolto attività forense. Non vi è dubbio che tale unione di esperienze risulterà di estrema utilità per il lavoro della Corte.

Conosciamo la sua passione per lo sviluppo comunitario ed è con vivo interesse che ci proponiamo di lavorare e di operare insieme a lei.

Nell'augurare il benvenuto ai due nuovi membri, li inviatimo a prestare giuramento ed a sottoscrivere la dichiarazione solenne come previsto dal regolamento di procedura della Corte.



Il giudice John Loyola Murray

Curriculum vitae del giudice John Loyola Murray


John L. Murray è nato nel 1943 a Limerick, Irlanda, ed ha compiuto gli studi presso il Crescent College, il Rockwell College, l'University College Dublin e le King's Inns. Durante gli studi si è attivamente occupato delle questioni relative agli studenti ed è stato eletto due volte presidente della Union of Students in Ireland (USI, Unione studenti d'Irlanda).

Nel 1967 ha ottenuto l'abilitazione ad esercitare come barrister. Nel 1981 è divenuto Senior Counsel, in quanto è stato chiamato a far parte della Inner Bar dinanzi alla Supreme Court. Nei primi anni settanta, svolgendo attività di libero professionista, ha prestato opera di consulente indipendente dell'Attorney-General in materia penale. Esercitando come membro della Inner Bar ha acquisito un'ampia esperienza in materia civile e costituzionale. Ha esercitato dinanzi ai principali Tribunals of Enquiry pubblici (ad esempio, quello per la catastrofe del Whiddy Oil Terminal e quello per il disastro «Stardust»). Ha assunto il patrocinio dell'Irlanda in cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alla Commissione europea per i diritti dell'uomo ed alla Corte europea per i diritti dell'uomo.

Nell'agosto 1982 è stato nominato Attorney-General of Ireland, carica che ha rivestito fino al mutamento di governo nel dicembre dello stesso anno. È quindi tornato ad esercitare la libera professione forense. Nel marzo 1987, successivamente all'elezione di un nuovo governo, gli è stata nuovamente conferita la carica di Attorney-General, ufficio che ha continuato ad esercitare sino alla nomina a giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee. Dal 1987 al 1991 è stato membro del Council of State. Durante questo periodo è stato anche membro del Bar Council of Ireland e dell'Incorporated Council for Law Reporting.

Si è sposato nel 1969 con Gabrielle Walsh (due figli, Catriona e Brian).

È membro (Bencher) dell'Honourable Society delle King's Inns ed è uno degli amministratori del Rotunda Hospital Education Fund.



L'avvocato generale Claus Christian Gulmann

Curriculum vitae dell'avvocato generale Claus Christian Gulmann

Nato nel 1942, sposato, con tre figli.

Ha esercitato la professione legale presso lo studio B. Helmar Nielsen, Copenhagen 1990.

Laureato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Copenhagen nel 1965, ha compiuto studi giuridici nel 1966-1967 presso la New York University e nel 1970-1971 presso l'Università di Parigi, la Sorbona. Nel 1980 ha conseguito il dottorato di ricerca in giurisprudenza presso l'Università di Copenhagen (con una dissertazione sulle restrizioni al commercio nell'ambito della Comunità europea).

Presso il ministero della Giustizia nel periodo 1965-1977.

Presso l'università di Copenhagen dal 1977, preside della facoltà di giurisprudenza nel periodo 1980-1986, docente di diritto pubblico internazionale e di diritto delle Comunità europee nel periodo 1980-1989.

Esperienze in magistratura:

- giudice supplente presso un tribunale di primo grado nel periodo 1968-1970,
- referendario del giudice danese presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, a Lussemburgo, nel periodo 1973-1976,
- presidente e membro di collegi arbitrali, in particolare per procedimenti riguardanti la CCI, dal 1980,
- consulente del tribunale amministrativo di appello per le questioni commerciali dal 1988,
- membro ad hoc del tribunale amministrativo d'appello per le questioni anti-trust nel 1988.

Esperienze ulteriori nell'ambito del diritto commerciale:

- consulente giuridico della Camera di commercio provinciale danese nel periodo 1982-1987,
- vicepresidente del consiglio d'amministrazione del fondo danese per l'assicurazione dei depositi dal 1987,
- presidente del comitato per la difesa degli interessi degli scienziati in materia di diritto d'autore nel periodo 1988-1990 e membro della commissione governativa per la stesura della nuova legge sul diritto d'autore.

Pratica nel campo del diritto pubblico internazionale e del diritto comunitario:

- collaboratore del ministro degli Affari esteri nel campo del diritto comunitario dal 1977 (ha difeso il governo danese dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee in qualità di co-agente),
- consulente del ministro degli Affari esteri nelle cause «Jan Mayen» e «Great Belt» dinanzi alla Corte di giustizia internazionale dell'Aia.

Presidente (1986-1989) e attuale membro del consiglio d'amministrazione del Centro danese per i diritti umani, membro del consiglio d'amministrazione della Croce rossa danese nel periodo 1988-1990, membro dei consigli d'amministrazione di varie istituzioni umanitarie.

Direttore del «Karnovs Lovsamling» e dell'«EF-Karnov», direttore del «Nordic Journal of International Law» (1978-1984) e di «Justitia», membro del comitato di redazione del «Tidsskrift for Rettsvitenskap» e dello «Yearbook of European Law».

Autore di manuali di diritto pubblico internazionale e di diritto comunitario, ecc.

C — Pubblicazioni ed informazioni generali

I — Testi delle sentenze e delle conclusioni

1. *Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado*

La raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia, pubblicata nelle nove lingue della Comunità, è la sola fonte autentica da cui possa citarsi la giurisprudenza della Corte di giustizia nonché quella del Tribunale di primo grado.

Negli Stati membri e in taluni paesi terzi, la Raccolta è in vendita agli indirizzi indicati nell'ultima pagina di detto testo. Negli altri paesi gli ordini vanno indirizzati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, L-2985 Lussemburgo.

2. *Le sentenze della Corte e del Tribunale e le conclusioni degli avvocati generali*

Possono venire ordinate, per iscritto, se ancora disponibili, al servizio interno della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo, in testo offset, e dietro corresponsione forfettaria di BFR 200 per ciascun documento, fino alla data della loro pubblicazione nella Raccolta della giurisprudenza la quale comprende la sentenza o le conclusioni degli avvocati generali richieste.

Gli interessati che dimostrano di essere abbonati alla Raccolta della giurisprudenza possono sottoscrivere un abbonamento ai testi offset in una o più lingue comunitarie. Il prezzo dell'abbonamento annuo è lo stesso di quello della Raccolta.

In talune cause, la raccolta d'ora in poi conterrà soltanto una pubblicazione succinta della sentenza e delle conclusioni dell'avvocato generale. In questo caso, il testo integrale della sentenza nella lingua processuale e delle conclusioni nella lingua dell'avvocato generale possono essere ottenuti facendone richiesta alla cancelleria della Corte.

II — Altre pubblicazioni

1. *Raccolta dei testi sull'organizzazione, sulle competenze e sulla procedura della Corte*

Questo testo raccoglie le disposizioni che interessano la Corte e che si trovano nei trattati, nel diritto derivato nonché in alcune convenzioni sparse.

L'edizione del 1990 è aggiornata al 31 dicembre 1989. In essa sono contenute in particolare tutte le norme che, in attesa di un proprio regolamento di procedura, disciplinavano il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado (entrato in funzione il 31 ottobre 1989) e le impugnazioni avverso le decisioni di detto Tribunale.

Un indice di 25 pagine ne facilita la consultazione.

L'opera è disponibile nelle nove lingue ufficiali al prezzo di 12 ecu, IVA esclusa, presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, L-2985 Lussemburgo, e agli indirizzi indicati a pag. 98.

2. *Calendario delle udienze della Corte*

Il calendario delle udienze viene fissato settimanalmente. Può essere modificato ed ha dunque un valore puramente informativo.

È disponibile su richiesta.

3. *Documenti editi dal servizio informazione della Corte di giustizia*

Le richieste di abbonamento ai documenti qui di seguito citati, disponibili nelle nove lingue della Comunità, vanno indirizzate, con menzione della lingua prescelta, all'Ufficio informazione della Corte (L-2925 Lussemburgo). L'abbonamento è gratuito.

i) **Attività della Corte di giustizia delle Comunità europee**

Bollettino d'informazione settimanale sulle attività giudiziarie della Corte e del Tribunale di primo grado, contenente il riassunto per sommi capi delle sentenze pronunziate, con descrizione sommaria delle conclusioni, delle discussioni orali e delle nuove cause promosse nella settimana precedente.

ii) **Compendio delle attività della Corte**

Pubblicazione annuale in cui vengono riassunti i lavori della Corte di giustizia e, d'ora in avanti, del Tribunale di primo grado nel settore della giurisprudenza e in

quello delle attività connesse (convegni e giornate di studio per magistrati, visite, gruppi di studio, ecc.). Questo documento contiene numerosi dati statistici e i testi dei discorsi pronunciati in occasione delle udienze solenni della Corte.

4. Documenti editi dalla divisione « Biblioteca » della Corte

i) Bibliografia corrente

Elenco bimestrale comprendente una panoramica sistematica di tutta la letteratura (monografie e articoli) acquisiti o spogliati durante il periodo di riferimento. La bibliografia è suddivisa in due distinte parti:

- parte A: pubblicazioni giuridiche sull'integrazione europea;
- parte B: teoria generale del diritto, diritto internazionale, diritto comparato, diritti nazionali.

ii) Bibliografia giuridica dell'integrazione europea

Pubblicazione annuale e fondata sugli acquisti di monografie e sullo spoglio dei periodici durante l'anno di riferimento nel settore del diritto comunitario.

Le richieste di queste pubblicazioni debbono essere indirizzate alla divisione « Biblioteca » della Corte di giustizia.

5. Documenti editi dalla divisione « Ricerca e documentazione » e dal servizio « Informatica giuridica » della Corte di giustizia

Repertorio di giurisprudenza di diritto comunitario

La Corte di giustizia ha iniziato a pubblicare il « Repertorio di giurisprudenza di diritto comunitario », che presenta, in maniera sistematica, sia tutta la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nel suo complesso, sia una selezione di pronunzie che provengono dai giudici degli Stati membri. Per la maniera in cui è concepito, esso si riallaccia al « Répertoire de la jurisprudence relative aux traités instituant les Communautés européennes ». Il Repertorio verrà pubblicato sotto forma di raccoglitore a fogli mobili in tutte le lingue comunitarie e sarà completato con aggiornamenti periodici.

L'opera è costituita da quattro serie che possono essere acquistate separatamente e che riguardano i seguenti settori:

- serie A: giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, escluse le materie trattate nella serie C e D;
- serie B: giurisprudenza dei giudici degli Stati membri escluse le materie trattate nella serie D (non ancora pubblicata);

- serie C: giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di pubblico impiego europeo (non ancora pubblicata);
- serie D: giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché dei giudici degli Stati membri relativa alla Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (questa serie sostituisce il *Sommario di giurisprudenza* che era stato pubblicato in fascicoli e la cui pubblicazione è cessata).

La serie A, la cui prima edizione è stata pubblicata nel 1983, comprende attualmente, dopo la pubblicazione dell'edizione 4, la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee degli anni 1977-1985.

La serie D, la cui prima edizione è stata pubblicata nel 1981, comprenderà, dopo la pubblicazione dell'edizione 4, la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dal 1976 al 1987 e la giurisprudenza dei giudici degli Stati membri dal 1973 al 1985.

I lavori della serie C sono in corso. Quelli relativi alla serie B sono pure in corso, ove è stata data priorità a metodi di elaborazione su base informatica.

Gli ordini relativi alle serie disponibili vanno rivolti o all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, L-2985 Lussemburgo, o ad uno dei punti di vendita indicati qui di seguito.

Oltre alle pubblicazioni poste in commercio, la divisione «Ricerca e documentazione» cura numerosi strumenti di lavoro ad uso interno tra i quali va segnalato:

Bollettino periodico di giurisprudenza: quest'opera raggruppa su base trimestrale, quindi semestrale e annuale, l'insieme degli indici delle sentenze della Corte che successivamente figureranno nella Raccolta della giurisprudenza. Esso viene organizzato secondo un piano sistematico ed è accompagnato da un indice delle materie e da un elenco alfabetico delle parti, di modo che, per un dato periodo, anticipa il contenuto del Repertorio e può essere per l'utente di analoga utilità.

Note — Richiami delle note di dottrina alle sentenze della Corte: questa pubblicazione comprende i richiami alle note di dottrina delle sentenze della Corte fin dall'origine.

Sono previsti regolari aggiornamenti.

Index A-Z: pubblicazione informatizzata contenente un elenco per numero di tutte le cause trattate dalla Corte dal 1954, come anche un elenco alfabetico dei nomi delle parti. Questi elenchi rimandano alla pubblicazione della decisione della Corte nella Raccolta della giurisprudenza. Periodicità biennale.

Giurisprudenza nazionale in materia di diritto comunitario: la serie B del « Repertorio della giurisprudenza di diritto comunitario » riveste attualmente la forma di una banca dati informatica ad uso interno della Corte. Partendo da questa banca dati è possibile ottenere, in funzione del progredire dei lavori di analisi e di codificazione, delle tavole di decisioni inserite nel Repertorio (con codici descrittivi che ne precisano il contenuto) tanto per Stato membro quanto per materia.

Le richieste di dette pubblicazioni devono essere indirizzate alla divisione « Ricerca e documentazione » della Corte di giustizia.

III – Informazioni ed indirizzi

La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado

Il servizio «Informazioni» può fornire informazioni su questioni correnti relative all'attività della Corte.

Gli indirizzi della Corte di giustizia sono i seguenti:

Corte di giustizia delle Comunità europee
L-2925 Lussemburgo
Telefono: 4303-1
Telex della cancelleria: 2510 CURIA LU
Telex del servizio informazioni: 2771 CJ INFO LU
Indirizzo telegrafico: CURIA
Telefax Corte: 4303 2600
Telefax servizio informazioni: 4303 2500

Tribunale di primo grado delle Comunità europee
Rue du Fort Niedergrünwald
L-2925 Lussemburgo
Telefono: 4303-1
Telex della cancelleria: 60216 CURIA LU
Telefax Tribunale: 4303 2100

Posti di vendita nei vari paesi

BELGIQUE / BELGIË

Monteur belge / Belgisch Staatsblad
Rue de Louvain 42 / Leuvenseweg 42
B-1000 Bruxelles / B-1000 Brussel
Tel. (02) 512 00 26
Fax (02) 511 01 64

Autres distributeurs /
Overige verkooppunten

Librairie européenne / Europese boekhandel

Rue de la Loi 244/Vetstraat 244
B-1060 Bruxelles / B-1060 Brussel
Tel. (02) 231 04 35
Fax (02) 735 08 60

Jean De Lannoy

Avenue du Roi 202 / Koningslaan 202
B-1060 Bruxelles / B-1060 Brussel
Tel. (02) 538 51 69
Télex 63220 UNBOOK B
Fax (02) 538 08 41

Document delivery:

Credoc

Rue de la Montagne 34 / Bergstraat 34
Bte 11 / Bus 1
B-1000 Bruxelles / B-1000 Brussel
Tel. (02) 511 69 41
Fax (02) 513 31 95

DANMARK

J. H. Schultz Information A/S

Herstedvang 10-12
DK-2620 Albertslund
Tlf. (45) 43 63 23 00
Fax (Sales) (45) 43 63 19 69
Fax (Management) (45) 43 63 19 49

DEUTSCHLAND

Bundesanzeiger Verlag

Breite Straße
Postfach 10 80 06
D-W-5000 Köln 1
Tel. (02 21) 20 29-0
Telex ANZEIGER BONN 8 882 595
Fax 2 02 92 78

GREECE/ΕΛΛΑΔΑ

G.C. Eleftheroudakis SA

International Bookstore
Nikis Street 4
GR-10563 Athens
Tel. (01) 322 63 23
Telex 219410 ELEF
Fax 323 98 21

ESPAÑA

Boletín Oficial del Estado

Trafalgar, 29
E-28071 Madrid
Tel. (91) 538 22 95
Fax (91) 538 23 49

Mundi-Pressa Libros, SA

Castello, 37
E-28001 Madrid
Tel. (91) 431 33 99 (Libros)
431 32 22 (Suscripciones)
435 36 37 (Dirección)
Télex 49370-MPLI-E
Fax (91) 575 39 98
Sucursal:

Librería Internacional AEDOS

Consejo de Ciento, 391
E-08009 Barcelona
Tel. (93) 488 34 92
Fax (93) 487 76 59

Libreria de la Generalitat de Catalunya

Rambla dels Estudis, 116 (Palau Moja)
E-08002 Barcelona
Tel. (93) 302 66 35
302 64 62
Fax (93) 302 12 99

FRANCE

**Journal officiel
Service des publications
des Communautés européennes**

26, rue Desaix
F-75727 Paris Cedex 15
Tel. (1) 40 58 75 00
Fax (1) 40 58 77 00

IRELAND

Government Supplies Agency

4-5 Harcourt Road
Dublin 2
Tel. (1) 61 31 11
Fax (1) 78 06 45

ITALIA

Licosa SpA

Via Duca di Calabria, 1/1
Casella postale 552
I-50125 Firenze
Tel. (055) 64 54 15
Fax 64 12 57
Telex 570466 LICOSA I

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Messageries Paul Kraus

11, rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg
Tel. 499 88 88
Télex 2515
Fax 499 88 84 44

NEDERLAND

SDU Overheidsinformatie

Externe Fondsen
Postbus 20014
2500 EA 's-Gravenhage
Tel. (070) 37 89 911
Fax (070) 34 75 778

PORTUGAL

Imprensa Nacional

Casa da Moeda, EP
Rua D. Francisco Manuel de Melo, 5
P-1092 Lisboa Codex
Tel. (01) 69 34 14

Distribuidora de Livros

Bertrand, Ld.*

Grupo Bertrand, SA
Rua das Terras dos Vales, 4-A
Apartado 37
P-2700 Amadora Codex
Tel. (01) 49 59 050
Telex 15798 BERDIS
Fax 49 60 255

UNITED KINGDOM

HMSO Books (Agency section)

HMSO Publications Centre
51 Nine Elms Lane
London SW8 5DR
Tel. (071) 873 9090
Fax 873 8463
Telex 29 71 138

ÖSTERREICH

**Manz'sche Verlags-
und Universitätsbuchhandlung**

Kohlmarkt 16
A-1014 Wien
Tel. (0222) 531 61-0
Telex 112 500 BOX A
Fax (0222) 531 61-39

SUOMI

Akateeminen Kirjakauppa

Keskuskatu 1
PO Box 128
SF-00101 Helsinki
Tel. (0) 121 41
Fax (0) 121 44 41

NORGE

Narvesen Information center

Bertrand Narvesens vei 2
PO Box 6125 Etterstad
N-0602 Oslo 6
Tel. (2) 57 33 00
Telex 79668 NIC N
Fax (2) 68 19 01

SVERIGE

BTJ

Tryck Traktorvägen 13
S-222 60 Lund
Tel. (046) 18 00 00
Fax (046) 18 01 25

SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA

OSEC

Stampfenbachstraße 85
CH-8035 Zürich
Tel. (01) 365 54 49
Fax (01) 365 54 11

CESKOSLOVENSKO

NIS

Havelkova 22
13000 Praha 3
Tel. (02) 235 84 46
Fax 42-2-264775

MAGYARORSZAG

Euro-Info-Service

PI 1271
H-1464 Budapest
Tel./Fax (1) 111 60 61/111 62 16

POLSKA

Business Foundation

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
Tel. (22) 21 99 93, 628-28-82
International Fax/Phone
(0-39) 12-00-77

ROUMANIE

Euromedia

65, Strada Dionisie Lupu
70184 Bucuresti
Tel./Fax 0 12 96 46

BULGARIE

D.J.B.

59, bd Vitochka
1000 Sofia
Tel./Fax 2 810158

RUSSIA

**CCEC (Centre for Cooperation with
the European Communities)**

117312 Moscow
9, Prospekt 60-let Oktyabrya
Tel. 095 135 52 87
Fax 095 420 21 44

CYPRUS

**Cyprus Chamber of Commerce and
Industry**

Chamber Building
38 Grivas Digenis Ave
3 Deligiorgis Street
PO Box 1455
Nicosia
Tel. (2) 419500/462312
Fax (2) 458630

TÜRKİYE

**Pres Gazete Kitap Dergi
Pazarlama Dağıtım Ticaret ve Sanayi
AŞ**

Narlıbahçe Sokak N. 15
İstanbul-Çağaloğlu
Tel. (1) 520 92 96 - 528 55 66
Fax 520 64 57
Telex 23822 DSVO-TR

ISRAEL

ROY International

PO Box 13056
41 Mishmar Hayarden Street
Tel Aviv 61130
Tel. 3496 108
Fax 3544 60 39

CANADA

Renouf Publishing Co. Ltd

Mail orders — Head Office
1294 Algoma Road
Ottawa, Ontario K1B 3W8
Tel. (613) 741 43 33
Fax (613) 741 54 39
Telex 0534783

Ottawa Store

61 Sparks Street
Tel. (613) 238 89 85

Toronto Store

211 Yonge Street
Tel. (416) 363 31 71

UNITED STATES OF AMERICA

UNIPUB

4611-F Assembly Drive
Lanham, MD 20706-4391
Tel. Toll Free (800) 274-4888
Fax (301) 459 0056

AUSTRALIA

Hunter Publications

58A Gipps Street
Collingwood
Victoria 3066
Tel. (3) 417 5361
Fax (3) 419 7154

JAPAN

Kinokuniya Company Ltd

17-7 Shinjuku 3-Chome
Shinjuku-ku
Tokyo 160-91
Tel. (03) 3439-0121

Journal Department

PO Box 55 Chitose
Tokyo 156
Tel. (03) 3439-0124

SINGAPORE

Legal Library Services Ltd

STK Agency
Robinson Road
PO Box 1817
Singapore 9036

AUTRES PAYS

**OTHER COUNTRIES
ANDERE LÄNDER**

**Office des publications officielles
des Communautés européennes**

2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. 499 28 1
Télex PUBOF LU 1324 b
Fax 48 85 73/48 68 17

Uffici stampa e informazione delle Comunità europee

Bureau en Belgique

Bureau in België

Rue Archimède 73
1040 Bruxelles
Archimedesstraat 73
1040 Brussel
Tél. 235 38 44
Télex 26 657 COMINF B
Télécopie 235 01 66

Kontor i Danmark

Højbrohus, Østergade 61
Postbox 144
1004 København K
Tlf.: (33) 14 41 40
Telex 16 402 COMEUR DK
Telefax (33) 11 12 03

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Zitelmannstraße 22
5300 Bonn
Tel. 53 00 90
Fernschreiber 886 648
EUROP D
Fernkopie 5 30 09 50

Vertretung in Berlin

Kurfürstendamm 102
1000 Berlin 31
Tel. 89 60 930
Fernschreiber 184 015
EUROP D
Fernkopie 8 92 20 59

Vertretung in München

Erhardstraße 27
8000 München 2
Tel. 2 02 10 11
Fernschreiber 5 218 135
Fernkopie 2 02 10 15

Γραφείο στην Ελλάδα

Vassilissis Sofias 2
T.K. 30 284
106 74 Athina
Tel. 724 39 82/3/4
Telex 219 324 ECAT GR
Telefax 724 46 20

Oficina en España

Calle de Serrano, 41, 5a
28001 Madrid
Tel. 435 17 00 / 435 15 28
Telex 46 818 OIPE E
Telecopia 576 03 87

Oficina de Barcelona

Av. Diagonal, 407 bis, 18a
08008 Barcelona
Tel. (3) 415 81 77
Telex 97524 BDC E
Telecopia (3) 415 63 11

Bureau de représentation en France

288, bld St Germain
75007 Paris
Télex 202 271 FCCBRF
Télécopie 45 56 94 17/9

Bureau à Marseille

2, rue Henri-Barbusse
13241 Marseille Cedex 01
Tél. 91 91 46 00
Télex 402 538 EURMA
Télécopie 91 90 98 07

Office in Ireland

Jean Monnet Centre
39, Molesworth Street
Dublin 2
Tel. 71 22 44
Telex 93 827 EUCO EI
Telefax 71 26 57

Ufficio in Italia

Via Poli, 29
00187 Roma
Tel. 699 11 60
Telex 610 184 EUROMA I
Telecopia 679 16 58

Ufficio a Milano

Corso Magenta, 59
20123 Milano
Tel. 48 01 25 05
Telex 316 200 EURMIL I
Telecopia 481 85 43

Bureau au Luxembourg

Bâtiment Jean Monnet
rue Alcide De Gasperi
2920 Luxembourg
Tél. 430 11
Telex 3423/3446/3476
COMEUR LU
Télécopie 43 01 44 33

Bureau in Nederland

Korte Vijverberg 5
2513 AB Den Haag
Tel. 346 93 26
Telex 31 094 EURCO NL
Telefax 364 66 19

Gabinete em Portugal

Centro Europeu Jean Monnet
largo Jean Monnet, 1-10º
1200 Lisboa
Tel. 54 11 44
Telex 18 810 COMEUR P
Telecópia 355 43 97

Office in the United Kingdom

Jean Monnet House
8 Storey's Gate
London SW1P 3AT
Tel. (71) 973 19 92
Telex 23 208 EURUK G
Fax (71) 973 19 00/10

Office in Northern Ireland

Windsor House
9/15 Bedford Street
Belfast BT2 7EG
Tel. 240 708
Telex 74 117 CECBEL G
Telefax 248 241

Office in Wales

4 Cathedral Road
Cardiff CF1 9SG
Tel. 37 16 31
Telex 497 727 EUROPA G
Telefax 39 54 89

Office in Scotland

9 Alva Street
Edinburgh EH2 4PH
Tel. 225 20 58
Telex 727 420 EUEDIN G
Telefax 226 41 05

United States of America

2100 M Street, NW
(Suite 707)
Washington, DC 20037
Tel. (202) 862 95 00
Telex 64 215 EURCOM NW
Telefax 429 17 66

3 Dag Hammarskjöld Plaza
305 East 47th Street
New York, NY 10017
Tel. (212) 371 38 04
Telex 01 2396 EURCOM NY
Fax 758 27 18

Nippon

Europa House
9-15 Sanbancho
Chiyoda-Ku — Tokyo 102
Tel. 239 04 41
Telex 28 567 COMEUTOK J
Telefax 239 93 37

Schweiz-Suisse-Svizzera

Case postale 195
37-39, rue de Vermont
1211 Genève 20 C.I.C.
Tél. 734 97 50
Télex 414165 ECO CH
Télécopie 734 22 36

Venezuela

Calle Orinoco, Las Mercedes
Apartado 67 076
Las Américas 1061A
Caracas
Tel. 91 51 33
Télex 27 298 COMEU VC
Telecopia 91 88 76

Chile

Casilla 10093
Santiago 1 (Chile)
Avenida Américo Vespucio
SUR 1835
Las Condes
Santiago 10 (Chile)
Tel. (2) 206 02 67
Telex (034) 340 344
COMEUR CK
Telecopia (2) 228 25 71

Allegati

Dati statistici
per
l'anno 1991

A — Attività della Corte

I — Lista cronologica delle sentenze della Corte di giustizia pronunciate nel 1991

Agricoltura

C-372/89	15.1.1991	Gold-Ei Erzeugerverbun GmbH/Überwachungsstelle für Milcherzeugnisse und Handelsklassen	Organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova — Norme di commercializzazione — Indicazioni riguardanti la data della deposizione
C-215/89	15.1.1991	Friedel Eddelbüttel/Bezirksregierung Lüneburg	Premi di riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero
C-341/89	15.1.1991	Heinrich Ballmann/Hauptzollamt Osnabrück	Prelievo supplementare sul latte
C-27/90	24.1.1991	Société industrielle de transformation de produits agricoles (Sitpa)/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor)	Regolamenti — Aiuti alla trasformazione dei pomodori — Validità
C-281/89	19.2.1991	Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee	Liquidazione dei conti del FEAOG — Esercizio 1986 — Spese di colorazione dei cereali
C-143/88 C-92/89	21.2.1991	Zuckerfabrik Süderdithmarschen AG/Hauptzollamt Itzehoe e Zuckerfabrik Soest GmbH/Hauptzollamt Paderborn	Competenza dei giudici nazionali, nell'ambito di un procedimento sommario, a sospendere l'esecuzione di un provvedimento nazionale fondato su un regolamento comunitario — Validità del contributo speciale di riassorbimento nel settore dello zucchero
C-28/89	21.2.1991	Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee	FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizio 1986
C-32/89	19.3.1991	Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee	Liquidazione dei conti FEAOG — Esercizio 1986
C-359/89	21.3.1991	SAFA Srl/Amministrazione delle finanze dello Stato	Organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi — Prelievo all'importazione

C-314/89	21.3.1991	Siegfried Rauh/Hauptzollamt Nürnberg-Fürth	Prelievo supplementare sul latte
C-338/89	7.5.1991	Organisationen Danske Slagterier/Landbrugsministeriet	Forza maggiore — Interruzione delle forniture a causa di uno sciopero
C-201/90	15.5.1991	Gio Buton SpA e Vinicola europea SpA/Amministrazione delle finanze dello Stato e ricevitore capo della dogana di Trieste	Alcol etilico di origine agricola — Tassa di compensazione
C-110/89	30.5.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica	Mercato dei cereali — Art. 34 del trattato CEE — Regolamento (CEE) n. 2727/75
C-64/88	11.6.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese	Pesca — Obblighi di controllo posti a carico degli Stati membri
C-248/89	20.6.1991	Cargill BV/Commissione delle Comunità europee	Ricorso per annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 18 maggio 1989, n. 1358, che modifica con effetto retroattivo l'allegato del regolamento (CEE) della Commissione 21 marzo 1985, n. 735, che fissa l'importo della integrazione nel settore dei semi oleosi
C-365/89	20.6.1991	Roger Stanton Newton/Chief Adjudication Officer	Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Sfera d'applicazione ratione materiae del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Clausola di residenza
C-146/89	9.7.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	Inadempimento di Stato — Modifica delle linee di base delle acque territoriali — Conseguenze per le attività dei pescatori di altri Stati membri
C-90/90 C-90/91	10.7.1991	Jean Neu e a./Secrétaire d'État à l'agriculture et à la viticulture	Prelievo supplementare sul latte
C-368/89	11.7.1991	Antonio Crispoltoni/Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello	Organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio — Validità dei regolamenti (CEE) n. 1114/88 e n. 2268/88
C-221/89	25.7.1991	The Queen/Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd. e a.	Pesca — Immatricolazione delle navi — Condizioni
C-258/89	25.7.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna	Misure di controllo — Catture di riserve ittiche soggette ad un TAC o ad un contingente al di fuori della zona di pesca della Comunità

C-75/90	25.7.1991	Procedimento penale contro Roger Guitard	Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Gradazione alcolica minima del vino — Smercio di vino senza alcol
C-133/90	2.10.1991	Gebroeders Schulte AG e a./Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw e a.	Contratto di vendita di carne bovina proveniente da ammasso di intervento — Vizi occulti — Reclamo successivo all'acquisto
C-364/89	3.10.1991	Irish Dairy Board Co-operation Ltd./Hauptzollamt Gronau	Importi compensativi monetari — Esonero dalla riscossione
C-161/90 C-162/90	10.10.1991	C. Petruzzi e a./Associazione italiana produttori olivicoli, Associazione salentina olivicoltori, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo	Interpretazione dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 10 dicembre 1985, n. 3472, relativo all'esame delle caratteristiche organolettiche dell'olio d'oliva
C-24/90	16.10.1991	Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Werner Faust OHG	Conserve di funghi — Misure di salvaguardia
C-25/90	16.10.1991	Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Wünsche Handelsgesellschaft KG	Conserve di funghi — Misure di salvaguardia
C-26/90	16.10.1991	Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Wünsche Handelsgesellschaft KG	Conserve di funghi — Misure di salvaguardia
C-342/89	17.10.1991	Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee	FEAOG — Anticipi mensili — Poteri di controllo della Commissione
C-346/89	17.10.1991	Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee	FEAOG — Anticipi mensili — Poteri di controllo della Commissione
C-44/89	22.10.1991	Georg von Deetzen/Hauptzollamt Oldenburg	Agricoltura
C-22/90	7.11.1991	Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee	Mancato riconoscimento di spese — Prelievo supplementare sul latte
C-199/90	27.11.1991	Italtrade Spa/Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)	Produzione di prove — Termini — Validità
C-121/90	6.12.1991	J. Lokes Posthumus/R. Oosterwoud e a.	Prelievo supplementare sul latte — Aiuti di Stato

Aiuti di Stato

C-375/89	19.2.1991	Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio	Inadempimento da parte di uno Stato — Mancata esecuzione della sentenza 5/86
C-303/88	21.3.1991	Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee	Aiuti statali alle imprese nel settore tessile/abbigliamento

C-305/89	21.3.1991	Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee	Aiuti statali — Conferimenti di capitali — Settore automobilistico
C-261/89	3.10.1991	Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee	Aiuti di Stato a imprese di alluminio — Conferimenti di capitali
C-354/90	21.11.1991	Fédération nationale du commerce extérieur des alimentaires e a./Repubblica francese	Aiuti concessi dallo Stato — Interpretazione dell'art. 93, n. 3, ultima frase, del trattato — Divieto di esecuzione delle misure pianificate

CEEA

C-330/88	5.3.1991	Alfredo Grifoni/Comunità europea dell'energia atomica (CEEA)	Responsabilità contrattuale — Clausola compromissoria
C-246/88	7.5.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	Inadempimento — Direttive Euratom — Mancato recepimento entro i termini prescritti

Concorrenza

C-234/89	28.2.1991	Stergios Delimitis/Henninger Bräu AG	Concorrenza — Contratti di fornitura di birra — Pregiudizio al commercio intracomunitario — Esenzione per categoria — Competenze dei giudici nazionali
C-202/88	19.3.1991	Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee	Concorrenza nei mercati di terminali di telecomunicazione
C-260/89	18.6.1991	Elliniki Radiophonia Tiléorasi AE/Dimotiki Etairia Pliroforissis e Sotirios Kouvelas	Diritti esclusivi in materia di radiodiffusione e di televisione — Libera circolazione delle merci — Libera prestazione dei servizi — Norme di concorrenza — Libertà di espressione
C-62/86	3.7.1991	AKZO Chemie BV/Commissione delle Comunità europee	Art. 86 — Pratiche d'esclusione poste in essere da un'impresa dominante
C-179/90	10.12.1991	Merci convenzionali porto di Genova Spa/Siderurgica Gabrielli Spa	Imprese portuali — Monopoli legali — Norme in materia di concorrenza — Divieto di discriminazione in base alla nazionalità — Libera circolazione delle merci

Convenzione sulla competenza giurisdizionale

C-351/89	27.6.1991	Overseas Union Insurance Limited e a./New Hampshire Insurance Company	Convenzione di Bruxelles — Litispendenza — Presa in considerazione del domicilio delle parti — Potere del giudice adito per secondo — Competenza in materia di assicurazione — Riassicurazione
----------	-----------	---	--

C-190/89	25.7.1991	Marc Rich and Co. AG/Società italiana impianti PA	Convenzione di Bruxelles — Art. 1, secondo comma, n. 4 — Arbitrato
C-183/90	4.10.1991	B.J. Van Dalfsen e a./B. Van Loon	Convenzione di Bruxelles — Interpretazione degli artt. 37 e 38

Diritto istituzionale

C-70/88	4.10.1991	Parlamento europeo/Consiglio delle Comunità europee	Contaminazione radioattiva delle derrate alimentari
C-213/88 C-39/89	28.11.1991	Granducato del Lussemburgo/Parlamento europeo	Sede delle istituzioni e di lavoro del Parlamento europeo — Trasferimento di personale

Diritto delle società

C-19/90 C-20/90	30.5.1991	Marina Karella e Nikolaos Karellas/Ypourgo viomichanias energeias kai technologias e Organismo Anasyngkrotiseos Epicheiriseon AE	Diritto delle società — Direttiva Efficacia diretta — Preminenza
C-295/89	18.6.1991	Impresa Donà Alfonso di Donà Alfonso & Figli/Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone e a.	Appalti di lavori pubblici — Offerte anormalmente basse
C-247/89	11.7.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese	Omessa pubblicazione di un bando di gara per appalti pubblici di forniture
C-351/88	11.7.1991	Laboratori Bruneau Srl/Unità sanitaria locale RM/24 di Monterotondo	Appalti pubblici di forniture — Riserva del 30 % degli appalti alle imprese ubicate nel Mezzogiorno

Ambiente e consumatori

C-157/89	17.1.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	Inosservanza di una direttiva — Conservazione degli uccelli selvatici
C-334/89	17.1.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato — Conservazione degli uccelli selvatici
C-360/87	28.2.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	Inadempimento — Mancata attuazione di una direttiva — Acque sotterranee
C-131/88	28.2.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania	Inadempimento da parte di uno Stato — Mancata attuazione di una direttiva — Acque sotterranee
C-57/89	28.2.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania	Conservazione degli uccelli selvatici — Lavori in una zona di protezione speciale
C-361/89	14.3.1991	Procedimento penale a carico di Patrice di Pinto	Tutela dei consumatori — Vendite porta a porta

C-361/88 C-59/89	30.5.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania	Direttiva — Natura dei provvedimenti di trasposizione nel diritto nazionale — Inquinamento atmosferico
C-290/89	11.6.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio	Mancata trasposizione delle direttive del Consiglio 75/440/CEE e 79/869/CEE — Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile — Obblighi di comunicazione
C-300/89	11.6.1991	Commissione delle Comunità europee/Consiglio delle Comunità europee	Direttiva sui residui di biossido di titanio — Base giuridica
C-252/89	25.7.1991	Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo	Inadempimento di Stato — Imballaggi per liquidi alimentari — Mancata trasposizione di una direttiva e mancata trasmissione dei programmi
C-32/90	25.7.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	Mancato rispetto di una direttiva — Etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari
C-13/90 C-14/90 C-64/90	1.10.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese	Inadempimento — Tenore del piombo contenuto nell'atmosfera — Norme di qualità dell'aria per il diossido di azoto — Valori limite e valori guida di qualità dell'atmosfera relativi all'anidride solforosa
C-58/89	17.10.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese	Omessa trasposizione delle direttive del Consiglio 75/440/CEE e 79/869/CEE — Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile — Obblighi di comunicazione
C-192/90	10.12.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio	Inadempimento di Stato — Imballaggi per liquidi alimentari — Trasposizione di una direttiva nell'ordinamento nazionale
C-33/90	13.12.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	Inadempimento di Stato — Direttive — Rifiuti — Rifiuti tossici e pericolosi — Obbligo di trasmissione di informazioni alla Commissione — Omessa esecuzione

Fiscalità

C-15/89	5.2.1991	Deltakabel BV/Staatssecretaris van Financiën	Raccolta di capitali — Imposta sui conferimenti — Rinuncia ad un credito di conto corrente
C-249/89	5.2.1991	Trave-Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG/Finanzamt Kiel-Nord	Raccolta di capitali — Imposta sui conferimenti — Prestito senza interessi fornito da un socio

C-120/88	26.2.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	IVA — Importazione — Persone non soggette — Detrazione della parte residua dell'IVA versata nello Stato membro d'esportazione
C-119/88	26.2.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna	IVA — Importazione — Persone non soggette — Detrazione della parte residua dell'IVA versata nello Stato membro d'esportazione
C-159/89	26.2.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica	IVA — Importazione — Persone non soggette — Detrazione della parte residua dell'IVA versata nello Stato membro d'esportazione
C-109/90	19.3.1991	NV Giant/Comune di Overijse	Interpretazione dell'art. 33 della sesta direttiva IVA
C-230/89	18.4.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica	Bevande alcoliche — Tassazione differenziata
C-297/89	23.4.1991	Rigsadvokaten/Nicolai Christian Ryborg	Direttiva 83/182/CEE — Importazione temporanea di un auto ad uso privato — Residenza normale — Obbligo di concertazione fra Stati membri
C-60/90	20.6.1991	Polysar Investments Netherlands BV/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Arnhem	Interpretazione degli artt. 4 e 13, parte B, lett. d), punto 5 della sesta direttiva — Soggetto passivo — Attività di una società holding
C-152/89	26.6.1991	Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo	Accisa sulla birra — Rimborso all'importazione e compensazione all'importazione
C-153/89	26.6.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio	Accisa sulla birra — Rimborso all'esportazione — Compensazione all'importazione
C-97/90	11.7.1991	H. Lennartz/Finanzamt München III	IVA — Deduzione dell'imposta versata per un bene d'investimento
C-202/90	25.7.1991	Ayuntamiento de Sevilla/Recaudadores de Tributos de las Zonas primera y segunda	Soggetti passivi IVA — Enti di diritto pubblico
C-35/90	25.7.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna	IVA — Direttiva 77/388/CEE — Normativa nazionale non conforme
C-100/90	17.10.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno di Danimarca	Direttiva del Consiglio 69/169/CEE — Normativa nazionale non conforme
C-235/90	19.11.1991	SARL Aliments Morvan/Directeur des services fiscaux du Finistère	Compatibilità con il diritto comunitario di una tassa parafiscale sui cereali
C-164/90	13.12.1991	Muwi Bouwgroep BV/Staats-secretaris van Financiën	Conferimenti di capitali — Diritto di conferimento — Conferimento in una società di un pacchetto azionario posseduto da altra società

Libera circolazione delle merci

C-339/89	24.1.1991	Alsthom Atlantique SA/Compagnie de construction mécanique Sulzer SA	Artt. 2, 3, lett. f) 34 e 85, n. 1, del trattato CEE — Responsabilità per prodotti difettosi
C-384/89	24.1.1991	Procedimento penale contro Gérard Tomatis e Christian Fulchiron	Tariffa doganale comune — Voce doganale 87.02 — Autoveicoli per il trasporto di persone o di merci
C-312/89	28.2.1991	Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne/SIDEF Conforama e a.	Interpretazione degli artt. 30 e 36 del trattato CEE — Normativa nazionale che vieta il lavoro domenicale prestato dai lavoratori subordinati negli esercizi commerciali al dettaglio
C-332/89	28.2.1991	Procedimento penale contro André Marchandise e a.	Interpretazione degli artt. 3, lett. f), 5, 30-36, 59-66 e 85 del trattato CEE — Normativa nazionale che vieta il lavoro domenicale prestato dai lavoratori subordinati negli esercizi commerciali al dettaglio
C-116/89	7.3.1991	BayWa AG/Hauptzollamt Weiden	Valore in dogana delle merci — Sementi per colture — Diritti di licenza
C-249/88	19.3.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio	Articolo 30 del trattato CEE — Normativa nazionale sui prezzi dei prodotti farmaceutici — Regime degli «accordi di programma»
C-205/89	19.3.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica	Libera circolazione delle merci — Burro pastorizzato — Certificato sanitario
C-209/89	21.3.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	Libera circolazione delle merci — Tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale — Servizi resi contemporaneamente a più ditte — Pagamento di un corrispettivo sproporzionato rispetto al costo del servizio
C-369/88	21.3.1991	Procedimento penale a carico di Jean-Marie Delattre	Interpretazione degli artt. 30 e 36 del trattato CEE — Nozione di «malattia» e di «medicinale» — Monopolio di vendita di taluni prodotti a vantaggio dei soli farmacisti
C-60/89	21.3.1991	Procedimento penale a carico di Jean Monteil e Daniel Samanni	Interpretazione degli artt. 30 e 36 del trattato CEE — Nozione di «malattia» e di «medicinale» — Monopolio di vendita di taluni prodotti a vantaggio dei soli farmacisti

C-347/89	16.4.1991	Freistaat Bayern/Eurim-Pharm GmbH	Interpretazione degli articoli 30 e 36 del trattato CEE — Importazione di medicinali
C-79/89	18.4.1991	Brown Boveri & Cie AG/Hauptzollamt Mannheim	Valore in dogana delle merci — Valore del software e dei supporti informatici
C-219/89	18.4.1991	WeserGold GmbH & Co. KG/Oberfinanzdirektion di Monaco	Tariffa doganale comune — Succo d'arancia dolce
C-324/89	18.4.1991	Nordgetränke GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Ericus	Tariffa doganale comune — Pura di albicocche
C-239/90	30.4.1991	SCP Boscher, Studer e Fromentin/SA British Motors Wright e altri	Misure d'effetto equivalente — Libera prestazione di servizi — Automobili di lusso e usate — Vendite mediante asta pubblica
C-287/89	7.5.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio	Regime dei prezzi di vendita al dettaglio del tabacco manifatturato — Articolo 30 del trattato CEE
C-120/90	7.5.1991	Ludwig Post GmbH/Oberfinanzdirektion München	Tariffa doganale comune — Voci doganali 0404 10 11 e 0404 90 33 — Concentrato proteico di siero di latte al 75 %
C-350/89	7.5.1991	Sheptonhurst Limited/Newham Borough Council	Interpretazione degli artt. 30 e 36 del trattato — Normativa nazionale che vieta la vendita di articoli erotici in negozi non autorizzati
C-328/89	15.5.1991	Berner Allgemeine Versicherungsgesellschaft/Amministrazione delle finanze dello Stato	Transito comunitario — Svincolo della cauzione
C-263/85	16.5.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	Inadempimento di Stato — Misura di effetto equivalente — Aiuti per l'acquisto di veicoli di produzione nazionale
C-369/89	18.6.1991	Piageme e a./BVBA Peeters	Interpretazione dell'art. 30 del trattato CEE e dell'art. 14 della direttiva 79/112/CEE — Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore — Apposizione di etichette redatte nella lingua della regione linguistica della messa in vendita
C-39/90	20.6.1991	Denkavit Futtermittel GmbH/Land Baden-Württemberg	Alimenti composti per animali — Obbligo di indicare gli ingredienti utilizzati nell'alimento composto — Artt. 30 e 36 del trattato e direttiva 79/373/CEE
C-348/89	27.6.1991	Mecanarte-Metalúrgica da Lagoa Lda/Chefe do Serviço da Conferência Final da Alfândega do Porto	Recupero «a posteriori» dei dazi alla importazione e all'esportazione

C-1/90 C-176/90	25.7.1991	Aragonesa de Publicidad Exterior SA e Publivia SAE/Departamento de Sanitat y Seguridad Social de la Generalitat de Catalunya	Libera circolazione delle merci — Regolamentazione nazionale relativa alla pubblicità a favore delle bevande alcoliche
C-299/90	25.7.1991	Hauptzollamt Karlsruhe/Gebr. Hepp GmbH & Co. KG	Valore in dogana — Commissione d'acquisto
C-367/89	4.10.1991	Procedimento penale/A. Richardt Société en nom collectif « Les accessoires scientifiques »	Transito comunitario — Materiale strategico
C-269/90	21.11.1991	Technische Universität München/Hauptzollamt München-Mitte	Tariffa doganale comune — Franchigia per apparecchi scientifici — Valore scientifico equivalente
C-273/90	27.11.1991	Meico-Fell/Hauptzollamt Darmstadt	Interpretazione dell'art. 3 del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1697/79 — Recupero a posteriori dei dazi all'esportazione o all'importazione — Atto passibile di procedimento giudiziario sanzionatorio
C-18/88	13.12.1991	Régie des Télégraphes et des Téléphones/AS « GB-Inno BM »	Concorrenza — Omologazione di apparecchi telefonici
C-69/90	13.12.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	Inadempimento di Stato — Controlli fisici e formalità amministrative nel trasporto di merci fra Stati membri — Direttiva 87/53/CEE

Libera circolazione delle persone

C-363/89	5.2.1991	D. Roux/Regno del Belgio	Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari
C-227/89	7.2.1991	Ludwig Rönfeldt/Bundesversicherungsanstalt für Angestellte	Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1048/71 — Diritti a pensione acquisiti in uno Stato membro prima dell'adesione alle Comunità
C-140/88	21.2.1991	G.C. Noij/Staatssecretaris van Financiën	Previdenza sociale — Determinazione della legislazione applicabile
C-245/88	21.2.1991	H.C.M. Daalmeijer/Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank	Previdenza sociale — Determinazione della legislazione applicabile
C-154/89	26.2.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese	Inadempimento — Libera prestazione dei servizi — Guide turistiche — Qualificazione professionale prescritta dalla normativa nazionale
C-180/89	26.2.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	Inadempimento — Libera prestazione dei servizi — Guide turistiche — Qualificazione professionale prescritta dalla normativa nazionale

C-198/89	26.2.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica	Inadempimento — Libera prestazione dei servizi — Guide turistiche — Qualificazione professionale prescritta dalla normativa nazionale
C-292/89	26.2.1991	The Queen contro Immigration Appeal Tribunal, ex parte: Gustaff Desiderius Antonissen	Libera circolazione dei lavoratori — Diritto di soggiorno — Ricerca di un lavoro — Limitazione di tempo
C-376/89	5.3.1991	Panagiotis Giagounidis/Città di Reutlingen	Libera circolazione delle persone — Interpretazione della direttiva 68/360/CEE — Diritto di soggiorno — Documento d'identità
C-10/90	7.3.1991	Maria Masgio/Bundesknappschaft	Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Norme nazionali anticumulo — Parità di trattamento — Interpretazione degli artt. 7 e 48-51 del trattato CEE e dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71
C-93/90	20.3.1991	Erminia Cassamali/Office national des pensions	Previdenza sociale — Prestazioni di vecchiaia — Rivalutazione e nuovo calcolo delle prestazioni
C-63/89	18.4.1991	Assurances du crédit e Compagnie belge d'assurance crédit SA/Consiglio e Commissione delle Comunità europee	Ricorso per risarcimento danni — Direttiva — Art. 57, n. 2, del trattato CEE — Operazioni di assicurazione credito all'esportazione
C-41/90	23.4.1991	Klaus Höfner e Fritz Elser/Macroton GmbH	Libera prestazione di servizi — Esercizio di pubblico potere — Concorrenza — Consulenti per la ricerca di personale direttivo di aziende
C-340/89	7.5.1991	Irène Vlassopoulou/Ministerium für Justiz, Bundes- und Europa-angelegenheiten Baden-Württemberg	Libertà di stabilimento — Riconoscimento di diplomi — Avvocati
C-167/90	16.5.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio	Mancata applicazione di una direttiva — Reciproco riconoscimento dei diplomi e coordinamento nel settore farmaceutico
C-168/90	16.5.1991	Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo	Mancata applicazione di una direttiva — Reciproco riconoscimento dei diplomi e coordinamento nel settore farmaceutico
C-272/90	16.5.1991	Jan van Noorden/Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce	Previdenza sociale — Indennità di disoccupazione
C-68/89	30.5.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi	Libera circolazione delle persone — Controlli alle frontiere

C-251/89	11.6.1991	Nikolaos Athanasopoulos e a./Bundesanstalt für Arbeit	Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni e per organi
C-307/89	11.6.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese	Previdenza sociale — Assegno supplementare del Fonds national de solidarité — Cittadini comunitari residenti in Francia
C-356/89	20.6.1991	R. Stanton Newton/Chief Adjudication Officer	Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Sfera d'applicazione ratione materiae del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Clausola di residenza
C-344/89	27.6.1991	Manuel Martínez Vidal/Gemeenschappelijke Medische Dienst	Previdenza sociale — Riconoscimento dell'inabilità al lavoro
C-355/89	3.7.1991	Department of Health and Social Security/Christopher Stewart Barr e Montrose Holdings Limited	Restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori nell'isola di Man — Art. 177 del trattato — Ricevibilità
C-213/90	4.7.1991	ASTI (Association de soutien aux travailleurs immigrés)/Chambre des employés privés	Libera circolazione dei lavoratori — Parità di trattamento — Partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico ed esercizio di una funzione di diritto pubblico
C-294/89	10.7.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese	Avvocati — Libera prestazione di servizi
C-296/90	11.7.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	Inadempimento di Stato — Mancata attuazione di una direttiva
C-288/89	25.7.1991	Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e a./Commissariaat voor de Media	Libera prestazione di servizi — Requisiti imposti per la ritrasmissione di messaggi pubblicitari contenuti in programmi radiofonici o televisivi provenienti da altri Stati membri
C-353/89	25.7.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi	Inadempimenti — Libera prestazione di servizi — Obbligo di rivolgersi ad un'impresa nazionale per la realizzazione di programmi radiofonici e televisivi — Requisiti imposti per la ritrasmissione di messaggi pubblicitari contenuti in programmi radiofonici o televisivi provenienti da altri Stati membri
C-58/90	25.7.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	Artt. 48, 52 e 59 del trattato CEE — Riconoscimento di titoli professionali ottenuti all'estero, riservato ai cittadini italiani
C-76/90	25.7.1991	Manfred Säger/Dennemeyer & Co. Ltd.	Libera prestazione dei servizi — Attività relative alla conservazione di diritti di proprietà industriale

C-93/89	4.10.1991	Commissione delle Comunità europee/Irlanda	Pesca — Licenze — Diritto di stabilimento
C-15/90	4.10.1991	D.M. Middleburgh/Chief Adjudication Officer	Previdenza sociale — Status di lavoratore dipendente — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Assegno per figli a carico — Clausola di residenza — Artt. 48 e 52 del trattato CEE
C-349/87	4.10.1991	E. Paraschi/Landesversicherungsanstalt Württemberg	Previdenza sociale — Pensione di invalidità
C-196/90	4.10.1991	Fonds voor Arbeidsongevallen/De Paep e a.	Lavoratore che esercita attività a bordo di peschereccio battente bandiera britannica e retribuito da impresa belga — Infortunio sul lavoro avvenuto a bordo del peschereccio — Individuazione della legge applicabile al rapporto di lavoro in materia di previdenza sociale
C-159/90	4.10.1991	Society for the Protection of Unborn Children Ireland Limited/Grogan e a.	Libera circolazione dei servizi — Divieto di diffondere informazioni in ordine a cliniche che praticino interruzioni volontarie della gravidanza in altri Stati membri
C-302/90	15.10.1991	Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (CAAMI)/N. e J. Faux	Previdenza sociale dei lavoratori frontalieri — Regolamento (CEE) n. 36/63
C-313/89	7.11.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna	Inadempimento — Direttiva 80/155/CEE — Formazione delle ostetriche
C-17/90	7.11.1991	Pinaud Wiegner Spedition/Bundesamt für den Güterfernverkehr	Libera prestazione di servizi — Trasporti di cabotaggio
C-309/90	7.11.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica	Inadempimento di Stato — Attività professionali nel settore dell'architettura
C-27/91	21.11.1991	Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales della Savoia (Ursaff)/Société à responsabilité limitée Hostellerie Le Manoir	Discriminazioni indirette — Contributi sociali
C-4/91	27.11.1991	A. Bleis/Ministero dell'educazione nazionale	Insegnanti di istruzione secondaria
C-186/90	28.11.1991	G. Durighello/Istituto nazionale della previdenza sociale	Prestazioni per coniuge a carico dei titolari di pensioni o rendite
C-198/90	28.11.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi	Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1408/71 — Lavoratori prepensionati

C-306/89	10.12.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica	Omissa trasposizione della direttiva del Consiglio 82/470/CEE — Esercizio effettivo della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi per le attività autonome svolte da taluni ausiliari dei trasporti e da agenti di viaggio nonché da imprese di deposito
----------	------------	--	---

Pesca

C-244/89	31.1.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese	Gestione delle quote — Obblighi a carico degli Stati membri
C-246/89	4.10.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e a.	Immatricolazione di imbarcazioni — Requisito della nazionalità

Politica commerciale comune

C-69/89	7.5.1991	Nakajima All Precision Co. Ltd. contro Consiglio delle Comunità europee	Dumping — Dazio definitivo — Importazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti originarie del Giappone
C-96/89	16.5.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi	Inadempimento da parte di uno Stato — Immissione in libera pratica in base ad un'aliquota ridotta di prelievo di una partita di manioca esportata dalla Thailandia senza titolo d'esportazione — Omissione di accertare risorse proprie e di metterle a disposizione della Commissione
C-358/89	16.5.1991	Extramet Industrie SA/Consiglio delle Comunità europee	Dumping — Importatori — Ricorso per annullamento — Ricevibilità
C-49/88	17.6.1991	Al-Jubail Fertilizer Company e Saudi Arabian Fertilizer Company/Consiglio delle Comunità europee	Ricorso per annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 4 novembre 1987, n. 3339, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria della Libia e dell'Arabia Saudita
C-16/90	22.10.1991	D. Nölle, per conto della «Eugen Nölle»/Hauptzollamt Bremen-Freihafen	Dumping — Spazzole e pennelli per dipingere — Paese di riferimento
C-315/90	27.11.1991	Groupement des industries de matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée (Gimelec) e a./Commissione delle Comunità europee	Dumping — Chiusura del procedimento — Motori elettrici monofase a due velocità

C-170/89	28.11.1991	Bureau européen des unions de consommateurs/Commissione delle Comunità europee e a.	Diritto di prendere visione del fascicolo non riservato della Commissione
Politica energetica			
C-374/89	19.2.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio	Mancata attuazione della direttiva 76/491/CEE — Inadempimento a carattere ripetitivo — Art. 5 del trattato
Politica regionale			
C-303/90	13.11.1991	Repubblica francese e a./Commissione delle Comunità europee	Codice di condotta — Atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del trattato CEE
Politica sociale			
C-184/89	7.2.1991	H. Nimz/Freie und Hansestadt Hamburg	Passaggio ad un livello retributivo superiore — Raddoppio del periodo di prova per i lavoratori a tempo parziale — Discriminazione indiretta
C-377/89	13.3.1991	Ann Cotter e Norah McDermott/Minister for Social Welfare e Attorney-General	Parità di trattamento in materia di previdenza sociale — Principio di diritto nazionale che vieta l'arricchimento senza causa
C-229/89	7.5.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio	Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Determinazione dell'importo delle prestazioni di disoccupazione e d'invalidità
C-291/89	7.5.1991	Interhotel/Commissione delle Comunità europee	Fondo sociale europeo — Ricorso d'annullamento proposto contro la riduzione di un contributo finanziario inizialmente concesso
C-304/89	7.5.1991	Estabelecimentos Isidoro M. Oliveira SA/Commissione delle Comunità europee	Fondo sociale europeo — Ricorso d'annullamento proposto contro la riduzione di un contributo finanziario inizialmente concesso
C-51/89 C-90-89 C-94/89	11.6.1991	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e a./Consiglio e Commissione delle Comunità europee	Seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel settore delle tecnologie (Comett II) (1990-1994) — Ricorso per annullamento — Fondamento giuridico — Formazione professionale — Ricerca
C-87/90 C-89/90	11.7.1991	A. Verholen e a./Sociale Verzekeringsbank	Parità di trattamento fra uomini e donne — Previdenza sociale — Direttiva 79/7/CEE — Ambito di applicazione nel tempo

C-31/90	11.7.1991	Elsie Rita Johnson/Chief Adjudication Officer	Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Artt. 2 e 4 della direttiva 79/7/CEE
C-345/89	25.7.1991	Procedimento penale contro Alfred Stoeckel	Parità di trattamento tra uomini e donne — Divieto legale del lavoro notturno alle donne
C-362/89	25.7.1991	G. d'Urso e a./EMG, Nuova EMG e a.	Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa
C-208/90	25.7.1991	Theresa Emmott/Minister for Social Welfare e Attorney-General	Parità di trattamento in materia di previdenza sociale — Prestazione d'invalidità — Efficacia diretta e termini di ricorso nazionali d'invalidità — Efficacia diretta e termini di ricorso nazionali
C-6/90 C-9/90	19.11.1991	A. Francovich e a./Repubblica italiana	Omessa trasposizione di una direttiva — Responsabilità dello Stato membro

Ravvicinamento delle legislazioni

C-310/89	19.3.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi	Inadempimento da parte di uno Stato — Mancata trasposizione di una direttiva
C-112/89	16.4.1991	The Upjohn e NV Upjohn/Farzoo Inc. e JAWMJ Kortmann	Nozioni di « medicinale » e di « prodotto cosmetico »

Relazioni esterne

C-18/90	31.1.1991	Office national de l'emploi (Onem)/Bahia Kziber	Accordo di cooperazione CEE-Marocco — Principio di non discriminazione — Previdenza sociale
C-226/89	21.3.1991	H. Spedition GmbH/Commissione delle Comunità europee	Regolamento (CEE) della Commissione n. 2200/87 — Trattenuta relativa a pagamenti in materia di aiuti alimentari
Parere 1/90	14.12.1991	Parere emanato ai sensi dell'art. 228, n. 1, secondo comma, del trattato in ordine al progetto di accordo tra la Comunità, da un lato, ed i paesi dell'Associazione europea di libero scambio, dall'altro, relativamente alla creazione dello Spazio economico europeo	

Trasporti

C-354/89	16.4.1991	Schiocchet/Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento — Decisione relativa all'istituzione di un servizio regolare specializzato di passeggeri fra Stati membri
----------	-----------	---	--

C-45/89	7.5.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	Inosservanza di una direttiva — Trasporti di merci combinati strada/ferrovia
C-266/89	8.5.1991	Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato — Rilevamento statistico dei trasporti di merci su strada — Mancata esecuzione di una sentenza della Corte
C-7/90	2.10.1991	Openbaar Ministerie/P.J.F. Vandevenne e.a.	Trasporti su strada — Disposizioni sociali — Obblighi del datore di lavoro
C-8/90	2.10.1991	Auditeur du travail près le tribunal du travail de Turnhout/W. Kennes e a.	Trasporti su strada — Disposizioni in materia sociale — Disposizioni di rinvio
C-19/91	10.12.1991	Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio	Inadempimento — Omessa esecuzione di una sentenza della Corte
C-158/90	13.12.1991	M. Nijs/NV Transport Vanschoonbeek-Matterne	Trasporti su strada — Disposizioni in materia sociale — Controlli

II — Dati statistici

Sintesi delle attività della Corte nel 1991

Sentenze pronunciate

Nel 1991 le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee sono state 204 tra sentenze definitive e sentenze interlocutorie, di cui :

- 90 su *ricorsi diretti* non promossi dai dipendenti;
- 108 su *rinvio pregiudiziale* da giudici degli Stati membri;
- 5 su ricorsi di dipendenti.

118 di dette sentenze sono state pronunciate dalla *Corte* in seduta plenaria, 86 dalle varie *sezioni*.

Il *presidente della Corte* o i *presidenti delle sezioni* hanno pronunciato 9 ordinanze in procedimenti di urgenza nel corso del 1991.

Udienze pubbliche

Nel 1991 la Corte ha tenuto 112 udienze, le sezioni ne hanno tenute 87. Sono state anche tenute 204 udienze per la presentazione delle conclusioni.

Cause pendenti

Le cause pendenti ⁽¹⁾ si suddividono come segue :

	31 dicembre 1989	31 dicembre 1990	31 dicembre 1991
Corte in seduta plenaria	362	494	544
Sezioni	139	88	96
Presidente della Corte		1	
Totale delle cause pendenti	501 ⁽²⁾	583	640

(1) Cifre lorde.

(2) In tale cifra non sono nemmeno comprese le 153 cause rinviate al Tribunale di primo grado con ordinanza del presidente della Corte di giustizia del 15 novembre 1989.

Durata dei procedimenti

La durata dei procedimenti è stata contenuta nei seguenti limiti: per i *ricorsi diretti* la durata media è stata di 24,2 mesi. Nei *procedimenti pregiudiziali*

promossi dai giudici nazionali si è avuta una durata media leggermente inferiore a *18,2 mesi*, comprese le vacanze giudiziarie. Per quello che riguarda i ricorsi, la durata media è stata di *15,4 mesi*.

Cause promosse nel 1991

Nel 1991 sono state promosse dinanzi alla Corte di giustizia 326 cause. Esse comprendono:

1. ricorsi per inadempimento di uno Stato proposti dalla Commissione contro:

— il Belgio	7
— la Danimarca	1
— la Germania	1
— la Grecia	9
— la Spagna	2
— la Francia	4
— l'Irlanda	3
— l'Italia	19
— il Lussemburgo	3
— i Paesi Bassi	7
— il Portogallo	2
— il Regno Unito	—
Totale	58

2. ricorsi contro le istituzioni:

— la Commissione	49
— il Consiglio	16
— il Parlamento europeo	3
— il Consiglio e la Commissione	14
Totale	82

3. domande pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia da giudici nazionali che chiedono una pronuncia interpretativa o una pronuncia sulla validità di norme comunitarie. Esse provengono da:

<i>Belgio</i>	19
di cui: dalla Corte di cassazione	1
sottoposte da giudici d'appello o di primo grado	18
<i>Danimarca</i>	2
di cui: dall Højesteret	—
sottoposte da giudici d'appello o di primo grado	2
<i>Germania</i>	54
di cui: dal Bundesgerichtshof	5
dal Bundesverwaltungsgericht	2
dal Bundesfinanzhof	9
dal Bundessozialgericht	1
sottoposte da giudici d'appello o di primo grado	37

<i>Grecia</i>		3
	dal Consiglio di Stato	3
<i>Spagna</i>		5
	sottoposte da giudici di merito	5
<i>Francia</i>		29
di cui:	dalla Corte di cassazione	2
	del Consiglio di Stato	1
	sottoposte da giudici d'appello o di primo grado	26
<i>Irlanda</i>		2
di cui:	dalla Supreme Court	—
	sottoposte da giudici d'appello o di primo grado	2
<i>Italia</i>		36
di cui:	dalla Corte suprema di cassazione	15
	dal Consiglio di Stato	1
	sottoposte da giudici d'appello o di primo grado	20
<i>Lussemburgo</i>		2
di cui:	dalla Cour supérieure de justice	—
	dal Consiglio di Stato	1
	sottoposte da giudici d'appello o di primo grado	1
<i>Paesi Bassi</i>		17
di cui:	dallo Hoge Raad	3
	dal Raad van State	1
	dal College van Beroep	3
	sottoposte da giudici d'appello o di primo grado	10
<i>Portogallo</i>		3
di cui:	dal Supremo Tribunal Administrativo	2
	sottoposte da giudice d'appello o di primo grado	1
<i>Regno Unito</i>		14
di cui:	dalla Court of Appeal	3
	dalla House of Lords	3
	sottoposte da giudici d'appello o di primo grado	8
	Totale	186

Avvocati

Durante le udienze tenutesi nel 1990 hanno patrocinato dinanzi alla Corte, oltre ai rappresentanti e agli agenti del Consiglio, del Parlamento europeo, della Commissione e degli Stati membri:

— avvocati del Belgio	32
— avvocati della Danimarca	2
— avvocati della Germania	43
— avvocati della Grecia	8
— avvocati della Spagna	12
— avvocati della Francia	18
— avvocati dell'Irlanda	10
— avvocati dell'Italia	20
— avvocati del Lussemburgo	15
— avvocati dei Paesi Bassi	23
— avvocati del Portogallo	3
— avvocati del Regno Unito	57

Tabella dell'attività generale del 1989, 1990 e 1991 ⁽¹⁾

	1989	1990	1991
Cause promosse	385	384	345
Cause risolte	429 (489) ⁽²⁾	267 (302)	275 (288)
Cause pendenti	457 (501)	558 (583)	573 (640)

⁽¹⁾ Le cifre indicate tra parentesi (cifra lorda) indicano il numero totale delle cause indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa). La cifra netta indica il numero delle cause tenuto conto della riunione per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

⁽²⁾ Va rilevato che 151 (153) cause sono state rinviate al Tribunale in data 15 novembre 1989.

Tabella delle cause proposte nel 1989, 1990 e 1991

	1989	1990	1991
Domande pregiudiziali	139	141	186
Ricorsi diretti	205	222 ⁽¹⁾	140
Ricorsi di dipendenti	41	—	—
Appelli	—	16	14
Pareri	—	—	2
Procedimenti speciali	—	5	3
Totale	385	384 ⁽¹⁾	345

⁽¹⁾ Va rilevato che tra i ricorsi diretti vi sono 95 ricorsi identici relativi ad azioni risarcitorie in tema di quote di latte.

Tabella delle cause risolte nel 1989, 1990 e 1991 ⁽¹⁾

	1989	1990	1991
Domande pregiudiziali	97 (128)	133 (162)	122 (131)
Ricorsi diretti	202 (217) (a)	121 (125)	138 (142)
Ricorsi di dipendenti	125 (139) (b)	9 (11)	—
Appelli	—	—	11 (11)
Procedimenti speciali	5 (5)	4 (4)	3 (3)
Pareri	—	—	1 (1)
Totale	429 (489) (c)	267 (302)	275 (288)

(a) Va rilevato che 75 (75) cause sono state rinviate dinanzi al Tribunale in data 15 novembre 1989.

(b) Va rilevato che 76 (78) cause sono state rinviate dinanzi al Tribunale in data 15 novembre 1989.

(c) Va rilevato che 151 (153) cause sono state rinviate dinanzi al Tribunale in data 15 novembre 1989.

Tabella delle cause pendenti al 31 dicembre di ogni anno ⁽¹⁾

	1989	1990	1991
Domande pregiudiziali	205 (230)	197 (209)	215 (264)
Ricorsi diretti	242 (259)	343 (356)	336 (354)
Ricorsi di dipendenti	9 (11)	—	—
Appelli	—	16 (16)	19 (19)
Procedimenti speciali	1 (1)	2 (2)	2 (2)
Totale	457 (501)	558 (583)	573 (640)

Tabella della durata media del grado di giudizio del 1989, 1990 e 1991 ⁽²⁾

	1989	1990	1991
Domande pregiudiziali	16,6	17,4	18,2
Ricorsi diretti	22,3	25,5	24,2
Ricorsi di dipendenti	20,8	24,9	—
Appelli	—	—	15,4
Procedimenti speciali	—	—	2,7

(¹) Le cifre indicate tra parentesi (cifra lorda) indicano il numero totale delle cause indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa). La cifra netta indica il numero delle cause tenuto conto della riunione per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

(²) La durata media del grado di giudizio è espressa in mesi o decimi di mesi.

Tabelle statistiche

Tabelle delle cause risolte nel 1991 ⁽¹⁾

TABELLA 1

Cause risolte nel 1991 — Modo di risoluzione

	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Ricorsi	Procedimenti speciali	Pareri	Totale
<i>Sentenze</i>						
In contraddittorio	89 (92)	—	5 (5)	1 (1)	—	95 (98)
Interlocutorie	1 (1)	—	—	—	—	1 (1)
In via pregiudiziale	—	108 (116)	—	—	—	108 (116)
Totale delle sentenze	90 (92)	108 (116)	5 (5)	1 (1)	—	204 (214)
<i>Ordinanze</i>						
Cancellazione dal ruolo	40 (41)	14 (15)	4 (4)	—	—	58 (60)
Irricevibilità del ricorso	7 (8)	—	—	—	—	7 (8)
Incompetenza della Corte	1 (1)	—	—	—	—	1 (1)
Ricorso irricevibile	—	—	1 (1)	—	—	1 (1)
Ricorso infondato	—	—	1 (1)	—	—	1 (1)
Ricorso parzialmente fondato	—	—	—	1 (1)	—	1 (1)
Ricorso fondato	—	—	—	1 (1)	—	1 (1)
Totale delle ordinanze	48 (50)	14 (15)	6 (6)	2 (2)	—	70 (73)
Pareri	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)
Totale pareri	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)
Totale	138 (142)	122 (131)	11 (11)	3 (3)	1 (1)	275 (288)

TABELLA 2

Totale delle cause definite nel 1991 — Composizione del collegio

Composizione del collegio	Totale delle cause risolte	Sentenze	Ordinanze
Plenum	73	35	34
Plenum ridotto	113	83	25
Sezioni	100	86	9
Presidente della Corte	2	—	2
Totale	288	204	70

⁽¹⁾ Le cifre indicate tra parentesi (cifra lorda) indicano il numero totale delle cause indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa). La cifra netta indica il numero delle cause tenuto conto della riunione per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

TABELLA 3

Cause risolte nel 1991 — Base del ricorso

Base del ricorso	Sentenze	Ordinanze	Totale
Articolo 169 CEE	58 (58)	28 (28)	86 (86)
Articolo 171 CEE	3 (3)	6 (6)	9 (9)
Articolo 173 CEE	24 (37)	12 (14)	36 (39)
Articolo 175 CEE	—	2 (2)	2 (2)
Articolo 177 CEE	105 (113)	14 (15)	119 (128)
Articolo 178 CEE	1 (1)	—	1 (1)
Articolo 228 CEE	—	1 (1)	1 (1)
Protocollo 1971	3 (3)	—	3 (3)
Statuto CEE 49	5 (5)	6 (6)	11 (11)
Trattato CEE	199 (208)	69 (72)	268 (280)
Articolo 38 CECA	1 (2)	—	1 (2)
Trattato CECA	1 (2)	—	1 (2)
Articolo 141 CEEA	1 (1)	—	1 (1)
Articolo 146 CEEA	1 (1)	—	1 (1)
Articolo 153 CEEA	1 (1)	—	1 (1)
Trattato CEEA	3 (3)	—	3 (3)
Totale	203 (213)	69 (72)	272 (285)
Articolo 74 del regolamento di procedura	—	2 (2)	2 (2)
Articolo 98 del regolamento di procedura	1 (1)	—	1 (1)
Procedimenti speciali	1 (1)	2 (2)	3 (3)
Totale generale	204 (214)	71 (74)	275 (288)

TABELLA 4

Cause risolte nel 1991 — Oggetto del ricorso

Oggetto del ricorso	Sentenze	Ordinanze	Totale
Aiuti di Stato	5 (5)	1 (1)	6 (6)
Agricoltura	35 (38)	15 (18)	50 (56)
Concorrenza	5 (5)	4 (4)	9 (9)
Convenzione di Bruxelles	3 (3)	—	3 (3)
Disposizioni istituzionali	—	1 (1)	1 (1)
Diritto delle imprese	4 (5)	2 (2)	6 (7)
Ambiente e consumatori	18 (18)	6 (6)	24 (24)
Fiscalità	17 (17)	1 (1)	18 (18)
Libera circolazione delle merci	30 (31)	12 (12)	42 (43)
Libera circolazione delle persone	44 (44)	9 (9)	53 (53)
Politica commerciale	7 (6)	2 (2)	9 (8)
Politica energetica	1 (1)	—	1 (1)
Politica regionale	1 (1)	—	1 (1)
Politica sociale	12 (17)	3 (3)	15 (20)
Principi del trattato	1 (1)	1 (1)	2 (2)
Ravvicinamento delle legislazioni	2 (2)	5 (5)	7 (7)
Relazioni esterne	2 (2)	2 (2)	4 (4)
Trasporti	7 (7)	2 (2)	9 (9)
Totale trattato CEE	194 (203)	66 (69)	260 (272)
Disposizioni istituzionali	1 (1)	—	1 (1)
Tutela della popolazione	2 (2)	—	2 (2)
Totale trattato CEEA	3 (3)	—	3 (3)
Disposizioni istituzionali	2 (3)	2 (2)	4 (5)
Statuto del personale	5 (5)	3 (3)	8 (8)
Totale CE	7 (8)	5 (5)	12 (13)
Totale generale	204 (214)	71 (74)	275 (288)

Tabelle delle cause promosse nel 1991

TABELLA 1

Cause proposte nel 1991 — Tipo di ricorso

Domande pregiudiziali	186
Ricorsi diretti	140
di cui:	
— d'annullamento	58
— per carenza	6
— per risarcimento danni	16
— per inadempimento	58
— Clausola compromissoria	4
— Ricorsi	14
— Appelli	2
Totale	342
Procedimenti speciali	3
di cui:	
— liquidazione delle spese	2
— revocazione di una sentenza	1
— immunità	—
— domanda di sequestro	—
Totale	345
Domande di provvedimenti provvisori	9

TABELLA 2 .

Ricorsi proposti nel 1991 — Base del ricorso

Articolo 169 CEE	52
Articolo 171 CEE	6
Articolo 173 CEE	58
Articolo 175 CEE	5
Articolo 177 CEE	182
Articolo 178 CEE	16
Articolo 181 CEE	2
Articolo 228 CEE	2
Protocollo 1971	4
Statuto CEE 49	13
Totale trattato CEE	340
Articolo 49 CECA	1
Totale trattato CECA	1
Articolo 148 CEEA	1
Totale trattato CEEA	1
Totale	342
Articolo 74 del regolamento di procedura	2
Articolo 98 del regolamento di procedura	1
Procedimenti speciali	3
Totale generale	345

TABELLA 3

Ricorsi proposti nel 1991 — Oggetto del ricorso

Oggetto del ricorso	Ricorsi diretti	Ricorsi pregiudiziali	Totale
Adesione dello Stato	—	2	2
Aiuti di Stato	11	—	11
Agricoltura	47	43	90
Bilancio delle Comunità	1	—	1
Concorrenza	1	16	22
Convenzione di Bruxelles	—	4	4
Diritto istituzionale	2	1	4
Diritto delle imprese	7	4	11
Ambiente e consumatori	8	1	9
Fiscalità	10	17	27
Libera circolazione dei capitali	—	1	1
Libera circolazione delle merci	9	27	36
Libera circolazione delle persone	3	29	32
Politica commerciale	5	1	6
Politica sociale	15	28	43
Principi del trattato	1	1	2
Privilegi e immunità	—	1	1
Statuto del personale	1	1	2
Ravvicinamento delle legislazioni	9	1	10
Relazioni esterne	3	3	7
Trasporti	2	5	7
Totale trattato CEE	135	186	328
Approvvigionamento	1	—	1
Totale trattato CEEA	1	—	1
Siderurgia	1	—	1
Totale trattato CECA	1	—	1
Disposizioni finanziarie e di bilancio	2	—	2
Disposizioni istituzionali	2	—	5
Statuto del personale	—	—	8
Totale CE	4	—	15
Totale generale	140	186	345

TABELLA 4

Ricorsi diretti proposti nel 1991 — Ricorrenti e convenuti

Da		Contro	
Belgio	1	Belgio	7
Danimarca	—	Danimarca	1
Germania	1	Germania	1
Grecia	1	Grecia	9
Spagna	6	Spagna	2
Francia	5	Francia	4
Irlanda	—	Irlanda	3
Italia	2	Italia	19
Lussemburgo	—	Lussemburgo	3
Paesi Bassi	2	Paesi Bassi	7
Portogallo	1	Portogallo	2
Regno Unito	1	Regno Unito	—
Stati membri in totale	20	Stati membri in totale	58
Consiglio	—	Consiglio	16
Commissione	59	Commissione	49
Parlamento	3	Parlamento	3
		Consiglio e Commissione	14
Persone fisiche o giuridiche	58	Persone fisiche o giuridiche	—
Totale	140	Totale	140

TABELLA 5

Ricorsi proposti nel 1991 — Origine delle domande di decisione pregiudiziale — Giudici a quo

Stato membro	Giudici nazionali	Totale
Belgio	Cour de cassation	1
	Giudici di merito	18
		19
Danimarca	Højesteret	—
	Giudici di merito	2
		2
Germania	Bundesgerichtshof	5
	Bundesverwaltungsgericht	2
	Bundesfinanzhof	9
	Bundessozialgericht	1
	Giudici di merito	37
		54
Grecia	Giudici di merito	3
		3
Spagna	Giudici di merito	5
		5
Francia	Cour de cassation	2
	Conseil d'État	1
	Giudici di merito	26
		29
Irlanda	Giudici di merito	2
		2
Italia	Corte suprema di cassazione	15
	Giudici di merito	20
	Consiglio di Stato	1
		36
Lussemburgo	Conseil d'État	1
	Giudici di merito	1
		2
Paesi Bassi	Raad van State	1
	Hoge Raad	3
	Centrale Raad van Beroep	—
	College van Beroep	3
	Tariefcommissie	—
	Giudici di merito	10
		17
Portogallo	Supremo Tribunal Administrativo	2
	Giudici di merito	1
		3
Regno Unito	House of Lords	3
	Court of Appeal	3
	Giudici di merito	8
		14
Totale generale		186

EVOLUZIONE GENERALE

TABELLA 6

Cause promosse dal 1953 sino al 31 dicembre 1991

Anno	Ricorsi diretti ⁽¹⁾	Domande pregiudiziali	Totale	Domande di provvedimenti urgenti	Sentenze
1953	4	—	4	—	—
1954	10	—	10	—	2
1955	9	—	9	2	4
1956	11	—	11	2	6
1957	19	—	19	2	4
1958	43	—	43	—	10
1959	47	—	47	5	13
1960	23	—	23	2	18
1961	25	1	26	1	11
1962	30	5	35	2	20
1963	99	6	105	7	37
1964	49	6	55	4	31
1965	55	7	62	4	52
1966	30	1	31	2	24
1967	14	23	37	—	24
1968	24	9	33	1	27
1969	60	17	77	2	30
1970	47	32	79	—	64
1971	59	37	96	1	60
1972	42	40	82	2	61
1973	131	61	192	6	80
1974	63	39	102	8	63
1975	61	69	130	5	78
1976	51	75	126	6	88
1977	74	84	158	6	100
1978	145	123	268	7	97
1979	1 216	106	1 322	6	138
1980	180	99	279	14	132
1981	214	109	323	17	128
1982	216	129	345	16	185
1983	199	98	297	11	151
1984	183	129	312	17	165
1985	294	139	433	22	211
1986	238	91	329	23	174
1987	251	144	395	21	208
1988	194	179	373	17	238
1989	246	139	385	20	188
1990	238	141	379	12	193
1991	156 ⁽²⁾	186	342	9	204
Totale	5 050 ⁽³⁾	2 369	7 374	282	3 319

(1) Inclusi i ricorsi dei dipendenti fino al 1989. Dal 1990 i ricorsi dei funzionari non figurano più in queste cifre, in seguito al trasferimento della competenza per questo tipo di procedimenti al Tribunale di primo grado. Invece sono incluse in queste cifre le impugnazioni a partire dal 1990.

(2) Ivi compresi due appelli ai sensi dell'art. 228, all. 2.

(3) Di cui 2 388 ricorsi di dipendenti sino al 31 dicembre 1989.

TABELLA 7

Evoluzione del 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1991

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Cause promosse												
Domande pregiudiziali	99	109	129	98	129	139	91	144	179	139	141	186
Ricorsi diretti	64	120	131	131	140	229	181	174	136	205	222	140
Cause di personale	116	94	85	68	43	65	57	77	58	41	—	—
Appelli ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	14
Pareri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Totale	279	323	345	297	312	433	329	395	373	385	379	342
Cause risolte (sentenze)												
Domande pregiudiziali	75	65	94	58	77	109	78	71	108	90	113	108
Ricorsi diretti	34	21	60	53	57	63	59	101	98	64	73	91
Cause di personale	23	42	31	39	30	38	35	36	32	34	7	—
Pareri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Revocazione	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—
Opposizione di terzo	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ricorsi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Totale	132	128	185	151	165	211	174	208	238	188	193	205
di cui:												
sentenze delle sezioni	63	73	102	99	110	138	107	115	123	116	119	86
sentenze della Corte in seduta plenaria	69	55	83	52	55	73	65	93	115	72	74	118 (²)

⁽¹⁾ Dall'anno 1990.⁽²⁾ Ivi compreso il parere.

TABELLA 8

Ricorsi diretti proposti sino al 31 dicembre 1991

Da		Contro	
Belgio	11	Belgio	137
Danimarca	5	Danimarca	20
Germania	32	Germania	67
Grecia	3	Grecia	81
Spagna	22	Spagna	12
Francia	38	Francia	120
Irlanda	8	Irlanda	42
Italia	47	Italia	268
Lussemburgo	7	Lussemburgo	40
Paesi Bassi	26	Paesi Bassi	41
Portogallo	4	Portogallo	5
Regno Unito	19	Regno Unito	31

TABELLA 9

Domande pregiudiziali sottoposte sino al 31 dicembre 1991

Belgio		Irlanda	
Cour de cassation	32	Supreme Court	7
Conseil d'Etat	10	The High Court	15
Giudici di merito	223	Giudici di merito	
		(The Circuit Court, The District Courts)	5
Totale	265	Totale	27
Danimarca		Italia	
Højesteret	10	Consiglio di Stato	1
Giudici di merito	28	Corte suprema di cassazione	52
		Giudici di merito	220
Totale	38	Totale	273
Germania		Lussemburgo	
Bundesgerichtshof	38	Cour supérieur de justice	9
Bundesarbeitsgericht	4	Conseil d'État	10
Bundesverwaltungsgericht	28	Giudici di merito	11
Bundesfinanzhof	119		
Bundessozialgericht	38	Totale	30
Giudici di merito	511		
Totale	738		
Grecia		Paesi Bassi	
Conseil d'État	3	Raad van State	13
Giudici di merito	23	Hoge Raad	58
		Centrale Raad van Beroep	30
Totale	26	College van Beroep voor het Bedrijfsleven	81
Spagna		Tariefcommissie	19
Giudici di merito	16	Giudici di merito	144
		Totale	345
Totale	16		
Francia		Portogallo	
Cour de cassation	41	Supremo Tribunal Administrativo	2
Conseil d'État	10	Giudici di merito	4
Giudici di merito	377		
		Totale	6
Totale	428		
		Regno Unito	
		House of Lords	11
		Court of Appeal	16
		Giudici di merito	105
		Totale	132

TABELLA 10


Domande sottoposte alla Corte in via pregiudiziale
(Articolo 177 CEE, 41 CECA, 153 CEEA, protocollo convenzione)

Suddivisione per Stato membro

Anno	Belgio	Danimarca	Germania	Grecia	Spagna	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Portogallo	Regno Unito	Totale
1961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
1962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	5
1963	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	6
1964	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	6
1965	—	—	4	—	—	2	—	—	—	1	—	—	7
1966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
1967	5	—	11	—	—	—	3	—	1	3	—	—	23
1968	1	—	4	—	—	1	—	1	—	2	—	—	9
1969	4	—	11	—	—	—	1	—	1	—	—	—	17
1970	4	—	21	—	—	2	—	2	—	3	—	—	32
1971	1	—	28	—	—	5	—	5	1	6	—	—	37
1972	5	—	20	—	—	1	—	4	—	10	—	—	40
1973	8	—	37	—	—	4	—	5	1	6	—	—	61
1974	5	—	15	—	—	6	—	5	—	7	—	1	39
1975	7	1	26	—	—	15	—	14	1	4	—	1	69
1976	11	—	28	—	—	8	1	12	—	14	—	1	75
1977	16	1	30	—	—	14	2	7	—	9	—	5	84
1978	7	3	46	—	—	12	1	11	—	38	—	5	123
1979	13	1	33	—	—	18	2	19	1	11	—	8	106
1980	14	2	24	—	—	14	3	19	—	17	—	6	99
1981	12	1	41	—	—	17	—	12	4	17	—	5	109
1982	10	1	36	—	—	39	—	18	—	21	—	4	129
1983	9	4	36	—	—	15	2	7	—	19	—	6	98
1984	13	2	38	—	—	34	1	10	—	22	—	9	129
1985	13	—	40	—	—	45	2	11	6	14	—	8	139
1986	13	4	18	2	1	19	4	5	1	16	—	8	91
1987	15	5	32	17	1	36	2	5	3	19	—	9	144
1988	30	4	34	—	1	38	—	28	2	26	—	16	179
1989	13	2	47	2	2	28	1	10	1	18	1	14	139
1990	17	5	34	2	6	21	4	25	4	9	2	12	141
1991	19	2	54	3	5	29	2	36	2	17	3	14	186
Totale	265	38	738	26	16	428	27	273	30	345	6	132	2 324

GRAFICO 1

Evoluzione generale delle cause promosse, risolte e pendenti (1980-1991)



NB: Sono escluse dalle statistiche le cause di personale promosso nel 1979, relative ai coefficienti correttori, nelle quali la domanda è stata sospesa fino alla cancellazione dal ruolo.

GRAFICO 2

Cause promosse (1980-1991)
Ricorsi diretti




GRAFICO 3

Cause promosse (1980-1991)
Domande pregiudiziali

Numero
delle cause




GRAFICO 4

Cause promosse (1980-1991)
Appelli





GRAFICO 5

Numero delle
cause

Cause risolte (1980-1991)



NB: Sono escluse dalle statistiche le cause di personale promosse nel 1979, relative ai coefficienti correttivi, nelle quali la domanda è stata sospesa fino alla cancellazione dal ruolo.

GRAFICO 6

Sentenze pronunciate dalla Corte e dalle sezioni (1980-1991)





GRAFICO 7

Cause pendenti dinanzi alla Corte e alle sezioni a fine anno (1980-1991)



NB: Sono escluse dalle statistiche le cause di personale promosse nel 1979, relative ai coefficienti correttivi, nelle quali la domanda è stata sospesa fino alla cancellazione dal ruolo.

GRAFICO 8

Durata dei procedimenti (1983-1991)




GRAFICO 9

Evoluzione delle cause registrate nel 1991




GRAFICO 10

Evoluzione delle cause registrate nel 1991 e definite nel 1991




GRAFICO 11

Evoluzione delle cause definite nel 1991





GRAFICO 12

Evoluzione delle cause in carico nel 1991



B — Attività del Tribunale di primo grado

I — Lista cronologica delle sentenze del Tribunale di primo grado pronunciate nel 1991

CECA

T-120/89	27.6.1991	Stahlwerke Peine-Salzgitter AG/Commissione delle Comunità europee	Responsabilità extracontrattuale della Comunità
----------	-----------	---	---

Concorrenza

T-3/90	23.1.1991	Vereniging Prodifarma/Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Omni-Partijen Akkoord — Revoca delle immunità dalle ammende — Ricorso per carenza di una parte reclamante — Irricevibilità
T-12/90	29.5.1991	Bayer AG/Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Ricevibilità — Termine per l'impugnazione — Regolarità della notificazione — Errore scusabile — Caso fortuito o di forza maggiore
T-19/91 R	7.6.1991	Société d'hygiène dermatologique de Vichy/Commissione delle Comunità europee	Procedimento sommario
T-42/91	21.6.1991	Koninklijke PTT NV et PTT Post BV/Commissione delle Comunità europee	Dichiarazione di incompetenza
T-69/89 T-70/89 T-76/89	10.7.1991	Radio Telefis Eireann/Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Diritto d'autore — Pratiche intese ad impedire l'edizione e la vendita di guide TV settimanali complete
T-23/90	12.7.1991	Automobiles Peugeot SA e Peugeot SA/Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Distribuzione nel settore auto — Regolamento di esenzione per categoria — Misure provvisorie
T-1/89	24.10.1991	Rhône-Poulenc SA/Commissione delle Comunità europee	Nozione di accordo e di pratica concertata — Responsabilità collettiva
T-2/89	14.10.1991	Petrofina SA/Commissione delle Comunità europee	Nozione di accordo e di pratica concertata — Responsabilità collettiva

T-3/89	24.10.1991	Atochem SA/Commissione delle Comunità europee	Nozione di accordo e di pratica concertata — Responsabilità collettiva
T-35/91	28.11.1991	Eurosport Consortium/ Commissione delle Comunità europee	Intervento
T-30/89	12.12.1991	Hilti AG/Commissione delle Comunità europee	Chiodi destinati a pistole sparachiodi, mercato di cui trattasi — Posizione dominante — Abuso — Responsabilità per i prodotti difettosi — Ammenda
T-39/89	12.12.1991	NV Samenwerkende Electriciteitsproduktiebedrijven/ Commissione delle Comunità europee	Procedimento amministrativo — Decisione di richiedere informazioni rivolta ad un'impresa — Informazioni necessarie — Principio di proporzionalità e obbligo degli Stati membri di rispettare il segreto professionale soprattutto nei confronti di imprese pubbliche, per quanto attiene ai documenti trasmessi ai detti Stati da parte della Commissione — Regolamento del Consiglio n. 17, art. 10, nn. 1, 11 e 20
T-4/89	17.12.1991	BASF/Commissione delle Comunità europee	Nozione di accordo e di pratica concordata — Responsabilità collettiva
T-6/89	17.12.1991	Enichem Anis Spa/Commissione delle Comunità europee	Nozione di accordo e di pratica concordata — Responsabilità collettiva — Imputabilità di un'infrazione
T-7/89	17.12.1991	SA Hercules Chemicals NV/ Commissione delle Comunità europee	Nozione di accordo e di pratica concordata — Responsabilità collettiva — Imputabilità di un'infrazione
T-8/89	17.12.1991	DMS NV/Commissione delle Comunità europee	Nozione di accordo e di pratica concordata — Responsabilità collettiva

Dipendenti

T-63/89	24.1.1991	Edward Patrick Latham/ Commissione delle Comunità europee	Dipendente — Rapporto informativo — Risarcimento del danno
T-27/90	24.1.1991	Edward Patrick Latham/ Commissione delle Comunità europee	Dipendente — Ricevibilità — Procedimento di copertura di posto vacante ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello statuto — Rapporto informativo — Ritardo — Risarcimento del danno

T-18/89 T-24/89	7.2.1991	Harissios Tagaras/Corte di giustizia delle Comunità europee	Dipendente — Inquadramento — Abbuono di anzianità di scatto — Parità di trattamento — Ricevibilità
T-58/89	7.2.1991	Calvin Williams/Corte dei conti delle Comunità europee	Dipendente di ruolo — Reinquadramento — Ricevibilità — Fatti nuovi — Procedura di promozione e procedura di concorso
T-167/89	7.2.1991	Jan Robert de Rijk/Commissione delle Comunità europee	Dipendente — Assegni familiari — Assegno nazionale di uguale natura — Detrazione — Applicazione del «tasso di trasferimento»
T-2/90	7.2.1991	Ana Fernandes Ferreira de Freitas/Commissione delle Comunità europee	Dipendente — Inquadramento — Abbuono di anzianità di scatto — Esperienza professionale
T-124/89	28.2.1991	Eberhard Kormeier/Commissione delle Comunità europee	Dipendente — Assegno per figlio a carico — Ripetizione dell'indebito
T-10/91 R	11.3.1991	Léon Bodson/Parlamento europeo	Ordinanza
T-109/89	20.3.1991	Georges-Marc André/Commissione delle Comunità europee	Dipendente — Reinquadramento
T-1/90	20.3.1991	Gloria Pérez-Minguecz Casariego/Commissione delle Comunità europee	Dipendente — Procedimento di concorso esterno in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo — Ricevibilità — Intervento coatto — Nomina di un candidato iscritto in un elenco degli idonei — Obbligo di motivazione
T-13/91 R	15.4.1991	H. Harrison/Commissione delle Comunità europee	Ordinanza
T-18/90	7.5.1991	Egidius Jongen/Commissione delle Comunità europee	Dipendente — Nomina — Inquadramento nel quadro e nello scatto all'atto dell'assunzione — Esperienza professionale precedente — Corrispondenza tra grado e posto — Parità di trattamento tra dipendenti — Principio del legittimo affidamento e dovere di sollecitudine
T-30/90	14.5.1991	Wolfdietrich Zoder/Parlamento europeo	Dipendente — Promozione — Anzianità
T-14/91	7.6.1991	Georges Weyrich/Commissione delle Comunità europee	Irricevibilità
T-156/89	27.6.1991	Íñigo Valverde Mordt/Corte di giustizia delle Comunità europee	Dipendente — Requisiti per la promozione — Anzianità — Concorso — Regolarità delle operazioni di un concorso interno — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni
T-47/90	4.7.1991	A. Herremans/Commissione delle Comunità europee	Irricevibilità

T-48/91	9.7.1991	Daniel Minic/Corte dei conti delle Comunità europee	Irricevibilità manifesta
T-19/90	11.7.1991	Detlef von Hoessle/Corte dei conti delle Comunità europee	Dipendenti — Inquadramento nello scatto — Esperienza professionale
T-110/89	12.7.1991	Giorgio Pincherle/Commissione delle Comunità europee	Dipendente — Copertura assicurativa — Art. 72 dello statuto — Disposizioni di esecuzione — Rimborso delle spese mediche
T-51/91 R	1.8.1991	P. E. Hoyer/Commissione delle Comunità europee	Procedimento sommario
T-52/91 R	1.8.1991	H. Nijman/Commissione delle Comunità europee	Procedimento sommario
T-36/89	25.9.1991	H. Nijman/Commissione delle Comunità europee	Responsabilità della Commissione — Illecito nell'amministrazione — Omessa comunicazione di malattia all'atto della visita medica
T-163/89	25.9.1991	E. Sebastiani/Parlamento europeo	Interim — Promozione — Ricevibilità
T-5/90	25.9.1991	A. Marcato/Commissione delle Comunità europee	Resoconti di colloqui svoltisi nell'ambito del procedimento di compilazione del rapporto informativo — Ricorso per annullamento e per risarcimento del danno — Irricevibilità
T-54/90	25.9.1991	M. Lacroix/Commissione delle Comunità europee	Ricevibilità — Termine per la presentazione del reclamo
T-38/91	1.10.1991	D. Coussios/Commissione delle Comunità europee	Irricevibilità
T-26/89	17.10.1991	H. de Compte/Parlamento europeo	Regime disciplinare — Sanzione di retrocessione di grado
T-129/89	17.10.1991	K. Offermann/Parlamento europeo	Ricevibilità — Domanda — Rigetto implicito — Reclamo presentato oltre il termine — Rigetto esplicito confermativo
T-33/90	6.11.1991	C. von Bonkewitz-Lindner/Parlamento europeo	Rapporto informativo — Descrizione delle mansioni — Giudizio insufficiente — Revoca e nuova attribuzione di mansioni
T-77/91 R	22.11.1991	I. Hochbaum/Commissione delle Comunità europee	Provvedimenti provvisori — Sospensione dell'esecuzione di una sentenza del Tribunale — Reiezione
T-146/89	26.11.1991	C. E. Williams/Corte dei conti	Obblighi del dipendente — Atti contrari alla dignità della funzione pubblica — Obbligo di lealtà — Regime disciplinare — Sanzioni

T-21/90	27.11.1991	G. Genberlich/Commissione delle Comunità europee	Collocamento in pensione volontario — Periodo di indennità — Pensione di anzianità — Stipendio base per il calcolo della pensione
T-158/89	28.11.1991	G. van Hecken/Comitato economico e sociale	Annullamento della decisione di esclusione dalle prove del concorso generale CES/LA/102/87 — Risarcimento del danno
T-10/90 T-31/90	3.12.1991	M. Boessen/Comitato economico e sociale	Assegni scolastici — Obbligo scolastico — Spese relative a test psicologici
T-78/91	4.12.1991	A. Macrae Moat et Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne/Commissione delle Comunità europee	Irricevibilità ed incompetenza manifeste
T-60/91	10.12.1991	I. Chevolet/Commissione delle Comunità europee	Irricevibilità
T-169/89	11.12.1991	E.D. Fredericksen/Parlamento europeo	Annullamento di una promozione — Annullamento del provvedimento di elezione di candidatura

II — Dati statistici

Sintesi delle attività del Tribunale di primo grado nel 1991

Sentenze pronunciate

Nel 1990 le sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee sono state 41 tra sentenze definitive e sentenze interlocutorie, di cui :

- 15 su *ricorsi diretti*, non promossi dai dipendenti;
- 26 su ricorsi di dipendenti.

Nel corso del 1991 il presidente del Tribunale di primo grado o i presidenti delle sezioni hanno pronunciato 10 ordinanze in procedimenti di urgenza.

Udienze pubbliche

Nel 1991 il Tribunale di primo grado ha tenuto 66 udienze.

Cause pendenti

Le cause pendenti si suddividono come segue :

	31.12.1989	31.12.1990	31.12.1991
Ricorsi diretti:	77	80	73
— concorrenza	75	76	70
— CECA	2	4	3
Ricorsi di personale	91	64 ⁽¹⁾	96
Totale delle cause pendenti	168	144 ⁽¹⁾	169 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Di cui 3 cause sospese.

⁽²⁾ Di cui 10 cause sospese.

Tabella riassuntiva dell'attività generale del Tribunale nel 1990 e 1991

	1990	1991
Cause promosse	55	93
Cause risolte	80	67
Cause pendenti	144	169

Tabella delle cause promosse nel 1990 e 1991

	1990	1991
Ricorsi diretti ⁽¹⁾	12	12
Ricorsi di personale	43	81
Totale	55	93

⁽¹⁾ Cause per concorrenza o riguardanti il trattato CECA.

Tabella delle cause risolte nel 1990 e 1991

	1990	1991
Ricorsi diretti ⁽¹⁾	9	19
Ricorsi di personale	71	48
Totale	80	67

⁽¹⁾ Cause per concorrenza o riguardanti il trattato CECA.

Tabella delle cause pendenti al 31 dicembre di ogni anno

	1990	1991
Ricorsi diretti ⁽¹⁾	80	73
Ricorsi di personale	64	96
Totale	144	169

⁽¹⁾ Cause per concorrenza o riguardanti il trattato CECA.

Tabelle statistiche

Tabelle relative alle cause risolte nel 1991 ⁽¹⁾

TABELLA 1

Cause risolte nel 1991 — Modo di risoluzione

Modo di risoluzione	Ricorsi diretti	Cause di personale	Procedimenti speciali	Totale
<i>Sentenze</i>				
In contraddittorio	15 (15)	26 (28)	—	41 (43)
Totale delle sentenze	15 (15)	26 (28)	—	41 (43)
<i>Ordinanze</i>				
Cancellazione dal ruolo	2 (2)	12 (13)	—	14 (15)
Irricevibilità del ricorso	1 (1)	—	—	1 (1)
Non luogo a statuire	—	1 (1)	—	1 (1)
Ricorso infondato	1 (1)	—	—	1 (1)
Rinvio alla Corte	—	1 (1)	—	1 (1)
Totale delle ordinanze	4 (4)	19 (20)	—	23 (24)
Totale	19 (19)	45 (48)	—	64 (67)

TABELLA 2

Totale delle cause risolte nel 1991 — Composizione del collegio

Composizione del collegio	Totale delle cause risolte	Sentenze	Ordinanze
Plenum	—	—	—
Sezioni	67	41	23
Totale	67	41	23

⁽¹⁾ Le cifre indicate tra parentesi (cifra lorda) indicano il numero totale delle cause indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa). La cifra netta indica il numero delle cause tenuto conto della riunione per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

TABELLA 3

Cause risolte nel 1991 — Base del ricorso

Base del ricorso	Sentenze	Ordinanze	Totale
Articolo 173 CEE	14 (14)	1 (1)	15 (15)
Articolo 173 CEE	—	2 (2)	2 (2)
Totale trattato CEE	14 (14)	3 (3)	17 (17)
Articolo 33 CECA	—	1 (1)	1 (1)
Articolo 34 CECA	1 (1)	—	1 (1)
Totale trattato CECA	1 (1)	1 (1)	1 (1)
Statuto del personale	26 (28)	19 (20)	45 (48)
Totale generale	41 (43)	23 (24)	64 (67)

Tabelle delle cause promosse nel 1991⁽¹⁾

TABELLA 1

Cause promosse nel 1991 — Tipi di ricorso

Ricorsi diretti	12
di cui:	11
— d'annullamento	1
— per carenza	—
— per risarcimento danni	81
— di personale	
Totale	93
Procedimenti speciali	
— Liquidazione delle spese	2
— Revocazione di sentenze	—
Totale	2
Totale generale	95
Domande di provvedimenti urgenti	10

TABELLA 2

Cause promosse nel 1991 — base del ricorso

Articolo 173 CEE	10
Articolo 175 CEE	1
Totale trattato CEE	11
Articolo 33 CECA	1
Totale trattato CECA	1
Statuto del personale	83
Totale	95

⁽¹⁾ Tali cifre comprendono i procedimenti accessori senza numero di ruolo distinto (quali quelli di tassazione delle spese, di rettifica di sentenze, ecc.) non compresi nelle statistiche globali.

EVOLUZIONE GENERALE

	Anno	Dipendenti	Concorrenza	CECA	Totale
Cause promosse dinanzi al Tribunale (di cui 151 cause rinviare dalla Corte il 15 novembre 1989)	1989 1990 1991	92 (78) 43 81	75 (73) 10 11	2 (2) 2 1	169 (153) 55 (2) 93
Cause pendenti dinanzi al Tribunale al 31 dicembre (di cui cause sospese)	1989 1990 1991	91 65 (3) 96 (10)	74 76 70	3 4 3	168 145 (3) (3) 169 (10) (3)
Cause risolte	1989 (1) 1990 1991	1 71 48	— 9 17	— — 2	1 80 (2) 67
Sentenze pronunciate	1989 1990 1991	— 52 26	— 6 14	— — 1	— 58 41
Numero di ordinanze pronunciate relativamente a provvedimenti urgenti	1989 (1) 1990 1991	1 1 9	1 2 1	— — —	2 3 10
Numero di udienze	1989 (1) 1990 1991	1 73 36	2 23 29	— 1 1	3 97 66
Numero di cause in cui è stato designato un avvocato generale	1989 1990 1991	— — —	1 14 2	— 2 —	1 16 2
Numero di appelli proposti (le cifre tra parentesi indicano il numero di decisioni — sentenze, ordinanze di irricevibilità, di provvedimenti urgenti e di non luogo a statuire — in ordine alle quali è spirato nel corso dell'anno il termine per la presentazione dell'appello)	1989 1990 1991	— 14 (37) 8 (48)	— 2 (7) 4 (10)	— — 1 (1)	— 16 (44) 13 (59)
Risultati dei ricorsi dall'1. gennaio al 31 dicembre 1991					
Radiazione		—	2	—	2
Reiezione, di cui:		6	—	—	6
— mediante ordinanza		(2)	(—)	(—)	(2)
— mediante sentenza		(4)	(—)	(—)	(4)
Annullamento, di cui:		(1)	(—)	(—)	(1)
— con rinvio		(1)	(—)	(—)	(1)
— senza rinvio		(—)	(—)	(—)	(—)

(1) Entro il 15 novembre 1989 e il 31 dicembre 1989.

(2) Ad eccezione dei procedimenti speciali.

(3) Cifre nette.

C — Statistiche dei due organi giurisdizionali nel 1991

Cause promosse

	1990	1991
Domande di pronunce pregiudiziali	141	186
Ricorsi diretti	234 ⁽¹⁾	152
Ricorsi di dipendenti	43	83
Appelli	16	14
Pareri/Decisioni	—	2
Procedimenti speciali	9	3
Totale	443 ⁽¹⁾	440

⁽¹⁾ Va rilevato che tra i ricorsi diretti proposti dinanzi alla Corte sono compresi 95 ricorsi per risarcimento del danno relativi alle quote di produzione di latte.

Cause risolte ⁽¹⁾

	1990	1991
Domande di pronunce pregiudiziali	133 (162)	122 (131)
Ricorsi diretti	130 (134)	157 (134)
Ricorsi di dipendenti	77 (82)	45 (48)
Ricorsi	—	11 (11)
Procedimenti speciali	6 (6)	3 (3)
Pareri/Decisioni	—	1 (1)
Totale	346 (384)	339 (355)

Cause pendenti ⁽¹⁾

	1990	1991
Domande di pronunce pregiudiziali	197 (209)	215 (264)
Ricorsi diretti	409 (436)	405 (427)
Ricorsi di dipendenti	55 (63)	92 (98)
Appelli	16 (16)	19 (19)
Pareri/Decisioni	—	1 (1)
Procedimenti speciali	4 (4)	4 (4)
Totale	681 (728)	736 (813)

⁽¹⁾ Le cifre indicate tra parentesi (cifra lorda) indicano il numero totale delle cause indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa). La cifra netta indica il numero delle cause tenuto conto della riunione per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

D — Attività dei giudici nazionali in materia di diritto comunitario

Compendio 1990-1991

Dati statistici

I servizi della Corte di giustizia si prodigano al fine di ottenere una conoscenza più completa possibile delle decisioni dei giudici nazionali allineati al diritto comunitario.

La seguente tabella riassuntiva indica, suddiviso per Stati membri, il numero di decisioni pronunciate dai giudici nazionali tra il 1° luglio 1990 ed il 30 giugno 1991 e riportate in repertorio nelle schede tenute dalla direzione «Biblioteca, ricerca e documentazione» della Corte di giustizia. Sono comprese tutte le decisioni, indipendentemente dal fatto che siano state emanate o meno a seguito di pronunce pregiudiziali della Corte.

In una colonna a parte intitolata «Decisioni relative alla Convenzione di Bruxelles» sono riportate le decisioni attinenti alla convenzione relativa alla competenza giurisdizionale ed all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968.

Va ricordato che tale tabella riassuntiva ha un valore puramente indicativo, in quanto lo schedario che ne è servito da base è forzatamente incompleto.

Tabella riassuntiva, per Stati membri, delle decisioni in materia di diritto comunitario pronunciate tra il 1° luglio 1990 ed il 30 giugno 1991

Stato membro	Decisioni pronunciate in materia di diritto comunitario (esclusa la convenzione di Bruxelles)	Decisioni relative alla convenzione di Bruxelles	Totale
Belgio	52	29	80
Danimarca	5	2	7
Germania	208	30	238
Grecia	28	1	29
Spagna	71	—	71
Francia	155	17	172
Irlanda	9	1	10
Italia	153	12	165
Lussemburgo	7	3	10
Paesi Bassi	187	32	219
Portogallo	16	1	17
Regno Unito	50	21	71
Totale	941	148	1 089

Comunità europee — Corte di giustizia

Relazione annuale 1991 — Compendio dell'attività delle Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

1993 — 163 pag. — 17,6 × 25 cm

ISBN 92-829-0248-X



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

ISBN 92-829-0248-X



9 789282 902486